



Assemblea

RESOCONTO SOMMARIO
RESOCONTO STENOGRAFICO
ALLEGATI

ASSEMBLEA

108^a seduta pubblica (pomeridiana):
mercoledì 14 febbraio 2007

Presidenza del presidente Marini,
indi del vice presidente Calderoli

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	Pag. V-XX
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-75
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	77-195
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	197-215

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>		AMATO (FI)	Pag. 19
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>		VITALI (Ulivo), relatore	25, 28, 29 e <i>passim</i>
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	Pag. 1	MORANDO (Ulivo)	25, 61
DISEGNI DI LEGGE		EUFEMI (UDC)	27
Seguito della discussione:		NIEDDU (Ulivo)	28
(1293) <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):</i>		D'ANDREA, sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali	22, 29, 33 e <i>passim</i>
* VILLONE (Ulivo)	2	AZZOLLINI (FI)	29
DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE	5	ALBONETTI (RC-SE)	30, 31
Seguito della discussione del Doc. IV-bis, n. 2		CALVI (Ulivo)	34
Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:		BENVENUTO (Ulivo)	34, 38
PRESIDENTE	5, 7, 8 e <i>passim</i>	TREU (Ulivo)	34
CASTELLI (LNP)	6	ADRAGNA (Ulivo)	35
LEONI (LNP)	6	CAPELLI (RC-SE)	35
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	5, 7, 8 e <i>passim</i>	VALENTINO (AN)	35
DISEGNI DI LEGGE		CASTELLI (LNP)	35, 36
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293:		BARBATO (Misto-Pop-Udeur)	39, 42
PRESIDENTE	10, 11, 12 e <i>passim</i>	DE ANGELIS (AN)	39
MALAN (FI)	10, 11, 26 e <i>passim</i>	MARTINAT (AN)	41, 44
SAPORITO (AN)	12, 27, 53	GRILLO (FI)	43
POSSA (FI)	14, 27	NEGRI (Aut)	45
POLLEDRI (LNP)	16, 32, 52 e <i>passim</i>	BERSELLI (AN)	45
VALDITARA (AN)	18, 27	VILLONE (Ulivo)	47
		RANIERI (Ulivo)	47
		PASTORE (FI)	48
		EMPRIN GILARDINI (RC-SE)	50
		MENARDI (AN)	50
		CARRARA (FI)	52
		DIVINA (LNP)	54
		PETERLINI (Aut)	55, 56, 57
		BUTTIGLIONE (UDC)	57
		BATTAGLIA Antonio (AN)	58, 59
		FERRARA (FI)	59, 60
		MAZZARELLO (Ulivo)	61
		D'ALÌ (FI)	62
		SILVESTRI (IU-Verdi-Com)	64
		MARINO (Ulivo)	67
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	32, 33, 36 e <i>passim</i>
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	42

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	Pag. 68, 69
GARRAFFA (<i>Ulivo</i>)	68

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE	69
---	----

Ripresa della discussione del Doc. IV-bis, n. 2:

PRESIDENTE	69
----------------------	----

INTERPELLANZE**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	72
MALAN (<i>FI</i>)	72

INTERROGAZIONI**Per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata:**

PRESIDENTE	74
STRANO (<i>AN</i>)	74

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2007	75
--	----

*ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 1293:**

Ordini del giorno	77
Articolo 1 del disegno di legge di conversione e modificazioni apportate in sede di conversione	81
Emendamenti	86

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300:

Articolo 1, emendamenti e ordini del giorno	86
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	107
Articolo 2 ed emendamenti	110
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2	120

Articolo 3 ed emendamenti	Pag. 123
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 e ordini del giorno	131
Articolo 3-bis ed emendamento	138
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3-bis e ordini del giorno	140
Articolo 4 ed emendamenti	144
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	149
Articolo 5 ed emendamenti	151
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5 e ordine del giorno	152
Articolo 6 ed emendamenti	153
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6	181
Articolo 6-bis	183
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6-bis	184
Articolo 7	193

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	197
--	-----

CONGEDI E MISSIONI	209
-------------------------------------	-----

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	209
Presentazione di relazioni	209

INTERROGAZIONI

Annunzio	74
Interrogazioni	209
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza, ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	210

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del presidente MARINI

La seduta inizia alle ore 16,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del giorno precedente.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata presentata una questione pregiudiziale. Avverte che, una volta deliberato sulla questione pregiudiziale, si passerà alla votazione del Documento IV-*bis*, n. 2.

VILLONE (*Ulivo*). Dichiaro il voto contrario del Gruppo sulla pregiudiziale di costituzionalità, le cui motivazioni non appaiono condivisibili né convincenti. Il decreto cosiddetto mille proroghe rappresenta ormai una

prassi nella vita parlamentare, tanto che anche il precedente Esecutivo vi ha fatto annualmente ricorso. Esso è per sua natura eterogeneo, ma reca la propria connotazione qualificante in un elemento di temporaneità, sul quale si fonda anche la sua complessiva rispondenza ai requisiti di necessità e urgenza. La vera novità del provvedimento di quest'anno è semmai rinvenibile nell'estrema severità con la quale il Parlamento ha esaminato il testo e le proposte di modifica.

Con votazione elettronica senza registrazione dei nomi, il Senato respinge la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Pastore e Possa.

Seguito della discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 2) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di Ministro della giustizia pro tempore, nonché dei signori Marco Preioni, Daniela Bianchini, Fausto De Santis, Alfonso Papa, Monica Tarchi, Settembrino Nebbioso e Alberto Uva (Votazioni a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è esaurita la fase della discussione e delle dichiarazioni di voto. Ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 8-bis, del Regolamento il risultato delle votazioni che saranno effettuate non sarà immediatamente proclamato in quanto i senatori che non avranno potuto partecipare a questo voto elettronico, né a quelli successivi, potranno comunicare il proprio voto ai senatori Segretari che ne prenderanno nota in apposito verbale. La procedura rimarrà aperta sino alle ore 19,30.

Indice pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di Ministro della giustizia *pro tempore*.

Segue la votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. *(Applausi dai banchi del centrodestra e del senatore Bodini).*

CASTELLI (LNP). Ringrazia l'Assemblea per la massiccia adesione alla proposta della Giunta ed informa di non aver partecipato al voto.

LEONI (*LNP*). Chiede la correzione di un errore materiale avvenuto in sede di votazione, nel corso della quale ha espresso un voto di astensione al posto del desiderato voto favorevole alle conclusioni della Giunta.

Seguono distinte votazioni nominali elettroniche sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei signori Marco Preioni, Daniela Bianchini, Fausto De Santis, Alfonso Papa, Monica Tarchi, Settembrino Nebbioso e Alberto Uva.

PRESIDENTE. Dichiara chiuse le votazioni. Come preannunciato, non procede alla proclamazione dei risultati; ad essi saranno aggiunti i voti dichiarati ai senatori Segretari nel corso della seduta dai senatori che non hanno partecipato alla votazione.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MALAN (*FI*). Il comma 5 dell'articolo 1 proroga la permanenza nella carica dei direttori degli istituti del CNR e sospende le procedure concorsuali per l'individuazione dei nuovi titolari. Questa previsione è in aperta contraddizione con il recente decreto Bersani, che impedisce ai pubblici dipendenti la permanenza in servizio oltre il sessantasettesimo anno d'età al fine di favorire un ricambio generazionale che appare tanto più necessario nell'ambito degli enti di ricerca. Insieme al senatore Quagliariello ha presentato un atto di sindacato ispettivo poiché tra i direttori prorogati vi è anche il fratello del Presidente del Consiglio, fatto che oltre a fornire una possibile spiegazione dell'inserimento nel decreto-legge della proroga relativa al CNR, costituisce certamente un macroscopico caso di conflitto di interessi. Peraltro, la sospensione delle procedure concorsuali renderà necessario disporre in futuro ulteriori proroghe, a danno delle esigenze di rinnovamento e di sviluppo della ricerca in Italia. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

SAPORITO (*AN*). Pur riscontrando nel provvedimento di proroga una maggiore omogeneità di contenuto rispetto ad analoghi provvedimenti, permangono nelle scelte legislative forzature lesive di principi costituzionali. Ciò vale in particolare per la norma relativa alle espropriazione connesse alla ricostruzione dopo il terremoto del 1980 a Napoli laddove, in una controversia tra soggetti privati, si assume arbitrariamente una decisione a favore di una delle parti. Discutibili sono anche alcune decisioni assunte dalla Commissione bilancio in sede di parere sugli emendamenti. Al riguardo, appare infatti incomprensibile la contrarietà espressa ai fini della copertura sull'emendamento che proponeva una proroga di termini per la mera presentazione della domanda per accedere ai contributi da de-

stinare alle vittime di incidenti aerei. Riguardo all'emendamento sul trasferimento del personale del CONI, è stata presentata una nuova formulazione che auspica possa avere il parere favorevole della Commissione bilancio. Perplessità desta anche la revisione del Patto di stabilità per i Comuni, che interviene immotivatamente a modificare quanto recentemente stabilito dalla finanziaria. In attesa di conoscere la sorte di alcune proposte di modifica, preannuncia una sostanziale contrarietà al decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo AN*).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

POSSA (*FI*). La norma che prevede la permanenza in carica dei direttori degli istituti del CNR fino al giugno 2007 sospendendo le procedure concorsuali destinate al rinnovo di quegli incarichi rischia di determinare effetti negativi sul funzionamento dell'ente. Infatti, poiché l'espletamento di quelle procedure concorsuali è estremamente complesso, verosimilmente si sta bloccando per lungo tempo ogni ipotesi di rinnovamento degli istituti di ricerca del CNR, con una lesione evidente dell'autonomia gestionale dell'ente, che per esplicitarsi appieno non ha alcun bisogno di attendere, come indicato in premessa nel comma 5 dell'articolo 1, un disegno di legge di riordino degli enti di ricerca. Tale modo di legiferare è palesemente contrario ad ogni criterio di corretta gestione della pubblica amministrazione. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni*).

POLLEDRI (*LNP*). Pur presentando elementi di ragionevolezza, imputabili probabilmente alla cautela con cui la coalizione di governo deve affrontare le sue difficoltà numeriche al Senato, il testo in esame ed alcune delle proposte emendative avanzate dalla maggioranza sono fortemente censurabili. Segnala in particolare la proroga *ad personam* degli incarichi direttivi negli istituti del CNR, l'emendamento che scarica sulle Regioni l'onere del ripensamento della maggioranza sui ticket per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, la proposta di espropriare le concessioni idroelettriche nelle Province di Trento e Bolzano e quella di concedere un ulteriore condono fiscale ad oltre centomila cittadini, in relazione al terremoto che nel 1990 colpì Messina e Catania. Attende il pronunciamento del Governo sull'emendamento 6.55 presentato dalla sua parte politica che estende ai cittadini di Romania e Bulgaria alcune disposizioni del Testo unico in materia di immigrazione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

VALDITARA (*AN*). Il comma 5 dell'articolo 1 è norma di carattere eversivo poiché, adottando una procedura mai prima sperimentata, sospende per evidenti motivi politici concorsi pubblici in svolgimento. Men-

tre le motivazioni addotte dal Governo non appaiono credibili in quanto non sembra necessario dover attendere l'approvazione della riforma degli enti di ricerca per usufruire di procedure più trasparenti, visto che le attuali commissioni concorsuali sono composte da personalità di alto rilievo a livello internazionale indicate da consigli scientifici, la sospensione delle procedure concorsuali procrastina la gerontocrazia degli attuali direttori di istituto del Consiglio nazionale delle ricerche (tra i quali, va ribadito, vi è anche il fratello del Presidente del Consiglio), contrastando con le esigenze di ringiovanimento degli enti di ricerca più volte sostenute dal ministro Mussi e ponendo le condizioni per determinare, al momento della scadenza della proroga in esame, una situazione di caos o, più probabilmente, di lottizzazione politica. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

AMATO (*FI*). Il blocco delle procedure concorsuali per il rinnovo delle cariche direttive degli istituti del Consiglio nazionale delle ricerche costituisce una gravissima iniziativa dal punto di vista politico e amministrativo, in quanto il commissariamento di fatto dell'ente incide sulla sua autonomia e sullo stesso funzionamento degli istituti. Il richiamo alla necessità di approvare la riforma degli enti di ricerca testimonia la volontà di rinviare *sine die* i concorsi attualmente in fase di espletamento, ledendo così l'autonomia del consiglio di amministrazione, prorogando nelle direzioni persone che hanno opposto finora una strenua resistenza ad ogni ipotesi di rinnovamento e di ringiovanimento degli enti di ricerca, bloccando il processo di riorganizzazione avviato dall'ente, superando i limiti di età imposti alla dirigenza nella pubblica amministrazione e derogando al principio dell'obbligatorietà dell'assunzione di detti incarichi a tempo pieno. Il comma 5 dell'articolo 1 è una norma incostituzionale sotto diversi profili e costituisce una palese interferenza politica sull'autonomia della ricerca. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Polledri*).

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore, senatore Vitali ed il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea rinunciano alla replica, dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti. (*v. Resoconto stenografico*).

VITALI, *relatore*. La Commissione non ha esaminato gli ordini del giorno G1, G2 e G3 ritenendoli estranei all'oggetto del provvedimento. Poiché la Presidenza è di diverso avviso, ne chiede l'accantonamento.

MORANDO (*Ulivo*). Chiede alla Presidenza una breve sospensione dei lavori dell'Assemblea per consentire alla Commissione bilancio di esprimere un parere meditato sull'ulteriore riformulazione di alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Tenuto conto dell'andamento dei lavori, la Presidenza non può accedere alla richiesta del senatore Morando. Gli emendamenti in questione verranno accantonati.

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, avvertendo che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati. A tale proposito, risultano improponibili, per estraneità all'oggetto del decreto-legge, gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.44, 1.19, 1.22, 1.23, 1.32, 1.33, 1.18, 1.3, 1.35, 1.8, 1.700, 1.10, 1.11, 1.12, 1.34, 1.36, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.500, 1.0.4, 1.0.5, 2.7, 2.13, 2.25, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 3.1, 3.14, 3.16, 3.17, 3.8, 3.7, 3.11, 3.12, 3.18, 3.19, 3.0.1, 4.7, 4.1, 4.8, 4.0.3, limitatamente alle lettere b) e c), 4.0.4, 5.0.1, 6.66, 6.67, 6.5, 6.31, 6.6, 6.32, 6.33, 6.2, 6.3, 6.12, 6.13, 6.70, 6.71, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, 6.39, 6.75, 6.59, 6.45, 6.64, 6-bis.0.2, 6-bis.0.3, 6-bis.0.4, 6-bis.0.5, 6-bis.0.6, 6-bis.0.7, 6-bis.0.12, 6-bis.0.8 e 6-bis.0.11.

Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.4, 1.16, 1.38, 1.39, 1.9, 1.37, 1.40, 1.46, 1.41, 1.800, 1.150 e 1.901, nonché parere condizionato sull'emendamento 1.1 (testo 2).

MALAN (*FI*). Il decreto Bersani ha imposto alle strutture ospedaliere di adeguarsi entro il luglio di quest'anno per consentire ai medici di esercitare *intra moenia* la propria libera attività professionale. Risultando però chiara, alla luce delle note difficoltà finanziarie e della necessità che la sanità pubblica impieghi le scarse risorse disponibili per migliorare il servizio offerto ai cittadini, l'impossibilità di adempiere a tale obbligo, l'emendamento 1.800 propone un termine più congruo, il 31 dicembre 2010. Nel frattempo i medici rimarrebbero nell'attuale regime, che consente loro di esercitare la professione fuori dalle strutture ospedaliere, le quali quindi non sarebbero a breve obbligate ad ingenti spese e potrebbero continuare ad usufruire di una percentuale rilevante degli onorari percepiti dai medici.

POSSA (*FI*). Ribadisce la necessità di procedere alla soppressione del comma 5 dell'articolo 1, lesivo dell'autonomia e della funzionalità del Consiglio nazionale delle ricerche e palesemente incostituzionale. (*Applausi dal Gruppo FI e del senatore Castelli*).

VALDITARA (*AN*). L'emendamento 1.17 propone la soppressione del comma 5, per ostacolare il tentativo del Governo di politicizzare gli enti di ricerca.

SAPORITO (*AN*). Gli emendamenti 1.16 e 1.150 (testo 2) consentono di portare avanti il processo di trasferimento del personale del CONI, reosi necessario a seguito della privatizzazione dell'ente.

EUFEMI (*UDC*). Quale cofirmatario, sostiene l'opportunità di approvare l'emendamento 1.150 (testo 2) sul personale del CONI.

NIEDDU (*Ulivo*). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.901, del quale si sta procedendo ad una riformulazione.

VITALI, *relatore*. Intende esprimere parere contrario su tutti gli emendamenti soppressivi e su tutti quelli sui quali la Commissione bilancio si è pronunciata negativamente. Si pronuncerà invece a favore degli emendamenti scaturenti da un pluralità di proposte avanzate da diversi Gruppi parlamentari. Alla luce di tali criteri di base, esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1 (testo 2), 1.150 (testo 2), 1.41 (testo 2) e 1.42, chiedendo l'approvazione degli emendamenti 1.31 e 1.14 della Commissione. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.800, 1.28, 1.29, 1.13, 1.4, 1.16, 1.38, 1.9, 1.39, 1.37, 1.600, 1.40, 1.43 e 1.46. Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.17, 1.20, 1.24, 1.30, 1.21, 1.25, 1.900.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Condivide il parere espresso dal relatore.

AZZOLLINI (*FI*). Chiede al Presidente di fissare un termine per la possibilità di riformulare emendamenti o di presentare nuove proposte. (*Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Morando, Calvi e Lusi*).

PRESIDENTE. Precisa di aver ammesso le riformulazioni stante l'accordo tra maggioranza e opposizione; fissa alle ore 18,30 il termine per la presentazione di ulteriori modifiche. Fornisce una precisazione al senatore Albonetti in ordine al parere della Commissione bilancio sull'emendamento 1.150 (testo 2).

Il Senato approva l'emendamento 1.31.

MALAN (*FI*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.800, di cui chiedo la votazione nominale, e sottolineo che il Governo dovrebbe occuparsi dell'efficienza della sanità piuttosto che dell'attività intramuraria dei medici. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.800. È quindi respinto l'emendamento 1.28.

POLLEDRI (*LNP*). Ritira l'emendamento 1.29, che trasforma nell'ordine del giorno G1.200 (*v. Allegato A*), che impegna il Governo a finalizzare le assunzioni di personale dei Vigili del fuoco al completamento degli organici delle sedi sottodotate e a valutare nel futuro l'opportunità di graduatorie regionalizzate.

VITALI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Calvi ha accolto una ulteriore modifica richiesta dalla Commissione bilancio al testo dell'emendamento 1.1 (testo2). (*v. Allegato A*).

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 1.13 e 1.21 (identico all'1.25). Con separate votazioni sono approvati gli emendamenti 1.14, 1.1 (testo 3)(con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.4 e 1.16), 1.150 (testo 2), 1.41 (testo 2) (con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.600) e 1.42. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore POSSA (FI), è respinto l'emendamento 1.6 (identico agli emendamenti 1.7, 1.17, 1.20, 1.24 e 1.30).

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 1.19 e 1.18 sono stati trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G1.102 e G1.101.

BENVENUTO (*Ulivo*). Ritira gli emendamenti 1.38, 1.9 e 1.40.

TREU (*Ulivo*). Ritira l'emendamento 1.39.

ADRAGNA (*Ulivo*). Ritira l'emendamento 1.37.

CAPELLI (*RC-SE*). Ritira l'1.43.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.46 è improcedibile.

VALENTINO (*AN*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.900 che, prorogando il mandato dei giudici onorari aggregati per la definizione delle cause civili pendenti, arreca sensibili vantaggi all'amministrazione della giustizia.

CASTELLI (*LNP*). Aggiunge la firma all'emendamento 1.900, che contribuisce positivamente al funzionamento di un settore duramente colpito dalla finanziaria, e ne chiede la votazione nominale.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.900.

PRESIDENTE. Accoglie la richiesta di accantonamento dell'emendamento 1.901.

VITALI, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G1.100, G1.101 e G1.102. Invita a ritirare l'emendamento 1.0.3, diversamente il parere è contrario.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Accoglie gli ordini del giorno G1.100, G1.101 e G1.102 e condivide il parere del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 1.0.3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, un parere condizionato sull'articolo 2 e parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.6, 2.22, 2.9, 2.19, 2.5, 2.14, 2.24, 2.2, 2.26, 2.501 e 2.500.

VITALI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché delle proposte 2.16 e 2.17; diversamente esprime parere contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.100, 2.101, 2.4 e 2.20. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 2.21, 2.8, 2.12, 2.10, 2.1, 2.11 e 2.26.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Accantona gli emendamenti 2.22 (testo 2) e 2.20 (testo 2). Gli emendamenti 2.6, 2.9, 2.14 (identico al 2.24), 2.26, 2.501 e 2.500 sono improcedibili.

Con distinte votazioni il Senato approva gli emendamenti 2.100, 2.101 e 2.4. Il Senato respinge gli emendamenti 2.21, 2.8 (identico al 2.12), 2.10, 2.1, 2.16, 2.17 e 2.11.

BENVENUTO (*Ulivo*). Ritira l'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli articoli 3 e 3-*bis* e degli emendamenti ad essi riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 3.2, 3.0.4, 3.500, 3.501, 3-*bis*.0.3 e 3-*bis*.0.4.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). L'emendamento 3.2 salvaguarda i diritti di indennizzo nell'ambito dei processi di espropriazione disciplinati dall'articolo 3.

DE ANGELIS (*AN*). Con riferimento all'emendamento 3.4, sottolinea che a seguito di due pronunzie della Suprema corte la proroga degli espropri legati alla ricostruzione dopo il terremoto in Irpinia del novembre 1980 è illegittima e precisa che gli oneri processuali nei contenziosi pendenti sono a carico di un consorzio di cooperative, non già dello Stato. (*Applausi del senatore Losurdo*).

MARTINAT (AN). L'emendamento 3.5 è finalizzato ad evitare il rischio che una condanna della Corte europea di giustizia determini una grave sanzione economica ai danni dell'Italia ed una paralisi del sistema autostradale.

VITALI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 3.3, 3.9, 3.2, 3.500, 3.10, 3.501, 3.5, 3.6, 3.0.3 e 3.0.102, diversamente il parere è contrario. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 3.4 (testo 2). Esprime parere contrario sugli emendamenti 3.0.4 e 3-bis.0.3 e parere favorevole sugli emendamenti 3.150, 3.13 e 3.0.20 e 3-bis.0.2 (identico al 3-bis.0.5), nonché sugli ordini del giorno G3.201 e G3-bis.100. Ritiene assorbiti gli emendamenti 3.0.100, 3.0.102, 3.0.103 e 3-bis.0.4

PRESIDENTE. Oltre all'emendamento 3.4 (testo 2), vengono accantonati gli emendamenti 3.0.1 (testo 2), 3-bis.1 (testo2), 3-bis.0.2 e 3-bis.0.5.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Condivide il parere del relatore e accoglie gli ordini del giorno G3.201 e G3-bis.100.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 3.3 (con preclusione della seconda parte e dell'emendamento 3.9). Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, chiesta dal senatore BARBATO (Misto-Pop-Udeur), è quindi respinto l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Ricorda che gli emendamenti 3.500 e 3.501 sono improcedibili.

Il Senato respinge l'emendamento 3.10. È quindi approvato l'emendamento 3.150.

GRILLO (FI). Sottoscrive l'emendamento 3.5 in materia di concessioni autostradali.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore MARTINAT (AN), il Senato respinge l'emendamento 3.5. Il Senato respinge l'emendamento 3.6 e approva gli emendamenti 3.13 e 3.0.20.

NEGRI (Aut). Ritira l'emendamento 3.0.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G3.200 (*v. Allegato A*), che si intende accolto dal Governo e non verrà pertanto posto ai voti.

BERSELLI (AN). Trasforma nell'ordine del giorno G3-bis.200 gli emendamenti 3-bis.0.3 e 3-bis.0.4.

VITALI, *relatore*. Esprime parere favorevole sull'ordine del giorno e sul successivo G3-bis.100.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Accoglie l'ordine del giorno G3-bis.200 (v. *Allegato A*) e l'ordine del giorno G3-bis.100.

VITALI, *relatore*. Correggendo l'avviso precedentemente espresso, esprime parere favorevole sull'emendamento 3.4 (testo 2), a condizione che vengano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alla procedura di esproprio».

PRESIDENTE. L'emendamento è comunque accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario *ex* articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 4.1, 4.3 e 4.0.500.

VITALI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 4.2, 4.502, 4.6, 4.5, 4.3, 4.4, 4.0.3 e 4.0.500; altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.500, 4.501, 4.9 e 4.10.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprime parere conforme al relatore.

A seguito di distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 4.2 e approva l'emendamento 4.500.

SAPORITO (AN). Chiede che il presentatore illustri il contenuto dell'emendamento 4.501.

VILLONE (Ulivo). L'emendamento in votazione, insieme alla precedente proposta modificativa 4.500, pone le condizioni per agevolare il passaggio del personale per la struttura di coordinamento sulle scuole ed ha portata molto limitata.

Il Senato approva l'emendamento 4.501.

RANIERI (Ulivo). Ritira l'emendamento 4.502.

A seguito di distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 4.6, 4.5 e 4.4, ed approva gli emendamenti 4.9 e 4.10.

PASTORE (FI). Ritira l'emendamento 4.0.3.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.3 e 4.0.500 sono improcedibili. Passa all'esame degli articoli 5, 6 e 6-bis e degli emendamenti ad essi riferiti. Ricorda che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'arti-

colo 81 della Costituzione, parere condizionato sull'articolo 6 e sugli emendamenti 6.55, 6.0.380 (testo 2) e 6-*bis*.0.100 e parere contrario sugli emendamenti 6.21, 6.27, 6.48, 6.49, 6.68, 6.74, 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.41, 6.36, 6.42, 6.69, 6.49, 6.50, 6.8, 6.73 (limitatamente al capoverso 8-*sexies*), 6.501 e 6-*bis*.0.9.

VITALI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 5.1, 6.54, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.26, 6.56, 6.27, 6.48, 6.28, 6.500, 6.502, 6.49, 6.50, 6.29, 6.57, 6.58, 6.68, 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.35, 6.41, 6.36 (identico agli emendamenti 6.42, 6.37 e 6.40), 6.46, 6.47, 6.52, 6.53, 6.62, 6.60, 6.65, 6.69, 6.76, 6.63, 6.501, 6-*bis*.0.2, 6-*bis*.0.13 e 6-*bis*.0.9; altrimenti il parere è contrario. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.2 (testo 2), 6.44, 6.100, 6.800, 6.101, 6.1, 6.102, 6.7, 6.51 (testo 2), 6.61, 6.103, 6.0.380 e 6-*bis*.0.100 (testo 2). Ritira gli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.74. Chiede l'accantonamento degli emendamenti 6.55 (testo 2) e 6.73 (testo 2).

PRESIDENTE. Ne dispone l'accantonamento assieme all'emendamento 6-*bis*.0.100 (testo 2).

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

EMPRIN GILARDINI (RC-SE). Aggiunge la firma all'emendamento 6.75.

A seguito di distinte votazioni, il Senato respinge l'emendamento 5.1, e approva l'emendamento 5.2 (testo 2).

MENARDI (AN). Trasforma l'emendamento 5.0.1 nell'ordine del giorno G5.300. (*v. Allegato A*).

VITALI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G5.300.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 6.21, 6.27 e 6.48 sono improcedibili.

A seguito di distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 6.54 a 6.500.

CARRARA (FI). Dichiaro il voto contrario del Gruppo sull'emendamento 6.44 determina una disparità territoriale, impedendo la proroga dei contratti dei concessionari di energia idroelettrica nelle Province di Trento

e Bolzano. Invita il relatore e il rappresentante del Governo a considerare la possibilità di erogare congrui risarcimenti, in caso di approvazione della proposta modificativa.

POLLEDRI (*LNP*). La modifica in esame produrrà notevoli effetti negativi sulle quotazioni delle azioni di aziende del settore elettrico detenute da migliaia di piccoli risparmiatori. L'approvazione dell'emendamento 6.44 comporterebbe l'esproprio di un *asset* dell'ENEL che vale circa un terzo del suo capitale e sembra non tenere nella dovuta considerazione i notevoli oneri sostenuti dall'ente per la messa in sicurezza degli impianti e quelli correlati alla corresponsione dei canoni. Invita il Governo a non sacrificare gli interessi delle aziende e dei cittadini ai ricatti interni alla coalizione. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SAPORITO (*AN*). In Aula il Governo ha espresso un parere in controtendenza con quello dichiarato in Commissione, senza considerare la palese incostituzionalità di un emendamento che di fatto attribuisce la potestà sulle concessioni di interesse nazionale alle Province di Trento e Bolzano, aprendo un varco a possibili future rivendicazioni avanzate dalle altre Regioni a statuto speciale. Invita il relatore ed il Governo a riconsiderare la loro posizione.

DIVINA (*LNP*). Interviene in dissenso dal Gruppo, ricordando che la questione è oggetto di confronto da oltre trent'anni poiché il subentro delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle competenze in materia di derivazioni idroelettriche è stato sancito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, che individua un *iter* articolato. Il decreto Bersani, che ha prorogato le concessioni in essere, è incorso in una procedura di infrazione comunitaria per violazione dei principi della libera concorrenza. L'emendamento, che sottoscrive, consente agli attuali concessionari di giungere alla scadenza della concessione e prevede poi il subentro delle Province autonome di Trento e Bolzano. (*Applausi dai Gruppi Aut e Misto-IdV*).

PETERLINI (*Aut*). Ringrazia i senatori che hanno sottoscritto l'emendamento, in particolare il senatore Divina. Ricostruisce la complessa vicenda normativa che caratterizza la questione della scadenza delle concessioni idroelettriche, sottolineando come la proroga di dieci anni prevista dalla finanziaria 2006 non potesse valere per le gare indette dalla Provincia autonoma sulla base della precedente normativa che consentiva la differenziazione dei termini.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo conferma il parere favorevole all'emendamento. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

BUTTIGLIONE (UDC). La norma di cui all'emendamento 6.44 è incompatibile con gli obblighi assunti dal Governo in sede comunitaria. In materia di concessioni idroelettriche è stata infatti raggiunta in sede comunitaria una soluzione concordata, che verrebbe disattesa dall'eventuale accoglimento della norma, con conseguente rischio di dare avvio ad una procedura di infrazione ed a una onerosa condanna. (*Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN*).

BATTAGLIA Antonio (AN). La questione trae origine dalla riforma del Titolo V, che ha affidato alle Regioni gran parte delle competenze in materia di energia; materia che, al contrario, dovrebbe essere riservata alla competenza dello Stato. (*Applausi dal Gruppo AN*).

FERRARA (FI). Richiama l'attenzione sui rischi sottesi all'emendamento, che potrebbe trovare applicazione anche nelle altre realtà regionali a statuto speciale con conseguenti rilevanti effetti di natura economica e di programmazione industriale. Il Governo ha espresso parere favorevole con leggerezza e disinvoltura. Chiede la votazione nominale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva l'emendamento 6.44.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.502 è stato ritirato.

VITALI, *relatore*. Ritira l'emendamento 6.100.

MAZZARELLO (Ulivo). Stante la necessità di concludere a livello comunitario la riforma dell'autotrasporto, chiede al relatore di modificare l'emendamento 6.800 spostando la scadenza al 30 giugno 2007, per dare modo di terminare la procedura avviata.

VITALI, *relatore*. Accoglie il suggerimento e modifica l'emendamento nel senso indicato. (*v. Allegato A*).

MORANDO (Ulivo). Occorre valutare il testo dell'emendamento dal punto di vista finanziario.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.800 (testo 2) è pertanto accantonato. Dichiara improcedibili gli emendamenti 6.49, 6.50, 6.68, 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.41, 6.36, 6.42, 6.69, 6.501 e 6-bis.0.9. L'emendamento 6.30 è stato ritirato.

All'esito di distinte votazioni il Senato respinge gli emendamenti 6.29, 6.57, 6.58, 6.35, 6.37 (identico all'emendamento 6.40), 6.46 e 6.47 mentre approva gli emendamenti 6.101, 6.1, 6.102, 6.7 e 6.51 (testo 2).

SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*). Mantiene l'emendamento 6.52 e chiede sia votato con il sistema elettronico. Intende infatti richiamare l'attenzione sulla valenza dei medicinali omeopatici e antroposofici sia dal punto di vista economico che scientifico. Nonostante lo scarso interesse mostrato dal legislatore, a tale settore si rivolge infatti un gran numero di cittadini traendone documentato giovamento.

Con votazione nominale elettronica, è approvato l'emendamento 6.52. È altresì approvato l'emendamento 6.61 mentre sono respinti gli emendamenti 6.53 e 6.62.

POLLEDRI (*LNP*). Dichiaro il voto a favore dell'emendamento 6.60 e ne chiedo la votazione con il sistema elettronico. Con il prolungamento del periodo transitorio delle concessioni della distribuzione del gas si consentirebbe ai Comuni il completamento delle gare.

Con votazione nominale elettronica, è quindi respinto l'emendamento 6.60. Sono altresì respinti gli emendamenti 6.65, 6.76, 6.63, mentre risulta approvato l'emendamento 6.103.

VITALI, *relatore*. Modifica l'emendamento 6.0.380 (testo 2) nel senso indicato dalla Commissione bilancio (*v. Allegato A*).

È quindi approvato l'emendamento 6.0.380 (testo 3) mentre è respinto l'emendamento 6-bis.0.13.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

VITALI, *relatore*. È favorevole all'accoglimento dell'emendamento x1.100 nonché dell'x1.101 (testo 2), del quale propone la soppressione del comma 1-ter.

MARINO (*Ulivo*). Modifica l'emendamento nel senso suggerito dal relatore (*v. Allegato A*).

Il Senato approva gli emendamenti x1.100 e x1.101 (testo 3).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

GARRAFFA (*Ulivo*). Sollecita lo svolgimento dell'interrogazione relativa all'uso delle risorse da parte della GESAP, la società che gestisce i servizi aeroportuali dell'aeroporto Falcone-Borsellino.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 2

PRESIDENTE. Sospende brevemente la seduta per consentire il conteggio delle schede da parte dei senatori segretari.

La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 20,16.

Risultato di votazioni

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di diniego dell'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di Ministro della giustizia pro-tempore, e degli altri coindagati.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

MALAN (FI). Sollecita lo svolgimento dell'interpellanza 2-00141 che richiama l'attenzione del Governo sull'anomala situazione di Mario Sgaramella, in stato di carcerazione preventiva da 55 giorni per un'accusa di calunnia fondata sull'aver riferito informazioni che non sono mai state vagliate attentamente dalla magistratura. Auspica che sulla vicenda il Ministro della giustizia voglia far luce. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. La Presidenza si attiverà in tal senso.

Per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata

STRANO (AN). Richiama l'attenzione sull'assenza in Senato del *question time*, strumento che avvicina le istituzioni ai cittadini anche grazie alla diretta televisiva, e sollecita la Presidenza ad affrontare la questione.

PRESIDENTE. La questione è stata discussa in Conferenza dei Capi-gruppo. Si attendono le indicazioni dai Gruppi in ordine all'oggetto del *question time*, in base al quale prendere contatti con il Governo e richiedere la diretta televisiva.

Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. *Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di giovedì 15 febbraio.

La seduta termina alle ore 20,26.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,31*).
Si dia lettura del processo verbale.

D'AMICO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,34*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1293) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1293, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha integrato la relazione scritta ed è stata presentata una questione pregiudiziale.

Avverto che, come già annunciato all'Assemblea, immediatamente dopo il voto sulla questione pregiudiziale si passerà alla votazione del documento IV-*bis*, n. 2 della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Riprendiamo gli interventi sulla questione pregiudiziale.

* VILLONE (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*Ulivo*). Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto contrario del Gruppo sulle pregiudiziali illustrate. Abbiamo ascoltato gli argomenti dei colleghi, in parte concernenti profili che possiamo definire di necessità ed urgenza – e che negavano quindi, in realtà, i presupposti del decreto-legge – e in parte attinenti a profili di costituzionalità ulteriori e diversi. Ovviamente darò una valutazione complessiva su quelle che mi sembrano le questioni di più generale portata.

Anzitutto viene censurata l'eterogeneità del decreto-legge. Rispondo a questo dicendo che ogni anno viene adottato un decreto «mille proroghe». Siamo, in realtà, perfino di fronte ad un nome che è tralaticio, come l'editto del pretore nel diritto romano. Non a caso c'è un «mille proroghe» ogni anno.

È un decreto che risponde all'esigenza di compattare un insieme di questioni, anche assai diverse, ma tutte accomunate dal profilo di avere un elemento di temporalità come connotazione qualificante. Certo – lo comprendo –, può darsi che non sia una buona prassi, ma di sicuro è, appunto, una prassi. Può darsi che sia una prassi che denota anche una disfunzione di sistema – è possibile –, ma non è un caso certo che ogni anno Governi diversi, di colore diverso, abbiano avuto ciascuno il cosiddetto decreto mille proroghe.

Credo, tra l'altro, che quest'anno il prodotto che uscirà da quest'Aula sia più focalizzato sulle proroghe, anche per un atteggiamento più rigoroso che si è avuto sugli emendamenti (sul quale apprezzo l'indirizzo stamattina manifestato dalla Presidenza), che per altro non sono oggetto della nostra valutazione in questo momento.

Si censura il fatto che, nell'ambito di questo complessivo disegno di proroghe, ci siano singole norme che non sono proroghe, o che si proroghino termini già scaduti. Questi, in particolare, sono due profili oggi evidenziati mi pare dal collega Pastore.

Sul primo punto c'è però da dire che nessun decreto-legge, e nessun atto in generale, si ritiene possibile che venga in ogni sua parola, in ogni suo rigo, segnato dalla stretta aderenza a quella che è la connotazione ge-

nerale del testo. Certamente in un decreto-legge non ogni parola ha il requisito della necessità e dell'urgenza; allo stesso modo, in questo decreto non ogni rigo ha tecnicamente a che fare con il superamento di un termine, la decorrenza di una data. L'importante è che, nell'insieme e in maniera assolutamente prevalente, l'atto abbia quella connotazione.

È così che noi possiamo spiegare che ci siano (e ritenere accettabile che ci siano) delle proroghe di termini già scaduti e, quindi, come tali, tecnicamente non sono prorogabili. In un caso di questo genere, in realtà, la legge (il decreto, nella specie) che sopravviene assume l'avvenuto decorso del termine come un fatto sul quale innesta una disciplina normativa nuova. Quindi, in realtà, in questo caso ci troviamo di fronte ad una di quelle ipotesi in cui, nell'ambito di un testo complessivamente volto alle proroghe, abbiamo un qualcosa che proroga, da un punto di vista tecnico, non è.

Signor Presidente, su singole questioni che mi sembra abbiano portata generale mi trattengo brevemente. È stato posto in specie un problema sui direttori degli istituti del CNR che vengono prorogati fino ad una certa data sospendendosi, contestualmente, le procedure concorsuali. Non mi sembrano decisive le considerazioni che siano termini non previsti da previsione legislativa: è un rilievo esclusivamente formale che certamente non assume un peso significativo.

Noi possiamo non considerare, in questo caso, che la norma va spiegata in relazione al riordino del CNR. Infatti, non a caso, il comma in oggetto fa esplicito riferimento al riordino del CNR e, allora, il senso della sospensione delle procedure si trova guardando, appunto, alla prospettiva del riordino, rispetto al quale, ovviamente, non si può parlare (ho sentito un collega che oggi poneva questo argomento) di un diritto di qualcuno a sostituire i direttori. Non c'è ovviamente nessun diritto da parte di chicchessia; ci può essere una legittima aspettativa nell'ambito di un quadro di regole dato, ma non c'è alcun diritto tutelabile nei confronti di un quadro che venga ad essere modificato.

Viene poi segnalato un punto dell'articolo 4 relativo al trasporto pubblico locale. Contestualmente – è vero – vi è sui servizi pubblici locali un importante disegno di legge *in itinere*, ma ciò di per sé non contraddice l'opportunità di una proroga; bisognerà verificare che il disegno di legge che sopravverrà non vada a collidere con la norma ora al nostro esame, perché quel provvedimento dovrà mettere ordine e disciplinare complessivamente la materia. Eventualmente, sarà quella la sede nella quale riconsiderare il termine ora stabilito, al di fuori di un quadro complessivo di intervento.

Si richiama un termine scaduto nel 1998. Veniva ricordato ancora stamattina dal collega Pastore, al quale rispondo – come ho già detto – che in questo caso non si tratta di una proroga in senso tecnico, ma di una misura che assume il dato temporalmente definito come fondamento per l'adozione di una disciplina normativa, per la quale è da vedere – questo il collega Pastore in realtà non lo ha detto – se possa effettivamente incidere retroattivamente. Non è detto che sia così. Potrebbe essere, ma

non mi pare che lo si desuma necessariamente dal testo. Potrebbe anche essere una disciplina che si attiva *ex novo*, in modo del tutto innovativo rispetto alla preesistenza. Se poi vi fossero ipotesi di retroattività, bisognerebbe verificare che fossero tali, di per sé stessi, da determinare profili di incostituzionalità.

Quindi, non credo, signor Presidente, che siano conclusivi gli argomenti posti dai colleghi. Certo, si tratta di valutazioni che possono essere legittimamente avanzate nei confronti di un testo particolarmente complesso e che, quindi, come tale – e come sempre accade –, per la molteplicità dei profili che in esso si affrontano, può sollevare dubbi e perplessità. Tuttavia, non mi pare che vi siano nelle argomentazioni avanzate elementi che possano orientarci nel senso dell'accoglimento delle pregiudiziali e, dunque, dell'interruzione dell'*iter* di formazione di questo provvedimento.

Tra l'altro, quale considerazione di chiusura, credo che il lavoro svolto dalla Commissione, pur non essendo oggetto della valutazione che qui facciamo, sia un indizio significativo del fatto che si sia ben lavorato su questo testo e che alla fine vi sia un'ampia misura di condivisione nel suo complesso. Come sempre accade, sui singoli punti possono ben esserci elementi di contrasto o perplessità. Ribadisco che non sono tali da indurci a una valutazione negativa.

Pertanto, confermo il parere favorevole del Gruppo dell'Ulivo sul testo del provvedimento al nostro esame e preannuncio il voto contrario alla pregiudiziale di costituzionalità avanzata dai senatori Pastore e Possa.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la questione pregiudiziale, avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Pastore e Possa. Prego i senatori di prendere posto, per favore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Invito i senatori segretari, anche quelli «fuori servizio», a dare una mano a controllare la votazione. Anche i senatori Malan e Ladu.

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	280
Senatori votanti	279
Maggioranza	140
Favorevoli	129
Contrari	149
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Seguito della discussione del documento:

(Doc. IV-bis, n. 2) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di Ministro della giustizia pro tempore, nonché dei signori Marco Preioni, Daniela Bianchini, Fausto De Santis, Alfonso Papa, Monica Tarchi, Settembrino Nebbioso e Alberto Uva (Votazioni a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea) (ore 16,45)

Approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. Non occorrendo attendere il trascorrere dei 20 minuti di cui all'articolo 119 del Regolamento, in quanto le operazioni di voto resteranno aperte, passiamo al seguito della discussione del Documento IV-bis, n. 2, recante: «Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di ministro della giustizia *pro tempore*, nonché dei signori Marco Preioni, Daniela Bianchini, Fausto De Santis, Alfonso Papa, Monica Tarchi, Settembrino Nebbioso e Alberto Uva, ciascuno *in parte qua*, per i reati di cui agli articoli 110 e 323 del codice penale (abuso d'ufficio)».

Nella seduta antimeridiana si è esaurita la fase della discussione e delle dichiarazioni di voto.

Ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 8-bis, del Regolamento, il risultato delle votazioni che ora effettueremo non sarà immediatamente proclamato in quanto i senatori che non abbiano potuto partecipare a questo voto elettronico, né a quelli successivi, potranno comunicare il proprio voto ai senatori segretari che ne prenderanno nota in apposito verbale. La procedura rimarrà aperta sino alle ore 19,30.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di ministro della giustizia *pro tempore* (Doc. IV-bis, n. 2).

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

(Dagli schermi elettronici in Aula risultano illuminate quasi esclusivamente luci verdi. Applausi dai banchi del centro-destra e del senatore Bodini).

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo solo per ringraziare l'Assemblea per questo voto e per dichiarare che non ho partecipato alla votazione che mi concerneva. Voterò, invece, a favore per gli altri soggetti, essendo convinto della loro buona fede.

LEONI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONI (*LNP*). Signor Presidente, sono arrivato in Aula di corsa e il mio voto doveva essere favorevole, mentre, erroneamente, mi sono astenuto.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Marco Preioni (*Doc. IV-bis*, n. 2).

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti della signora Daniela Bianchini (*Doc. IV-bis*, n. 2).

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Fausto De Santis (*Doc. IV-bis*, n. 2).

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Alfonso Papa (*Doc. IV-bis, n. 2*).

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti della signora Monica Tarchi (*Doc. IV-bis, n. 2*).

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Settembrino Nebbioso (*Doc. IV-bis, n. 2*).

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare la concessione dell'autorizzazione a procedere nei confronti del signor Alberto Uva (*Doc. IV-bis, n. 2*).

I senatori che intendono negare l'autorizzazione, e quindi concordano con la proposta della Giunta, voteranno sì.

I senatori che intendono concedere l'autorizzazione a procedere voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Non procedo alla proclamazione dei risultati, che saranno registrati dai senatori segretari; ad essi saranno aggiunti i voti espressi dai senatori che, non avendo partecipato alla votazione, interverranno successivamente in questa seduta dichiarando il proprio voto ai senatori segretari.

Ricordo nuovamente che i senatori che non abbiano potuto partecipare alle votazioni elettroniche potranno comunicare i propri voti ai senatori segretari che ne prenderanno nota in appositi verbali; la procedura rimarrà aperta sino alle ore 19,30.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293 (ore 16,55)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Marcora. Ne ha facoltà.

MARCORA (*Ulivo*). Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, mi soffermerò brevemente su un solo punto di questo complesso provvedimento, molto composito. Il punto è quello di cui ha già parlato il senatore Possa questa mattina presentando una pregiudiziale; si tratta dell'articolo 1, comma 5, dove si dice: «In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente (...) restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi».

Questa è una norma davvero molto interessante. (*Brusìo*).

PRESIDENTE. Scusi, senatore Malan. Vi prego, colleghi! Il brusìo è eccessivo. Vada avanti, senatore Malan.

MALAN (*FI*). Grazie, signor Presidente.

Dicevo che è una norma davvero interessante perché l'articolo n. 33 del decreto-legge n. 223 del 2006 – il cosiddetto decreto Bersani – abolisce per i pubblici dipendenti la possibilità di permanenza in servizio oltre il sessantasettesimo anno di età; questa è stata presentata dal ministro Bersani come una misura tendente a favorire un ricambio anche generazionale.

Dunque, evidentemente è una norma particolarmente importante che volutamente il Governo ha adottato con un decreto-legge, cioè un provvedimento che è in sé di straordinaria necessità ed urgenza (altrimenti sarebbe incostituzionale); ha ritenuto che fosse straordinariamente necessario ed urgente impedire la possibilità ai dipendenti pubblici di restare in servizio oltre il sessantasettesimo anno di età.

Anche al personale del CNR evidentemente si applicano questi limiti ed è probabile che sia particolarmente auspicabile un ricambio generazio-

nale anche al suo interno. Pertanto, il CNR, in attuazione di quella norma, ha avviato le procedure per i concorsi, i quali, poiché daranno la possibilità di rimanere in servizio per cinque anni, presumibilmente escluderebbero coloro che al momento del concorso hanno più di 62 anni di età.

Quella norma viene ora cancellata con un altro provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza, cioè un decreto-legge (poiché se non fosse di straordinaria necessità ed urgenza sarebbe incostituzionale), solo per il CNR. Difficile capire questo avanti e indietro del Governo.

Ricordo che ad entrambi i voti ha partecipato... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Senatore Malan, mi scusi se la interrompo. Lei è abituato a parlare comunque, ma non è possibile che negli scranni dell'Aula, là in alto, si continui a parlare in questo modo! Chi vuole ascoltare ha il diritto di farlo. Ci si può accomodare anche fuori dall'Aula.

Prego, senatore Malan.

MALAN (*FI*). Grazie, signor Presidente.

Dicevo di questo *stop and go*, questo contraddirsi del Governo, che prima con un provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza impedisce ai pubblici dipendenti, dunque anche ai dirigenti del CNR, di rimanere in servizio oltre i 67 anni e dopo pochi mesi cambia idea e con un altro provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza torna a permettere questa possibilità.

Ebbene, giova sapere che ad entrambi i voti ha partecipato anche il presidente del Consiglio Romano Prodi. Giova anche sapere che tra coloro che vengono beneficiati da questa norma c'è il professor Franco Prodi, il quale, oltre ad essere omonimo del Presidente del Consiglio, è anche suo fratello e si trova così nella fortunata circostanza, per un provvedimento preso e a termini scaduti, di poter rimanere al suo posto di dirigente del CNR.

È un fatto davvero notevole. Il senatore Quagliariello ha presentato, con la firma di parecchi altri colleghi, fra i quali quella del sottoscritto, un'interrogazione al riguardo, ma credo sia da sottolineare questo passo del provvedimento che andiamo a discutere, poiché, se c'è un conflitto di interesse, qui è davvero macroscopico.

Quando nel primo provvedimento, il 4 luglio scorso, si decise di limitare a 67 anni di età la possibilità di rimanere in servizio per i dipendenti pubblici, il ministro Bersani parlò di ricambio generazionale. Il professor Franco Prodi ha incarichi dirigenziali nel CNR dal lontano 1967, quindi da quarant'anni. Grazie a questo provvedimento di straordinaria necessità ed urgenza del Governo potrà ancora restare per un tempo indefinito a ricoprire tale posizione: alla faccia del ricambio generazionale e del conflitto di interessi! *En passant*, ricordo che il professor Franco Prodi compirà a 67 anni l'anno prossimo e dunque, trattandosi di concorsi che danno luogo ad una permanenza di cinque anni, sarebbe escluso dalla procedura concorsuale avviata; con questa norma, invece, potrà restare in ser-

vizio, dando il suo sicuramente prezioso apporto alla ricerca scientifica nel nostro Paese.

Giova, infine, sottolineare che il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame, non solo abolisce il limite di età di 67 anni, ma addirittura sospende le procedure concorsuali fino al 30 giugno 2007 destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

Abbiamo già sottolineato la contraddizione esistente tra quanto il Governo ha deciso nel luglio scorso e quanto ha stabilito alla fine di dicembre contraddicendosi completamente sul problema degli ultrasessantasettenni che restano nella pubblica amministrazione. In questo caso, notiamo addirittura una contraddizione nello stesso comma, dato che in esso si stabilisce che venga prorogato il termine per restare in servizio al 30 giugno 2007 e che sia differita la procedura per attuare i concorsi sempre al 30 giugno, per cui è chiaro che il 1° luglio non saranno stati espletati i concorsi, che pertanto verranno ritardati chissà quanto, con la evidente impossibilità di accesso per nuove generazioni di ricercatori, persone ad esempio che non siano da quarant'anni ai vertici di questo istituto, di cui tanto si parla e per le quali poco si fa (mi riferisco naturalmente all'attività del Governo), con conseguente lesione del buon senso, della legge sul conflitto di interessi, di una legge da poco approvata e anche di un minimo di decenza, perché francamente approvare un provvedimento così mirato ad una persona, che è fratello del Presidente del Consiglio, è un'ineleganza che ci si poteva risparmiare. *(Applausi dai Gruppi FI e AN).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saporito. Ne ha facoltà.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, desidero svolgere brevemente due osservazioni di carattere generale e poi avanzare proposte anche relative agli emendamenti di cui sono primo firmatario.

Riguardo a questa legge di proroga di termini, che ha la stessa natura delle precedenti e comunque pone sempre il problema della omogeneità della materia, anche noi abbiamo avanzato osservazioni, come hanno fatto altri colleghi, ma devo dire che complessivamente forse essa è meno complicata di quelle degli anni passati.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,06)

(Segue SAPORITO) Tuttavia, lo stesso provvedimento presenta elementi di pericolosità, di cui voglio fare cenno, sotto il profilo generale adottando il parametro costituzionale.

Mi riferisco a quando si propongono norme con le quali si cerca di intervenire per legge in una controversia fra privati cittadini, fra enti privati, e si impone una soluzione che entra negli interessi delle parti in

causa (la parte pubblica entra nell'interesse delle parti in causa private) e comunque si cerca di sostituire anche la decisione giudiziale che ormai è in atto. In materia di espropriazione per i fatti del terremoto del 1980 a Napoli, ad esempio, ci troviamo di fronte ad una controversia fra privati cittadini e un consorzio privato di cooperative e lo Stato interviene per dar ragione al consorzio e imporre ai privati limitazioni dei loro interessi generali.

Si può fare? È legittimo costituzionalmente? Secondo me no. E poiché, in questi ultimi mesi, ci troviamo di fronte sovente a norme che contrastano con i parametri costituzionali, di qualunque tipo e natura, voglio mettere in guardia contro il pericolo di non osservanza dei principi sanciti dalla Carta costituzionale.

Ciò vale anche per altre disposizioni previste nel provvedimento in esame e voglio svolgere una notazione per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione bilancio.

Avevamo presentato un emendamento con cui si chiedeva, per alcuni cittadini vittime di un incidente aereo, la proroga dei termini previsti per la presentazione della domanda per ottenere i contributi previsti per altre categorie. Ebbene, la Commissione bilancio, in questo caso non competente per materia (visto che si chiedeva di riconoscere il diritto a presentare domanda e non soldi), si è espressa in senso contrario. È possibile che la Commissione bilancio possa pronunciarsi nell'attribuzione di un diritto che, ove accolto, può porre problemi di costituzionalità, di copertura finanziaria?.

Questo è un secondo esempio di un modo di legiferare pericoloso che non tiene conto dei parametri costituzionali e dei principi contenuti nel nostro Regolamento.

Signor Presidente, ci siamo limitati a presentare alcuni emendamenti significativi e importanti, per esempio, relativi al CONI. Con tutti i Gruppi di opposizione, ma anche con alcuni rappresentanti della maggioranza, abbiamo presentato due emendamenti, analoghi a quelli presentati in continuazione negli ultimi anni.

Con la privatizzazione del CONI si è stabilita una procedura per il trasferimento dei dipendenti del CONI, appunto, in altri enti – benissimo – che però non si è riusciti a realizzare per difficoltà oggettive. Per quattro, cinque anni si è proceduto perciò con il rinnovo della proroga. Quest'anno non si può perché – si dice – costituisce una spesa. Anche in questo caso mi chiedo come possa costituire una spesa. Quali sono gli elementi di pericolosità che determinano una spesa? Non solo, ci sono delle procedure che nella passata legislatura abbiamo posto in essere per garantire sia questi trasferimenti sia una mobilità onesta ai dipendenti del CONI. Anche questo ora non si può fare. Sinceramente, spero che la Commissione bilancio in merito torni sui suoi passi. Tutti insieme, maggioranza ed opposizione, con l'assenso del relatore e – forse – anche del Governo, abbiamo riformulato la norma che spero in qualche modo possa essere accettata.

Riguardo il punto di forza che il relatore e il rappresentante del Governo hanno posto sulla revisione del Patto di stabilità dei Comuni, non sono contrario a che si faccia questo. Nel modo più assoluto; lo abbiamo detto. In tante sedute abbiamo criticato il Patto di stabilità perché non sono stati interessati Comuni e Province che hanno dovuto subire decisioni per la quali, invece, era necessaria una concordanza, visto che i Comuni, con il Titolo V della Costituzione, sono pari ordinati allo Stato e alla Regione per costituire la Repubblica. Dunque, in qualche modo, devono essere coinvolti nella formulazione delle norme relative al Patto di stabilità.

Benissimo, sono d'accordo, ma bisogna porre tutte le cautele e le precisazioni necessarie perché il Patto non diventi completamente inutile, né si trasformi in un patto di severità. Non vorrei che nella legge finanziaria si stabilisse un Patto che, dopo soli tre mesi, venisse modificato. E in nome di cosa, poi? In nome di qualche novità? Ci deve essere una motivazione che, però, manca. Non siamo, dunque, contrari a rivederlo. Manca, però, una motivazione seria. Il Governo e il relatore ci devono delle spiegazioni.

Mi permetto di fare queste osservazioni nell'ambito della discussione generale del provvedimento perché, a mio parere, si notano taluni momenti di pericolosità. Sono preoccupato perché nelle Commissioni del Senato stiamo assistendo all'insorgere di criteri di legiferare che costituiscono in modo assoluto delle novità.

A tale riguardo, richiamo l'attenzione della Giunta per il Regolamento e del Presidente. Se non abbiamo regole certe nel legiferare, se non diamo garanzie di imparzialità e di motivazione sul modo in cui il Governo il Parlamento prendono decisioni, rischiamo di tenere fuori i cittadini che si vedono, in qualche modo, puniti o favoriti, ma senza una motivazione e, soprattutto, senza il rispetto delle regole che la nostra Costituzione e il Senato richiedono e il Regolamento del Senato impone.

Queste sono le preoccupazioni che volevo esprimere a voi tutti. Mi aspetto da parte del relatore e del Governo una risposta sugli emendamenti che abbiamo rivisto e riformulato. Nel frattempo, ci manteniamo in una posizione di attesa e di contrarietà al disegno di legge in discussione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Possa. Ne ha facoltà.

POSSA (*FI*). Signor Presidente, desidero ritornare sull'obbiettivo del comma 5 dell'articolo 1 di questo provvedimento di legge: il senatore Malan, poc'anzi, ha evidenziato una delle tante storture di questa disposizione; io ne voglio mettere in evidenza un'altra ancora.

La seconda disposizione del suddetto comma introduce un elemento nuovo, cioè la sospensione dell'attività delle commissioni che avrebbero dovuto già da tempo funzionare, in quanto comunque già deliberate prima del 1° gennaio 2007, nonostante quanto prevede la relazione di presentazione del dispositivo in esame (e qui vi è un altro falso). Si sospende, dunque, l'attività di tali commissioni. Qual è l'effetto di questa sospensione? È l'introduzione, colleghi, di un ritardo ulteriore nell'attività del CNR,

perché al 1° luglio sicuramente non saranno nominati i nuovi direttori. Il bando previsto dal consiglio di amministrazione del CNR è complesso: prevede la costituzione, per ciascuno dei 108 direttori degli istituti, di una commissione, la quale deve esaminare le domande – benissimo! – e proporre al consiglio di amministrazione una terna di candidati idonei a subentrare nella direzione di ogni istituto.

Si prevede che il lavoro della commissione richieda almeno tre mesi, perciò se inizierà il 1° luglio, si concluderà il 1° ottobre, al più presto, o anche il 1° novembre. Dopodiché, ciascun candidato della rosa verrà sentito dal consiglio di amministrazione – questo è previsto dal bando – e dovrà presentare un proprio programma. In base alla valutazione e di tale programma e della persona – nonché della personalità – del candidato, avverrà la scelta del consiglio di amministrazione (per 108, moltiplicato per tre candidati): serviranno mesi e mesi, quindi, al più presto, il nuovo *set* di direttori dei 108 istituti di ricerca subentrerà – voglio essere ottimista – il 1° gennaio del 2008. Abbiamo, quindi, introdotto un ritardo grave nel funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche, assolutamente non giustificato.

Il senatore Villone, poc'anzi, nel presentare le proprie controdeduzioni rispetto alla nostra dichiarazione di non costituzionalità del provvedimento in esame e di questa particolare disposizione, ha fatto riferimento al fatto che è in corso un riordino del CNR. Questa stessa parola – «riordino» – viene citata nella presentazione della relazione di motivazione del provvedimento da parte del Governo.

Bene, non è in atto nessun riordino, che quindi non esiste in alcun modo: il CNR è attualmente governato dal decreto legislativo n. 127 del 2003, che ha la piena possibilità di gestire con le proprie disposizioni il funzionamento dell'ente. È in atto solo l'esame di un disegno di legge di riordino, il che, però, non autorizza assolutamente a citare il riordino come se fosse già stato deciso né motiva, perciò, la sospensiva delle procedure concorsuali che ho riferito.

In sostanza, tra i tantissimi abusi che questa norma commette, vi è anche l'utilizzo di un presunto dispositivo di legge di riordino che non esiste assolutamente, introducendo così nel funzionamento dell'ente una gravissima disfunzione ed una lesione del principio di responsabilità del consiglio di amministrazione. Ma com'è possibile, cari colleghi, che in Italia una legge intervenga su un atto importantissimo della gestione del CNR devitalizzandolo?

Siamo un Paese in cui ci si permette di compiere atti abominevoli: certamente questo vuol dire legare le mani ad una gestione che peraltro ha il pieno diritto di essere effettuata a 360 gradi, pretendendo che i gestori e i membri del consiglio d'amministrazione continuino ad avere la piena responsabilità.

Questo, secondo voi, è un modo corretto di legiferare, è un atto che si ispira ad un principio di corretta gestione della pubblica amministrazione? Lascio a voi la risposta. (*Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Polledri. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, oggi è una bella giornata sia perché è San Valentino, e quindi ci auguriamo che tutti abbiano vissuto un momento positivo con le rispettive metà, sia perché finalmente si vota. Avevamo voglia di votare e lavorare, signor Presidente. È un po' che la maggioranza non ci mette in condizioni di lavorare e oggi, finalmente, lavoriamo.

Abbiamo lavorato bene con i colleghi in Commissione. C'è stato un confronto nel quale, signor Presidente, hanno preso atto che i numeri sono un po' risicati e quindi si va in battaglia con un atteggiamento un po' diverso. Su alcuni punti, tuttavia, abbiamo riscontrato un atteggiamento ragionevole che ha permesso di ottenere risultati positivi.

Certo, il buon umore è aumentato quando abbiamo esaminato alcune disposizioni. Sono dei casi, signor Presidente, come, ad esempio, un piccolo piacere ad un parente del Presidente del Consiglio, ma era una proroga di cui sentivamo assolutamente il bisogno. C'è un'altra proroga di cui avvertivamo l'urgenza: le esenzioni relative alla ricostruzione della Valle del Belice. Dobbiamo consegnare a tutti gli italiani e a tutti i padani questa necessità ed urgenza.

Signor Presidente, nutriamo però una serie di dubbi dal punto di vista economico. Per esempio, ci piacerebbe sapere dal Ministro dei trasporti dove andranno a finire i circa 67-68 milioni di euro dell'ENAC e quindi dove è la certezza dell'aspetto contributivo.

Restano aperte poi – e lo dico ai colleghi – altre questioni importanti. La prima, che riguarda il ministro Turco e il presidente Marino, è la questione dei *ticket* sulle prestazioni specialistiche. Colleghi della maggioranza, avete fatto pagare a tutti gli italiani dieci euro per le prestazioni specialistiche sul pronto soccorso e se uno ha la sfortuna di ammalarsi e di dover andare da uno specialista si ricorderà sempre di questo Governo.

Ora però il presidente Marino, con grande astuzia, propone di gettare la palla alle Regioni. Ma cosa fanno il presidente Marino e il Ministro? Danno forse i soldi alle Regioni per pagare i *ticket*? No, i soldi non glieli danno e gli dicono invece di andarseli a cercare. Ebbene, questi soldi non sono due lirette. Per la Regione Lombardia si tratta di 311 milioni di euro. Per la rossa Emilia-Romagna – a proposito, se qualcuno ha visto il presidente Errani ce lo segnali, perché non si sente più – sono 170 milioni di euro. Per la Regione Veneto si tratta di 400 milioni.

Ministro Turco, tra poco lei presenterà un progetto di legge in cui è previsto uno stanziamento di tre miliardi e mezzo di euro. Da questi tre miliardi e mezzo sottraete 811 milioni di euro, eliminando una tassa vergognosa e ingiusta sulla salute. Togliete quella tassa, perché gli italiani vi stanno guardando e ascoltando.

Vorrei passare ora ad un altro argomento. Qui abbiamo degli altruisti, dei Guglielmo Tell che con i soldi dei risparmiatori e degli azionisti vogliono pensare agli affari loro.

Vede, Presidente, vi sono alcune Regioni che purtroppo conoscono il pizzo; ebbene, noi conosciamo qualche volta gli emendamenti. Mi riferisco ad un emendamento presentato da alcuni colleghi di Bolzano che prevede il sequestro per le derivazioni idroelettriche. Stiamo parlando dell'emendamento Peterlini che prevede la cessione delle concessioni idroelettriche nel territorio di Trento e Bolzano, fissandone la scadenza al 2010; questo solamente nel territorio di Bolzano, ovviamente.

Ricordo che dal punto di vista tecnico si aprirebbe una infrazione perché l'Italia si è impegnata con l'Unione Europea ad eliminare il regime delle preferenze. Ma ricordo anche che solamente l'ENEL, per esempio, ha versato 108 milioni di euro per avere queste concessioni perché il passato Governo ha detto: volete il rinnovo? Allora pagate!

Oggi ho sentito una frase molto grave dal collega Peterlini: su questo è d'accordo Prodi. Stiamo parlando di un esproprio che non tocca solamente l'ENEL e l'Edison, come aziende in quanto tali, ma anche i risparmiatori. Voi, con un emendamento, andate a toccare la tasca di milioni di risparmiatori. Questo è l'ennesimo regalo che fate alle cooperative: dopo avergli regalato i distributori, dopo aver previsto esenzioni fiscali, dopo avergli concesso anche le farmacie, adesso gli date anche le derivazioni idroelettriche. Complimenti: togliete sempre ai ricchi per dare, non tanto ai poveri, ma agli stessi ricchi.

Ecco quindi la nostra contrarietà a questo provvedimento, anche se riconosciamo che si sono aperti alcuni elementi di miglioramento e di ragionamento. È una contrarietà determinata.

Vi è un ulteriore emendamento sulle problematiche relative alla messa in sicurezza degli extracomunitari. Sui cittadini diventati recentemente comunitari – mi riferisco ai cittadini della Romania e della Bulgaria – abbiamo presentato un emendamento migliorativo che intende garantire maggiore determinazione e limitazione della norma attualmente vigente, che ha visto anche il favore della Commissione bilancio. Quindi, ci attendiamo un pronunciamento da parte del Governo.

Vi è poi un altro regalo che i contribuenti saranno chiamati a versare: un ulteriore condono nei confronti di più di 100.000 contribuenti che non hanno ancora versato quanto dovuto. Stiamo parlando di fatti riferibili al terremoto del 1990 di Messina e di Catania: un emendamento del presidente Bianco vorrebbe in pratica cancellare tutto il pregresso. Crediamo che il fisco non debba essere invasivo. Se ci sono state delle cartelle pazze, si deve tornare indietro, ma non pensiamo che vi siano cittadini di serie a e di serie b e che quelli di serie b siano sempre i padani, costretti a pagare il 100 per cento delle loro tasse e che non trovano un Governo che possa favorirli, come sta facendo quello attuale con gli altri.

Quindi, invitiamo alla massima attenzione su tre emendamenti: l'emendamento Bianco, che prevede un ulteriore colpo di spugna di centinaia di milioni di euro, che voglio vedere chi pagherà, ma sono sicuro che saranno sempre i miei concittadini del Nord; l'emendamento sui *ticket* (abbiate il coraggio di eliminare il *ticket*, tirando fuori i soldi; se si sa dove prenderli va bene, ma non potete lasciare questo compito alle Regioni);

l'emendamento che prevede il crollo in borsa dei titoli di alcune società quotate, e che ci auguriamo possa quindi vedere un ripensamento del Governo e un voto contrario di questo ramo del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, io interverrò su un punto specifico di questo decreto-legge, in particolare sull'articolo 1, comma 5, il famigerato comma 5. Ebbene, credo che ci troviamo di fronte ad una norma che introduce una sospensione mentre i concorsi sono in svolgimento, secondo una prassi mai prima d'ora attuata in questo Paese. Non era mai accaduto in Italia che un concorso pubblico venisse bloccato nel suo svolgimento, quando già le commissioni erano state costituite e si apprestavano a giudicare i candidati, per evidenti motivi politici.

Bene, credo anzitutto che non sia corretto quanto si è sostenuto e cioè che occorre aspettare l'approvazione del disegno di legge di riforma degli enti di ricerca, che dovrebbe introdurre procedure più trasparenti. Innanzi tutto, perché le commissioni sono composte da commissari di alto livello scientifico, con una reputazione internazionale, spesso sono anche stranieri.

Tra l'altro, le modalità di costituzione di tali commissioni per qualche aspetto rispondono persino alle istanze che il ministro Mussi più volte ha sollevato nell'ambito della discussione con le forze politiche anche di opposizione e cioè sono state costituite sulla base di un'indicazione dei consigli scientifici, che hanno proposto dei nomi sulla base, a loro volta, di un elenco di *referee* internazionali: dunque, con la massima trasparenza delle operazioni.

Ma un simile provvedimento contrasta innanzi tutto con quell'esigenza di ringiovanimento, che non soltanto il decreto, ormai legge, Bersani ha introdotto nel nostro sistema, ma che lo stesso ministro Mussi più volte ha rivendicato per quanto riguarda proprio il governo dei nostri enti di ricerca. Il ministro Mussi più volte ha detto che occorre fare spazio ai giovani, qui invece si procrastina una gerontocrazia.

Non voglio poi fare facile polemica ricordando che uno di questi direttori prorogati è proprio il fratello del Presidente del Consiglio, ma tale provvedimento contrasta anche con le dichiarazioni più volte reiterate di lotta allo *spoils system*. Ebbene, è dall'inizio della legislatura che questo Governo tenta di azzerare i vertici degli enti di ricerca. Aveva cercato di farlo già in occasione del decreto Bersani, poi ci fu quell'emendamento alla legge finanziaria che venne bloccato grazie alla sollevazione di tutto il mondo della ricerca e al duro e forte contrasto dell'opposizione.

Evidentemente l'attuale Governo si trova di fronte ad un sistema della ricerca che non riesce ad amministrare e a governare come vorrebbe. Mi chiedo allora, anche dal punto vista della logica e della funzionalità

del sistema di questi enti e in particolare con riferimento a tale provvedimento e alla funzionalità del CNR: quando il 30 giugno scadranno i direttori di istituto che sono stati prorogati e nel frattempo non si saranno svolti concorsi e non saranno stati individuati dei sostituti, che farà il Governo? Procederà ad un'ennesima proroga? Continuerà a rinnovare sulla base di proroghe politiche il mandato di quei direttori di istituto, oppure getterà nel caos il CNR?

Ecco, di fronte ad un'alternativa di questo tipo – lottizzazione politica o caos – credo che tutte le persone responsabili dovrebbero cassare questa parte del provvedimento, il comma 5 dell'articolo 1, che certamente arreca un grave *vulnus* al nostro sistema e introduce il principio gravissimo, direi eversivo, per cui un Governo con una legge può bloccare un concorso che non riesce a controllare. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amato. Ne ha facoltà.

AMATO (*FI*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non posso che riaffermare quanto ho già avuto occasione di dire nel corso dei lavori della 7ª Commissione: e cioè che questo decreto-legge – cosiddetto mille proroghe – oggi in conversione, adducendo a pretesto la necessità di una serie di proroghe, punta in realtà a bloccare i concorsi nel settore della ricerca. Ciò rappresenta un fatto gravissimo, sul piano politico come su quello più strettamente istituzionale. Anche perché i concorsi rientrano in una procedura amministrativa per cui, se il Governo blocca tale procedura, pone in realtà tutti noi di fronte ad un commissariamento di fatto degli enti interessati.

Sotto questo aspetto il mille proroghe getta, fra l'altro, una luce inquietante su un altro provvedimento ancora all'esame della 7ª Commissione: mi riferisco al disegno di legge delega in materia di riordino degli enti di ricerca.

Il punto più scandaloso di questo decreto-legge è sicuramente il comma 5 dell'articolo 1, che porta un micidiale attacco all'autonomia e al funzionamento del CNR: ossia del nostro più importante ente di ricerca che, per numero di brevetti, è secondo solo alla FIAT. E ricordo qui che, nella relazione al Parlamento sulla gestione del CNR degli anni 2004/2005, la Corte dei conti ha espresso un vivo apprezzamento per i risultati conseguiti dall'attuale consiglio d'amministrazione, sottolineando le conseguenze negative di un eventuale intervento di riordino prima che siano dispiegati gli effetti del decreto legislativo n. 127 del 2003 in fase di applicazione.

Parere, questo, condiviso dal consiglio d'amministrazione, dai direttori di dipartimento e dalla comunità scientifica interna ed esterna all'ente, la quale ha inviato al riguardo una lettera firmata da 700 ricercatori al Ministro dell'università e della ricerca.

Ricordo altresì che, sempre nella suddetta relazione, la Corte dei conti osservava come gli attuali direttori di istituto – che saranno tra i beneficiari del mille proroghe, se questi verrà approvato – sono proprio co-

loro che hanno opposto resistenza al cambiamento e all'azione di rinnovamento generazionale dei direttori di istituto del CNR. E, del resto, tale ostilità al cambiamento, da parte dei direttori di istituto più anziani (per età e carica), è confermata dalla presentazione di ricorsi al TAR del Lazio per l'annullamento dei bandi, che sono ancora in attesa di decisione sul merito dopo l'infruttuosa richiesta di sospensiva dei ricorrenti.

Ma tornando al famigerato comma 5 dell'articolo 1, non posso non rilevare la falsità della motivazione enunciata nella relazione governativa al decreto-legge, la quale recita: «La norma è necessaria al fine di consentire la prosecuzione della funzionalità del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), impedendo un periodo di *vacatio*(...)».

Allo stesso tempo, l'eventuale rinnovo degli incarichi di direzione potrebbe risultare incoerente con l'assetto dell'ente all'esito della fase di riordino». Ebbene, lo ripeto, tutto ciò è falso. Perché il 20 dicembre 2006 gli incarichi erano già stati prorogati fino al 30 giugno 2007 dal consiglio di amministrazione, impegnato dal 2004 ad applicare con successo il decreto legislativo n. 127 del 2003 di riordino del CNR.

Perché le procedure concorsuali per la selezione dei direttori di istituto non sono solo già definite, ma sono anche in fase di espletamento a seguito dei bandi internazionali con termini già scaduti? Perché non esiste una norma di alcun tipo, successiva al decreto legislativo n. 127 del 2003, che disponga il riordino del CNR? Pertanto, la locuzione «in attesa di riordino», contenuta nella motivazione della relazione, rinvia semplicemente *sine die* lo *status quo*, affermando, in definitiva, che si vuole sospendere l'applicazione della legge vigente, per meglio applicare in futuro una potenziale norma di legge, peraltro totalmente *in fieri*. Questo è quanto meno un bizzarro modo di procedere.

La verità, invece, è che è proprio il comma 5 dell'articolo 1 a pregiudicare la funzionalità del CNR, tanto sul piano dell'autonomia che sul piano dei contenuti.

Sul piano del rispetto dell'autonomia, poiché l'intervento proposto ha un impatto negativo sul sistema della separazione delle responsabilità. Approvando il decreto, infatti, il consiglio d'amministrazione del CNR verrà deresponsabilizzato e le sue funzioni saranno invase dal Governo, con il risultato che esso non potrà più essere chiamato a rispondere dei risultati.

Sul piano dei contenuti, infine, perché blocca, nonostante i risultati conseguiti, il cambiamento in atto al CNR. Ricordo, in proposito, che il consiglio d'amministrazione, insediato nel 2004, ha approvato il nuovo quadro organizzativo e regolamentare; ha ridotto il numero, integrandole tra loro, di quelle strutture scientifiche con autonomia di spesa che erano frammentate; ha costituito tutti gli organi di consulenza scientifica e di valutazione; ha istituito 11 nuove strutture dipartimentali con compiti di coordinamento, come previsto dalla normativa vigente, selezionandone i direttori; ha, infine, avviato l'ulteriore riorganizzazione della rete degli istituti distribuita sul territorio e ancora con forti duplicazioni.

Sempre sul piano dei contenuti, perché impedisce il ricambio nella direzione degli istituti. La maggior parte dei direttori scaduti dirige le

strutture da un numero considerevole e ininterrotto di anni (alcuni addirittura da più di 30 anni!), pur in presenza di un limite di due mandati, agitato però negli ultimi anni con riorganizzazioni prevalentemente di facciata, limitate al semplice cambio di denominazione delle strutture stesse.

In terzo luogo, sempre sul piano dei contenuti, perché il blocco del ricambio è in controtendenza rispetto alle scelte generali sulla pubblica amministrazione. La norma del decreto-legge è, di fatto, una norma di deroga immotivata a quei limiti di età, relativi al conferimento di incarichi che comportano funzioni dirigenziali, posti proprio dal cosiddetto decreto Bersani-Visco per tutta l'amministrazione pubblica (ivi inclusi gli enti di ricerca). Con tale norma, ad esempio, circa 30 dirigenti del CNR, che al 31 dicembre 2006 hanno compiuto 67 anni, continueranno a rivestire l'incarico di direttore di istituto. Rimarrà in carica anche il più anziano di questi, il quale ha compiuto 79 anni!

Quarto, sempre sul piano dei contenuti, perché impedisce un aumento di funzionalità derivante dall'effettivo esercizio del tempo pieno. La nuova norma consentirà infatti a professori universitari a tempo pieno di mantenere ulteriormente l'incarico simultaneo di direzione di un istituto del CNR, nonostante questa simultaneità sia in contrasto con la normativa vigente. 30 su 80 dei direttori di istituti prorogati continueranno perciò ad avvalersi di un meccanismo di deroga alle norme che obbligano i professori universitari a mettersi in aspettativa; meccanismo, questo, che faceva parte del precedente quadro regolamentare e che fu eliminato dal decreto legislativo n. 127 del 2003, con la possibilità di essere mantenuto solo transitoriamente.

Infine, sempre sul piano dei contenuti, perché causerà certamente una situazione di grave difficoltà gestionale il 1° luglio, quando scadrà la proroga stabilita dal decreto-legge, senza che sia stato possibile individuare i nuovi direttori di istituto.

In concreto, la proroga prevista da questo decreto-legge determina – rispetto alla proroga per delibera del consiglio d'amministrazione del CNR – un azzeramento dei vincoli sui limiti di età e un rinvio dell'entrata in vigore della obbligatorietà del tempo pieno. Sono due effetti nettamente in controtendenza rispetto a questioni molto attuali, particolarmente sentite dall'opinione pubblica, la quale chiede ringiovanimento dei vertici pubblici e opportunità per i giovani con riferimento specifico al mondo dell'università e della ricerca, così come chiede, altresì, di eliminare i doppi incarichi.

La norma inserita nel decreto-legge in corso di conversione presenta inoltre diversi profili di incostituzionalità, oltre a sostanziare un'evidente interferenza del potere legislativo nelle scelte e negli atti amministrativi di un ente pubblico autonomo (interferenza, questa, ancor più censurabile in quanto si tratta di ente a carattere non strumentale con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, protetta dall'articolo 33 della Costituzione), tanto più che sono del tutto assenti i presupposti di straordinarietà, necessità ed urgenza dell'intervento per decreto-legge, richiesti dall'articolo 77 della Costituzione.

Non sono sostenibili né la necessità, né l'urgenza visto che, come già accennato, il consiglio d'amministrazione del CNR aveva disposto una proroga precedente all'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto-legge in questione. La norma configura pertanto una specie di legge provvedimento, ammessa nel nostro ordinamento solo in via eccezionale e sempre in presenza di situazioni particolari di interesse generale. Nel caso di specie, purtroppo, non si ravvisa alcun interesse generale, bensì solo un consolidamento di singole situazioni personali.

Vedete, onorevoli colleghi, la definizione di mille proroghe, affibbiata al decreto-legge in corso di conversione dal dibattito politico, rimanda per analogia ed assonanza alla figura del millepiedi. Ma, data la logica che ispira tale provvedimento, sarebbe forse meglio parlare di un mille mani: mille mani libere del Governo a danno dell'autonomia della ricerca, per la realizzazione, peraltro, di un disegno di mera conservazione, teso a garantire i supergarantiti di sempre e a rendere ancora più inamovibili gli eterni inamovibili.

Si tratta di un disegno di chiusura corporativa a vantaggio di una certo potere accademico. Un contentino ad alcune baronie universitarie e a qualche clientela elettorale. A danno dei giovani e del bisogno di cambiamento e innovazione del mondo della ricerca. A danno, insomma, dell'Italia e del suo futuro. *(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Polledri).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ricordo ai colleghi che il provvedimento al nostro esame è contingentato. Tenendo conto del fatto che è in discussione da un mese e 16 giorni e dovendo passare nuovamente all'esame della Camera dei deputati, procederei, in fase di replica, a non dare la parola al relatore perché ha già consumato tutto il tempo a sua disposizione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Non ho nulla da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Do ora lettura dei pareri espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti del Governo, esprime, per quanto di propria competenza e ad eccezione degli articoli 2 e 6, parere non ostativo, ai seguenti presupposti:

– che l'articolo 1, comma 1, non abbia implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato né dei bilanci degli Atenei, risultando volto alla salvaguardia della programmazione dei fabbisogni universitari;

– che, con riferimento all'articolo 2, comma 3, non si registrino effetti finanziari negativi in termini di minori entrate sul bilancio dell'anno 2006;

– con riferimento all'articolo 2, comma 4, che vi sia l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie previste a copertura della disposizione;

– che siano esclusi effetti finanziari negativi associati all'articolo 3, comma 3;

– con riferimento all'articolo 3-*bis*, risulti limitata la platea dei beneficiari delle agevolazioni previste e risulti sufficientemente congruo il relativo limite di spesa;

– in relazione all'articolo 4, comma 1, sia fatta salva la realizzazione degli obiettivi di risparmio pubblico previsti dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

– che l'articolo 6, comma 2, disponga una mera proroga temporale e non rechi alcuna ulteriore autorizzazione di spesa relativamente agli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

– che l'articolo 6, comma 4, non comporti oneri aggiuntivi, operando la disposizione nell'ambito delle somme già stanziata per i programmi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286.

Esprime, poi, parere contrario sull'articolo 6, comma 5, nonché parere non ostativo sugli articoli 2 e 6, alle seguenti condizioni, rese ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che al comma 3 dell'articolo 2, le parole: «pari a» vengano sostituite dalle altre: «valutato in»;

– che dopo il comma 3 dell'articolo 2 venga aggiunto il seguente: «3-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

– che venga soppresso il comma 8 dell'articolo 6;

– che al comma 8-*quater* dell'articolo 6 la parola: «determinato» venga sostituita dall'altra: «valutato»;

– che al comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 le parole: «pari a» vengano sostituite dalle altre: «valutato in»;

– che dopo il comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 venga aggiunto il seguente: «8-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-*ter* e 8-*quinquies*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto

di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.1, 1.4, 1.16, 1.38, 1.39, 1.9, 1.37, 1.40, 1.46, 1.41, 2.3, 2.6, 2.22, 2.9, 2.19, 2.5, 2.14, 2.24, 2.2, 2.26, 3.2, 3.0.4, 3-bis.0.3, 3-bis.0.4, 4.1, 6.21, 6.27, 6.48, 6.49, 6.68, 6.74, 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.41, 6.36, 6.42, 6.69 e 6-bis.0.9, 3-bis.1, 4.3, 6.49, 6.50, 6.8, 6.73 (limitatamente al capo verso 8-*sexies*), nonché parere contrario sugli emendamenti 6.9, 6.73 (limitatamente al capoverso 8-*septies*). Esprime altresì parere contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, anche sugli emendamenti 2.501, 2.500, 3.500, 3.501, 4.0.500, 6.501, 1.800, 6.0.380 (limitatamente al comma 4), 1.150 e 1.901. Esprime altresì parere contrario in ordine all'emendamento 6.0.380 (limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 5) e sull'emendamento 1.900. Esprime, infine, parere non ostativo sull'emendamento 1.31 nel presupposto che non abbia implicazioni finanziarie a carico del bilancio dello Stato né dei bilanci degli atenei, nonché sui restanti emendamenti, ad eccezione delle proposte di seguito indicate per le quali il parere è reso a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che all'emendamento 6.55 vengano inserite le seguenti parole: «nei limiti delle risorse finanziarie disponibili»

– che all'emendamento 6-bis.0.100 le parole: «all'adozione» vengano sostituite dalle altre: «all'entrata in vigore»».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sugli emendamenti 6.800, 1.150 (testo 2) e 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8-*septies*. Esprime parere contrario sull'emendamento 6.0.380 (testo 2) a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, siano soppresse le parole: »sino al completamento dei relativi interventi«. Esprime, poi, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8-*sexies*. Esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento 1.1 (testo 2) a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, le parole: »in materia di mobilità« siano sostituite dalle seguenti: »in materia di trattamento economico del personale in mobilità«. Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti».

Comunico, inoltre, che in relazione agli emendamenti presentati al decreto-legge al nostro esame, risultano improponibili, per estraneità all'oggetto del decreto-legge, gli emendamenti 1.26, 1.27, 1.44, 1.19, 1.22, 1.23, 1.32, 1.33, 1.18, 1.3, 1.35, 1.8, 1.700, 1.11, 1.12, 1.34, 1.36, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.500, 1.0.4, 1.0.5, 2.7, 2.13, 2.25, 2.0.1, 2.0.3, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 3.1, 3.14, 3.16, 3.17, 3.8, 3.7, 3.11, 3.12, 3.18, 3.19, 3.0.1, 4.7, 4.1, 4.8, 4.0.3, limitatamente alle lettere b) e c), 4.0.4, 5.0.1, 6.66, 6.67, 6.5, 6.31, 6.6, 6.32, 6.33, 6.2, 6.3, 6.12, 6.70, 6.71, 6.39, 6.75, 6.59, 6.45, 6.64, 6-bis.0.2, 6-bis.0.3, 6-bis.0.4, 6-bis.0.5, 6-bis.0.6, 6-bis.0.7, 6-bis.0.12, 6-bis.0.8 e 6-bis.0.11.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VITALI, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione non ha preso in esame gli ordini del giorno perché li ha ritenuti improponibili.

PRESIDENTE. La Presidenza non ha fatto questa valutazione, senatore Vitali, e li ha ritenuti ammissibili.

VITALI, *relatore*. Allora in questo caso chiedo di poterli esaminare, quindi di accantonarli ed esaminarli successivamente.

PRESIDENTE. D'accordo, li accantoniamo e li esaminiamo successivamente.

MORANDO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*Ulivo*). Signor Presidente, mi scuso, ma non vorrei fare la parte di quello che crea problemi, come ammetterà anche lei. Mi informano però dalla Commissione che sono state appena presentate riformulazioni di emendamenti su cui abbiamo espresso pareri contrari.

Allora, dal momento che si tratta di questioni piuttosto complesse, le chiederei una sospensione, anche se so che i colleghi non apprezzeranno la mia richiesta, però non so cosa farci; dovremo poi discutere *a latere* se sia possibile mettere la Commissione bilancio sistematicamente in questa situazione. Ho convocato la Commissione bilancio adesso, alle ore 17,55. Credo di impiegare non più di dieci minuti. Tuttavia, dieci minuti ci vogliono per poter fare una valutazione su degli emendamenti complessi, che sono stati riformulati; il Governo avrebbe presentato finalmente le relazioni tecniche, che da due giorni sto richiedendo per fare in modo che si possa formulare un parere documentato.

Mi dispiace, quindi, ma le chiedo dieci minuti di sospensione per poter riunire la Commissione. In caso contrario, sarei costretto a fare una valutazione – come dire – personale che credo sia non consigliabile nella situazione data.

PRESIDENTE. Senatore Morando, tenuto conto della complessità dei pareri di cui ho dovuto dare lettura e della difficoltà che, credo, abbia trovato sul suo percorso la Commissione, temo di non poter accedere alla sua richiesta. Mi segnalerete, nel corso dell'esame, gli emendamenti e li accantoneremo; del resto, credo che di queste riformulazioni ce ne saranno diverse, così a fine seduta le affrontate tutte in un'unica soluzione e procediamo finalmente con i nostri lavori.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, l'emendamento 1.800 interviene sul decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, più volte modificato e l'ultima volta modificato con il decreto cosiddetto Bersani del luglio scorso. Si tratta di questo: i medici che esercitano negli ospedali pubblici possono, in alternativa allo svolgimento di un'attività a tutti gli effetti esterna rispetto all'ospedale, svolgere un'attività di carattere libero professionale, ma all'interno dell'ospedale stesso; all'interno da un punto di vista, in teoria, anche fisico, cioè intramurario, cosiddetto *intramoenia*.

Tuttavia, poiché gli ospedali hanno già difficoltà notevoli a garantire un'assistenza adeguata e strutture adeguate e in molti casi non riescono neppure a garantire strutture adeguate per l'attività a tutti gli effetti pubblica, da diversi anni sono state adottate proroghe e si è data la facoltà a quei medici di esercitare anche al di fuori delle strutture ospedaliere, ma – diremo così – per conto dello stesso ospedale dal quale dipendono.

All'ospedale va una percentuale anche rilevante di quanto i medici incassano. Questi, non avendo una partita IVA, non possono detrarre le spese. Grazie al fatto che questi medici possono esercitare al di fuori dell'ospedale pubblico, abbiamo due conseguenze pratiche: intanto, l'ospedale non deve spendere soldi per realizzare le strutture nelle quali i medici fanno visite ulteriori rispetto al loro normale lavoro ospedaliero, che invece vengono mantenute a spese dei medici stessi o di altre strutture; poi, l'ospedale incassa del denaro dall'attività intramuraria allargata.

Francamente, non vedo ragione per impedire il proseguimento di questo tipo di attività. Tuttavia, il decreto cosiddetto Bersani ha stabilito che entro, e non oltre, il 31 luglio 2007 tutte le strutture ospedaliere dovranno adeguarsi in modo da consentire ai medici di esercitare questa attività, che, lo ricordo ancora, non ha alcuna influenza, né positiva né negativa, rispetto a quella ospedaliera e ai relativi orari. Ripeto: ha stabilito che entro il 31 luglio 2007 tutti gli ospedali dovranno adeguare la loro struttura per consentire lo svolgimento di questa attività. In Commissione sanità sono state fatte numerose audizioni. Tutte le persone audite hanno concordato nel dire che è impossibile che entro il 31 luglio di quest'anno si completino questi adeguamenti. Anche i più ottimisti ritengono che per questa data sia assolutamente impensabile giungere a tale adeguamento delle strutture.

Riterrei più giusto che le strutture sanitarie pubbliche investissero le risorse finanziarie di cui dispongono, che per loro natura sono limitate, nel migliorare le strutture che necessariamente debbono essere impiegate per l'attività normale di cura all'interno dell'ospedale e che i medici che lo desiderino potessero continuare ad esercitare l'attività all'esterno senza gravare di spese l'ospedale.

Supponendo che ci debba essere questa necessità di arrivare, prima o poi, a svolgere questa attività tutta all'interno degli ospedali, sarebbe opportuno, anche per una certezza del diritto, stabilire un termine che non

sia completamente impossibile rispettare. Io ho proposto quello del 31 dicembre 2010, lasciando ad altra sede la discussione sull'opportunità in assoluto di arrivare a questa limitazione.

POSSA (FI). Signor Presidente, vorrei solo chiedere uno scatto di orgoglio a tutti i senatori. Con l'emendamento 1.7 si propone la soppressione del comma 5 dell'articolo 1, la norma obbrobrio che riguarda il CNR.

Abbiamo considerato stamattina i profili di non costituzionalità: ai sensi dell'articolo 77, perché mancano i presupposti di straordinaria necessità ed urgenza; ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, perché si lede il diritto di autonomia dell'ente di ricerca; ai sensi dell'articolo 97, perché si lede il dovere di imparzialità e di buona amministrazione della pubblica amministrazione che ha il legislatore quando legifera; ai sensi degli articoli 24 e 113, perché si aggira la giustizia amministrativa.

In sostanza, si tratta di un provvedimento motivato con tre falsità, gravemente lesivo dell'attività dell'ente e delegittimante l'attività del consiglio d'amministrazione.

Chiedo veramente che i *senatores*, che sono tutti *boni viri*, non diventino *Senatus* in questa particolare votazione. (Applausi dal Gruppo FI e Castelli).

SAPORITO (AN). Signor Presidente, i due emendamenti di cui sono primo firmatario, presentati con altri colleghi di tutti i Gruppi politici, anche della maggioranza, riguardano il CONI. Per l'emendamento 1.16, che si propone di consentire al CONI di portare avanti tutte le procedure relative al trasferimento di personale in seguito alla privatizzazione dell'ente, abbiamo trovato una formula che mi pare sia stata accettata.

Con l'emendamento 1.150 (testo 2) si affrontano in particolare i processi di mobilità relativi alle federazioni. Speriamo di aver trovato una formula accettata dal Governo e dal relatore e chiediamo l'approvazione di questi emendamenti che riguardano un ente a tutti noi caro, che si occupa dell'organizzazione dello sport.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, apprezzo il richiamo alla storia romana effettuato poc'anzi dal senatore Possa. Anch'io desidero invitare tutti i colleghi a sopprimere il comma 5 dell'articolo 1, che introduce un principio molto pericoloso nel nostro ordinamento. In caso contrario, credo ci avvieremmo verso una deriva di politicizzazione pesante degli enti di ricerca con il tentativo di condizionare le commissioni giudicanti.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, sono firmatario dell'emendamento 1.150 (testo 2), insieme ai senatori Saporito, Collino, Delogu, Calvi e Barelli, concernente la mobilità del personale di CONI Servizi Spa verso la pubblica amministrazione.

Naturalmente, sono favorevole alla soluzione individuata e attendo il parere del rappresentante del Governo e del relatore per esprimere la successiva dichiarazione di voto.

NIEDDU (*Ulivo*). Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'emendamento 1.901, perché è in corso una sua riformulazione.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VITALI, *relatore*. Signor Presidente, esporrò intanto alcuni criteri di carattere generale che ho adottato nel formulare i miei pareri, il che mi consentirà, quando poi li enuncerò puntualmente, di limitarmi a pronunciare «favorevole» o «contrario».

Il primo criterio generale è quello di esprimere un parere contrario su tutti gli emendamenti che tendono a sopprimere, in tutto o in parte, la norma così come trasmessa dalla Camera.

Il secondo criterio è quello di tener conto, ovviamente, delle opinioni espresse dalla Commissione bilancio, sia quelle *ex* articolo 81, sia quelle che non si riferiscono all'articolo 81 della Costituzione. Questo, naturalmente, per quanto riguarda il maggior numero possibile di materie.

Ci sono, peraltro, alcuni punti su cui esprimerò un parere favorevole, nonostante la Commissione bilancio abbia espresso un parere difforme, ma, ripeto, non *ex* articolo 81 della Costituzione.

Cercherò poi di esprimere pareri favorevoli su emendamenti fondati, assentiti, sui quali c'è una pluralità di proposte che provengono da senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari in modo da tenere conto anche di questo criterio molto importante.

Detto questo, passo all'espressione dei pareri all'articolo 1.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.31, presentato dalla Commissione; parere contrario con invito al ritiro sull'emendamento 1.800; parere contrario con invito al ritiro sugli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.13 e parere favorevole sull'emendamento 1.14, presentato dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.6, 1.7 e 1.17, tra di loro identici, sono tutti soppressivi; quindi, il parere è contrario. Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.20, 1.24, 1.30, 1.21 e 1.25.

Il parere è favorevole all'emendamento 1.1 (testo 2), ma riformulato secondo le raccomandazioni della Commissione bilancio, la quale ha chiesto che siano sostituite le parole: «in materia di mobilità» con le seguenti: «in materia di trattamento economico del personale in mobilità».

Gli emendamenti 1.4 e 1.16, di fatto, vengono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento 1.1 (testo 2) perché si riferiscono alla medesima materia. Sostanzialmente, quindi formulo un invito al ritiro...

PRESIDENTE. Prima bisogna approvare l'emendamento. Ora è giusto esprimere i pareri.

VITALI, *relatore*. Allora, invito al ritiro o, in caso contrario, parere contrario agli emendamenti 1.4 e 1.16.

Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 1.150 (testo 2).

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti 1.38, 1.9 e 1.39 sui quali la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario. Allo stesso modo, esprimo parere contrario sull'emendamento 1.37, perché contrario è il parere espresso dalla Commissione bilancio.

Esprimo, poi, parere favorevole all'emendamento 1.41 (testo 2).

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, dell'emendamento 1.600, ancora una volta a causa del parere contrario della Commissione bilancio. Lo stesso dicasi per l'emendamento 1.40.

Il parere è, invece, favorevole sull'emendamento 1.42.

Invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario, dell'emendamento 1.43, come pure dell'emendamento 1.46.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.901, senatore Vitali, è stato accantonato in attesa di una sua riformulazione.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Vitali, le chiedo una precisazione in merito al suo parere concernente l'emendamento 1.900, che forse mi è sfuggito.

VITALI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

AZZOLLINI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, desidero porre una questione: qualche minuto fa, è stata riconvocata la Commissione bilancio per la disamina di ulteriori emendamenti, presentati, naturalmente, sotto la dizione «riformulazione», ma che continuano ad essere nuovi ed ulteriori rispetto a quelli che la Commissione ha visionato in più sedute, l'ultima delle quali tenutasi fino a poco prima dell'inizio dei lavori dell'Aula.

Le chiedo, Presidente, quand'è di fatto scaduto il termine per la presentazione di nuovi emendamenti, che – si badi bene – sono stati proposti da senatori, quindi vi era un termine entro il quale dovevano essere presentati. Ora, continuare a ripresentarli, con l'occasione di riformularli – e che si tratti di vere e proprie ripresentazioni è dato dalla circostanza che la Commissione bilancio debba riunirsi per riprenderli in esame – mi pare che non sia un procedimento propriamente ortodosso.

Chiedo, pertanto, che il Presidente, ad un certo punto, dia l'indicazione tassativa di non presentare più ulteriori emendamenti. La Commissione bilancio, infatti, per questo provvedimento, già ha lavorato entro tempi assolutamente insufficienti per la disamina delle quantità di norme contenute in tali emendamenti, e va bene; ma che si continui adesso – dopo la discussione generale e, addirittura, dopo l'espressione dei pareri da parte del relatore e del Governo – a presentare emendamenti (anzi, riformulazioni di emendamenti, che dobbiamo rivedere) mi pare, francamente, eccessivo.

Pregherei, dunque, la Presidenza di dare uno *stop* definitivo alla presentazione di qualsiasi tipo di emendamento, anche sotto la dizione di riformulazione, evitandoci così di lavorare molto male, al fine di imprimere un certo ordine ai lavori dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Morando, Calvi e Lusi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Azzollini, per il suo intervento, oltre che per la sua preziosa Presidenza, nella passata legislatura, della 5ª Commissione.

Colleghi, ho accettato le riformulazioni esclusivamente perché mi sono pervenute da parte sia della maggioranza sia dell'opposizione: diversamente, infatti, di tali «riformulazioni» – *alias* ripresentazioni – non ne avrei accolte più. Direi che, comunque, oggettivamente, possiamo fissare alle ore 18,30 il termine per la presentazione di eventuali riformulazioni; dopodiché, qualunque testo non verrà più inviato alla Commissione bilancio.

ALBONETTI (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBONETTI (*RC-SE*). Signor Presidente, intervengo proprio perché credo che in Commissione bilancio sia stata formulata una riscrittura dell'emendamento 1.150, esaminato alle ore 16 (vado a memoria). Desidero sapere se il relatore, nell'esprimere il parere, ha fatto riferimento a quanto è scritto nel fascicolo o a quanto, invece, è stato licenziato dalla 5ª Commissione alle ore 16, perché mi sembra che abbiamo operato un'aggiunta.

PRESIDENTE. Senatore Albonetti, la semplice contrarietà è differente rispetto a quella *ex* articolo 81 della Costituzione: si tratta, cioè, di un parere contrario, ma non ai sensi del suddetto articolo.

ALBONETTI (*RC-SE*). Ha ragione, signor Presidente, ma – forse sbaglio – alle ore 16, mantenendo quel giudizio, abbiamo operato un'aggiunta. Chiedo al relatore...

PRESIDENTE. Vi è un testo 2 dell'emendamento 1.150, senatore Albonetti.

ALBONETTI (*RC-SE*). Ulteriormente corretto.

PRESIDENTE. Può leggerlo nel fascicolo n. 2: non so se lei adesso stia consultando il fascicolo n. 1 o il fascicolo n. 2. Nel parere, infatti, si legge: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario sugli emendamenti 6.800 e 1.150 (testo 2) e 6.73 (testo 2) limitatamente al comma 8-*septies*».

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.44 sono improponibili. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.800.

MALAN (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, ringrazierei il relatore per aver spiegato i criteri di formulazione dei suoi pareri, salvo il fatto che poi ho scoperto che su questo emendamento ha espresso parere contrario senza dare alcuna spiegazione.

Credo che, in generale, di debba dare una spiegazione non tanto all'opposizione, che ha presentato l'emendamento, quanto ai cittadini che, se l'emendamento 1.800 non viene approvato, a partire dal 1° agosto 2007, salvo eventuali proroghe, che auspico, si troveranno ad avere 56.000 medici che non possono lavorare (medici che sia che lavorino privatamente, sia che operino in strutture pubbliche offrono un servizio, cure ed interventi), senza che da ciò derivi alcun vantaggio per la collettività.

Anzi, di qui ad allora occorrerà, almeno *pro forma*, investire grandi somme di denaro che, anziché essere dirette ad impedire ai medici di continuare ad esercitare la loro attività professionale fuori dell'ospedale, in strutture che altri e non il contribuente pagano, dovranno essere impiegate per costringere i medici ad operare all'interno dell'ospedale.

Più che occuparsi dei medici che svolgono attività extramuraria, più o meno allargata, forse bisognerebbe considerare prioritario combattere i topi, che svolgono certamente un'attività intramuraria. Credo che la priorità sia consentire agli utenti, che devono comunque utilizzare le strutture pubbliche, di avere strutture efficienti. Non mi sembra prioritario investire soldi a tale scopo, perché oggi questi medici riescono ad operare, a fornire un servizio e, tra l'altro, a procurare un introito agli ospedali pubblici all'esterno degli stessi.

Invito, pertanto, tutti coloro che hanno a cuore la questione e non ritengono di dover applicare criteri ideologici ma di servire semplicemente la funzionalità degli ospedali e delle cure mediche erogate ai cittadini a votare a favore di questo emendamento, che peraltro, stabilisce semplice-

mente un termine meno irrealistico per l'attuazione della norma. Chiedo inoltre la votazione con il sistema elettronico. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numeri di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.800, presentato dai senatori Tomassini e Malan.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

L'emendamento 1.29 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.200. Senatore Polledri, intende intervenire?

POLLEDRI *(LNP)*. Signor Presidente, l'ordine del giorno che sostituisce l'emendamento 1.29 interviene sulle dotazioni organiche dei Vigili del fuoco in concomitanza anche con alcune segnalazioni sindacali e impegna il Governo a far sì che le assunzioni siano prioritariamente finalizzate al completamento degli organici delle sedi sottodotate e, per il futuro, a valutare l'opportunità di effettuare graduatorie regionalizzate.

Purtroppo oggi si registrano assunzioni in determinate Regioni e, dopo poco tempo, con il principio della mobilità, si torna in condizioni di emergenza. Invito l'Assemblea ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

VITALI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo l'ordine del giorno G1.200, non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Mantovano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.22, 1.23, 1.32 e 1.33 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, identico agli emendamenti 1.7, 1.17, 1.32, 1.24 e 1.30.

POSSA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Possa, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Maffioli, identico agli emendamenti 1.7, presentato dal senatore Possa, 1.17, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori, 1.20, presentato dai senatori Amato e Pastore, 1.24, presentato dai senatori Baccini e Maffioli, e 1.30, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dai senatori Amato e Pastore, identico all'emendamento 1.25, presentato dai senatori Baccini e Maffioli.

Non è approvato.

Chiedo al senatore Calvi se intende riformulare l'emendamento 1.1 (testo 2) come richiesto dalla 5ª Commissione.

CALVI (*Ulivo*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1 (testo 3), presentato dal senatore Calvi.

È approvato.

SAPORITO (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO (*AN*). Signor Presidente, vorrei sapere se, dato che l'emendamento 1.1 (testo 3) è stato approvato, anche gli emendamenti 1.4 e 1.16 lo siano di conseguenza.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.4 e 1.16 si intendono assorbiti.

Metto ai voti l'emendamento 1.150 (testo 2), presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.3, 1.35, 1.8 e 1.700 sono improponibili.

Chiedo al senatore Benvenuto se accoglie l'invito del relatore a ritirare gli emendamenti 1.38 e 1.9.

BENVENUTO (*Ulivo*). Sì.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Treu se anche lui accoglie l'invito al ritiro dell'emendamento 1.39.

TREU (*Ulivo*). Sì.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.10, 1.11, 1.12, 1.34 e 1.36 sono improponibili.

Passiamo all'emendamento 1.37, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ADRAGNA (*Ulivo*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.41 (testo 2), presentato dai senatori Russo Spina e Grassi.

È approvato.

Comunico che il senatore Cusumano ha aggiunto la firma all'emendamento 1.41, testé approvato.

Risulta pertanto assorbito l'emendamento 1.600, mentre l'emendamento 1.40 si intende ritirato dal senatore Benvenuto.

Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dalla senatrice Capelli e da altri senatori.

È approvato.

Chiedo alla senatrice Capelli se intende ritirare l'emendamento 1.43.

CAPELLI (*RC-SE*). Lo ritiro.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.46 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.900.

VALENTINO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO (*AN*). Signor Presidente, invito il Senato a considerare l'emendamento 1.900 con attenzione. I giudici onorari aggregati hanno dato prova di grande capacità ed hanno contribuito sensibilmente alla definizione di molti processi stralcio. Il carico oneroso della giustizia civile è stato ridotto, anche se in maniera sensibile, grazie al loro impegno.

Far cessare la loro attività mi pare confligga con le esigenze di una celere trattazione dei processi, soluzione auspicata anche qualche tempo fa in maniera molto enfatica, devo dire, dal Ministro della giustizia. Allora, invito il Senato a considerare la possibilità di prorogare le funzioni dei giudici onorari aggregati proprio per consentire che il loro impegno vada avanti ulteriormente con sensibili vantaggi per la giustizia.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, chiedo al senatore Valentino di poter aggiungere la mia firma all'emendamento 1.900.

Come anche il Ministro della giustizia qui presente ben sa, questa proposta di modifica non costa nulla; in ogni caso verrebbero nominati altri, ma si disperderebbe un patrimonio di esperienza che invece è utilissimo e consente di far funzionare un po' meglio (o meno peggio) la macchina della giustizia, che, peraltro, mi consenta il Ministro, è stata ulteriormente falcidiata dalle azioni di questo Governo, non ultimi il decreto Bersani e la legge finanziaria. Quindi, sarebbe veramente utile che questo emendamento fosse approvato dall'Assemblea e per esso chiedo la votazione elettronica.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.900, presentato dal senatore Valentino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.901 è stato accantonato.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge e degli emendamenti tendenti a inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VITALI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'ordine del giorno G1.100, a firma del collega Giambrone, già esaminato in Commissione, e agli ordini del giorno G1.101 e G1.102, a prima firma Saporito.

Per quanto riguarda gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1, esprimo parere contrario con invito al ritiro dell'emendamento 1.0.3.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1.100, G1.101 e G1.102 non verranno posti in votazione.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.500 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, presentato dal senatore Paravia.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.0.4 e 1.0.5 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VITALI, *relatore*. Signor Presidente, con gli stessi criteri che ho indicato per l'articolo 1, esprimo parere contrario con invito al ritiro sull'emendamento 2.6.

Esprimo quindi parere favorevole agli emendamenti 2.100 e 2.101 e contrario agli emendamenti 2.21, 2.8, 2.12, 2.9, 2.10 e 2.1.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 2.4 e parere contrario, sempre con invito al ritiro, all'emendamento 2.5.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 2.20 e contrario, con invito al ritiro, agli emendamenti 2.14, 2.24, 2.16, 2.17, 2.11 e 2.26, 2.501 e 2.500.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.6 è improcedibile.

Dell'emendamento 2.22 è stata presentata una riformulazione. Pertanto, in attesa del parere della 5ª Commissione sul nuovo testo, è accantonato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori, identico all'emendamento 2.12, presentato dal senatore Cusumano.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.9 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 2.10, presentato dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Maffioli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Senatore Benvenuto, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.5?

BENVENUTO (*Ulivo*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. In attesa del parere della 5ª Commissione, l'emendamento 2.20 (testo 2) è accantonato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.14 e 2.24 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.7 e 2.13 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Cusumano.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 2.26 e 2.501 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 2.25 è improponibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.500 è improcedibile.

Ricordo che gli emendamenti 2.0.1, 2.0.3, 2.0.2, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6 sono improponibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 3 e 3-*bis* del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 3.2. L'articolo 3 comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, prevede disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia.

In pratica, esso riconosce efficacia agli accordi in ordine alle indennità da corrispondere ai soggetti coinvolti nei procedimenti di espropriazione di cui alla legge n. 219 del 1981 per il terremoto, anche quando il decreto di espropriazione per pubblica utilità non sia stato emanato nei termini. In materia esistono nutrite critiche che ritengono tale comma estraneo al campo operativo del mille proroghe laddove, ancorché riguardi un atto di natura pubblica, non prevede alcuna proroga in termini.

Addirittura c'è chi ritiene che l'emendamento in oggetto contrasti con il consolidato orientamento giurisprudenziale. Molti giudici infatti riconoscono legittimo il diritto degli espropriati, seppur firmatari di «concordamento dell'indennità», di conseguire anche il risarcimento del danno per giunta commisurato al valore di mercato del cespite.

Invero, al di là delle critiche e delle opinioni discordanti, il dato di fatto è che la norma, per quanto perfettibile, esiste e che il mille proroghe ci offre la possibilità di intervenire. In tal senso, la *ratio* del presente emendamento che si pone quale atto mediativo per salvaguardare le parti interessate. In particolare, l'intervento in oggetto è a vantaggio di tutti i cittadini coinvolti nei contenziosi che, seppur non potranno percepire dalle imprese concessionarie quanto ritengano di spettanza, almeno saranno esonerati dal pagare le spese giudiziarie poste viceversa a carico dello Stato.

DE ANGELIS (*AN*). Signor Presidente, anzitutto andrebbe fatta una precisazione per quanto riguarda la materia trattata dall'articolo 3, che si riferisce a degli espropri, avvenuti nel 1981, di piccoli appezzamenti agricoli ai fini della ricostruzione dopo il terremoto del novembre del 1980. In realtà, questi espropri sono stati prorogati e riprorogati negli anni fino credo al 2002, fino a quando non ci sono state due sentenze

della Suprema corte (una del 2004 e una del 2005) che hanno espresso un orientamento diverso, sostenendo che vada ritenuta inefficace la subentrata norma di proroga quando, per effetto della scadenza del termine originario, si sia già verificata la cosiddetta accessione invertita.

Questo sostanzialmente significa che, non essendo più legittima la proroga, dalla scadenza della proroga al momento attuale l'occupazione viene ritenuta illegittima.

Questo viene riconosciuto, tanto che nella relazione si legge che tutto il periodo di occupazione, scaduto il termine originario, va qualificato come occupazione illegittima e, di conseguenza, viene ritenuto necessario il pagamento di risarcimento del danno e l'indennità, a seguito dell'accessione invertita, e perdono quindi efficacia gli atti di concordamento bonario dell'indennità.

Questo significa, in sostanza, che tutti quanti i proprietari legittimi di questi appezzamenti di terreno hanno fatto ricorso in tribunale per chiedere il risarcimento del danno per occupazione illegittima e significa altresì che il Governo con questo articolo vorrebbe fare, non già una proroga, ma una sanatoria di proroghe illegittime, che sono state ritenute illegittime della Suprema corte, il che credo sia quanto meno incostituzionale. Si interviene così su 180 cause già in atto, che stanno andando in giudizio e, di conseguenza, si nega ai singoli cittadini che hanno fatto ricorso di avere un giusto processo e di ottenere quello che la legge sostanzialmente sancisce.

C'è però un elemento più grave: in realtà l'articolo 3 viene giustificato per togliere allo Stato l'onere di pagare il risarcimento di questo danno, che viene quantificato in circa 10 milioni di euro. Ci sono però una certificazione del CIPE del 1990 e un parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli che dicono chiaramente che il responsabile di questa illecita occupazione non è lo Stato, bensì il consorzio delle cooperative di costruzione che era titolare dell'esproprio.

Le 180 cause a cui si fa riferimento non sono contro lo Stato o la pubblica amministrazione, ma contro un soggetto privato che è un consorzio delle cooperative. Di conseguenza, l'articolo 3 non va ad impedire un danno per l'erario dello Stato, ma interviene anzitutto su una causa tra due soggetti privati (privilegiandone uno, ossia un grosso consorzio che ha grandi appalti e grandi legami con le pubbliche amministrazioni, contro dei singoli cittadini), e va poi praticamente a giustificare questo atto di interferenza con l'operato della magistratura addossando allo Stato la responsabilità di questa occupazione abusiva.

Io ritengo – il relatore oggi in 1ª Commissione sembrava pensarla alla stessa maniera – che, se non si accetta l'emendamento soppressivo degli articoli 3 e 3-bis, si potrebbe almeno aggiungere alla fine del comma 3 dell'articolo 3 il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell'esproprio».

Ricordo che ci sono già 180 procedimenti in atto che stanno andando a conclusione e, grazie alle sentenze della Suprema Corte e al parere del-

l'Avvocatura dello Stato, andranno a favore dei singoli cittadini. Non credo che il Parlamento possa approvare una legge che serve ad esentare un consorzio di cooperative dal pagamento del danno nei confronti di un gruppo di cittadini. Stiamo parlando di 180 famiglie, di 180 piccoli imprenditori agricoli, di 180 piccoli proprietari a cui, in questo caso, verrebbe negato anche il diritto costituzionale di un equo processo. (*Applausi del senatore Losurdo*).

MARTINAT (*AN*). Signor Presidente, il motivo dell'emendamento da me presentato è salvaguardare lo Stato da un danno pesantissimo che rischia di subire. Infatti, credo che pochi sappiano che, con l'introduzione dell'*ex* articolo 12, trasformato in finanziaria, una sentenza del tribunale di Genova ha invitato il Governo a sospendere qualsiasi iniziativa nel merito; non solo, ma ha chiesto alla Corte di giustizia europea di procedere nei confronti dello stesso Governo italiano.

Quindi, se non passa l'emendamento, vi è il rischio che lo Stato italiano sia condannato dalla Corte di giustizia europea per alcuni miliardi di euro e che vi sia un blocco sul sistema autostradale. Chiediamo all'Aula e ai colleghi di votare favorevolmente l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VITALI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario con invito al ritiro sugli emendamenti 3.1 e 3.14.

PRESIDENTE. Ho dimenticato di ricordarle che gli emendamenti 3.1 e 3.14 sono improponibili.

VITALI, *relatore*. Esprimo parere contrario con invito al ritiro sugli emendamenti da 3.3 a 3.500. Propongo l'accantonamento dell'emendamento 3.4. Esprimo parere contrario con invito al ritiro sugli emendamenti 3.10 e 3.501.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.150. Gli emendamenti 3.16 e 3.17 sono improponibili. Esprimo parere contrario con invito al ritiro sugli emendamenti da 3.5 a 3.8.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.13 e 3.0.20 presentati dalla Commissione. Approfitto per dichiarare il parere favorevole sull'ordine del giorno che verrà presentato da alcuni colleghi in sostituzione della parte non assentita dalla Commissione dell'emendamento originariamente presentato. Verrà presentato un ordine del giorno rispetto al quale dichiaro fin d'ora il parere favorevole.

Esprimo parere contrario con invito al ritiro sull'emendamento 3.0.3.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.100, identico agli emendamenti 3.0.102 e 3.0.103, è assorbito, nella parte per cui la Commissione

ha già proposto l'emendamento 3.0.20 e, per il resto, dall'ordine del giorno di cui vi ho detto.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.4, su cui vi è il parere contrario della 5ª Commissione.

PRESIDENTE. È stato proposto l'accantonamento del nuovo testo dell'emendamento 3-bis.1, che è stato trasmesso alla Commissione bilancio.

VITALI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3-bis.0.2, identico all'emendamento 3-bis.0.5 che, in realtà, assorbe anche l'emendamento 3.0.4, a prima firma Malan, su cui ho espresso parere contrario. Quindi, esprimo parere negativo sull'emendamento 3-bis.0.3, su cui vi è il parere contrario della 5ª Commissione. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3-bis.0.4.

Infine, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G3-bis.100.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 3.1 e 3.14 sono improponibili.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.3, presentato dal senatore De Angelis da altri senatori, fino alle parole «*commi 3*».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 3.3 e l'emendamento 3.9.

Passiamo all'emendamento 3.2, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Ne chiediamo la votazione, con il sostegno di quindici senatori.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Barbato, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Barbato.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione.*)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B.*)

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.500 è improcedibile.

L'emendamento 3.4 (testo 2) è accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 3.501 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 3.150, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.16 e 3.17 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

GRILLO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma a questo emendamento.

Richiamo l'attenzione dei colleghi sulla necessità che venga accolto questo emendamento, che non rimette in discussione l'entrata a gamba tesa che il ministro Di Pietro ha inteso fare con la norma della finanziaria con cui ha azzerato le concessioni in essere. Con un provvedimento di legge, quindi, si è cancellato un atto che le parti contraenti hanno liberamente sottoscritto. Decideranno i tribunali se è legittimo, oppure no.

Con tale emendamento si intende solo differire nel tempo la decorrenza di questa norma assurda. Il termine previsto dalla norma originaria era di dodici mesi; con questo emendamento si propone di estenderlo a ventiquattro mesi, così si ha il tempo per discutere pacatamente che tipo di ricaduta avranno queste norme. Faccio presente che, dal momento in cui il Parlamento ha approvato questa norma, nel settore regna la paralisi, gli investimenti sono bloccati, i livelli occupazionali sono in crisi.

Ritengo, quindi, che il Parlamento si debba far carico di questa realtà, non stravolgendo le norme approvate in finanziaria, ma soltanto postergando l'entrata in vigore.

MARTINAT (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT (*AN*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Martinat, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.5, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Colleghi, ho visto fenomeni di amebiasi e poliposi sui banchi. Evitiamo che i tentacoli si estendano oltre il limite del lecito.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.8, 3.7, 3.11 e 3.12 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 3.13, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.18 e 3.19 sono improponibili.

L'emendamento 3.0.1 risulta accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio sulla sua riformulazione.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.20, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo ora all'ordine del giorno G3.201, derivante dalla trasformazione dell'ultima parte dell'originario emendamento 3.0.2 presentato in Commissione, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VITALI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.201 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.3.

NEGRI (*Aut*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEGRI (*Aut*). Signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G3.200 che si intende accolto dal Governo. Pertanto, non verrà posto in votazione.

L'emendamento 3.0.4 è stato accantonato.

La riformulazione dell'emendamento 3-*bis*.1, al quale hanno aggiunto la firma i senatori Centaro, D'Onofrio e Forte, è stata trasmessa alla 5ª Commissione. Pertanto, l'emendamento è accantonato. Analogamente, vi è necessità di accantonare anche gli emendamenti 3-*bis*.0.2 e 3-*bis*.0.5 in attesa del parere della Commissione bilancio.

Passiamo all'emendamento 3-*bis*.0.3 su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BERSELLI (*AN*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3-*bis*.0.3 e il successivo 3-*bis*.0.4, trasformandoli in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno testé presentato.

VITALI, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3-bis.200 non verrà posti ai voti. Analogamente, essendo stato anch'esso accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3-bis.100 non verrà posti in votazione.

VITALI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei riprendere in esame l'emendamento 3.4. che avevo prima proposto di accantonare. Esprimo parere favorevole con una piccola modifica, ovvero aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alla procedura di esproprio».

Quindi, rileggo il testo: «*Alla fine del comma tre, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell'esproprio e alla procedura di esproprio».*

PRESIDENTE. Quindi, esprime parere favorevole e l'emendamento va, come tutti gli altri, in Commissione bilancio.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

VITALI, *relatore*. Esprimo parere contrario con invito al ritiro sull'emendamento 4.2; esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.500 e sull'emendamento 4.501; esprimo parere contrario, con invito al ritiro sull'emendamento 4.502.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.7 è improponibile.

VITALI, *relatore*. Esprimo parere contrario, con invito al ritiro sugli emendamenti 4.6, 4.5 e 4.1.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.1 e 4.8. sono improponibili.

VITALI, *relatore*. Esprimo parere contrario, con invito al ritiro sugli emendamenti 4.3 e 4.4.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 4.9 e 4.10. Esprimo invece un invito al ritiro, oppure parere contrario, sugli emendamenti 4.0.3 e 4.0.500.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.500, presentato dal senatore Villone.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.501.

SAPORITO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO (AN). Signor presidente, essendo un emendamento nuovo, volevo chiedere al presentatore di illustrarlo.

VILLONE (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*Ulivo*). Signor Presidente, credevo che la portata fosse abbastanza chiara, ma posso senz'altro illustrarlo insieme al 4.500, appena approvato. Sono due minimi emendamenti che tendono ad agevolare esclusivamente il passaggio del personale per la struttura di coordinamento che si è fatta sulle scuole senza toccare l'impianto che si è determinato con l'emendamento in finanziaria.

Quindi, vorrei chiarire ai colleghi che se ne preoccupano che non si tocchi la struttura della norma, ma si determinano solo le condizioni che cercano di evitare l'incertezza nelle scelte individuali di passaggio, perché ci sono passaggi di personale. Vorrei assicurare sul fatto che si tratta di modifiche dalla portata assolutamente limitata che non incidono sull'impianto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.501, presentato dal senatore Villone.

È approvato.

Sull'emendamento 4.502 c'è un invito al ritiro. Senatore Ranieri, lo accoglie?

RANIERI (*Ulivo*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.7 è improponibile.
Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 4.1 e 4.8 sono improponibili.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.3 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Sull'emendamento 4.0.3, improponibile limitatamente alle lettere *b)* e *c)*, c'è un invito al ritiro. Senatore Pastore, lo accoglie?

PASTORE (*FI*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.0.4 è improponibile.
Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.0.500 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6 e 6-*bis* del decreto-legge, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VITALI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo un invito al ritiro, oppure parere contrario, sull'emendamento 5.1.

Formulo un invito al ritiro sugli emendamenti 6.54, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24 e 6.25, altrimenti il parere è contrario.

Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 6.55.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.26, 6.56, 6.27, 6.48, 6.28 e 6.500, sui quali formulo un invito al ritiro.

Il parere è favorevole sull'emendamento 6.44.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.502, sul quale formulo un invito al ritiro.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.100 della Commissione e sull'emendamento 6.800.

Invito al ritiro degli emendamenti 6.49, 6.50, 6.29 e 6.57, altrimenti esprimo parere contrario.

Il parere del relatore è favorevole sull'emendamento 6.101 della Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.58 e 6.68, che invito a ritirare.

Il parere è favorevole sugli emendamenti 6.1, 6.102 e 6.7 della Commissione, mentre chiedo l'accantonamento dell'emendamento 6.73 (testo 2).

PRESIDENTE. Ne prendo atto e dispongo che sia accantonato.

VITALI, *relatore*. Gli emendamenti 6.8 e 6.9 sono di fatto assorbiti dall'emendamento 6.73 (testo 2) e quindi li ritiro. Ritiro altresì l'emendamento 6.74, sul quale la Commissione bilancio ha espresso parere contrario.

Formulo un invito al ritiro sugli emendamenti 6.34, 6.4, 6.19, 6.20, 6.35, 6.41, 6.36, identico agli emendamenti 6.42, 6.37 e 6.40, altrimenti il parere è contrario.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.46 e 6.47, sui quali formulo un invito al ritiro.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 6.51 (testo 2).

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 6.52 e 6.53, sui quali formulo un invito al ritiro.

Il parere è favorevole sull'emendamento 6.61 della Commissione.

Esprimo, poi, un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sugli emendamenti 6.62, 6.60, 6.65, 6.69 e 6.76, 6.63 e 6.501.

Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 6.103 e 6.0.380.

Invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario sull'emendamento 6-*bis*.0.13.

Il parere è favorevole all'emendamento 6-*bis*.0.100 (testo 2), un emendamento di cui vorrei sottolineare l'importanza visto che riguarda la materia «*ticket* sanitari».

PRESIDENTE. Questo emendamento è tra quelli da inviare all'esame della Commissione bilancio.

VITALI, *relatore*. Formulo poi un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento 6-*bis*.0.9.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore, signor Presidente.

EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMPRIN GILARDINI (*RC-SE*). Signor Presidente, aggiungo la firma all'emendamento 6.75.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatrice.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

PRESIDENTE. L'emendamento 5.0.1 è improponibile.

MENARDI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (*AN*). Signor Presidente, ho ritirato l'emendamento e l'ho trasformato in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di esprimersi su tale ordine del giorno.

VITALI, *relatore*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.300 non verrà posto in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 6.54, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.21 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.22, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.23, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.24, presentato dalla senatrice Thaler Ausserhofer e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.25, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Per quanto concerne l'emendamento 6.55 (testo 2), ricordo che ne è stato chiesto l'accantonamento. Senatore Polledri, direi che vale la pena di approfondirlo.

Metto ai voti l'emendamento 6.26, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.56, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.27 e 6.48 sono improcedibili.

Ricordo che gli emendamenti 6.66 e 6.67 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.28, presentato dal senatore Formisano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.500, presentato dal senatore Tecce.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.5, 6.31, 6.6 e 6.32 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.44.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma la prego di essere breve, senatore Carrara, perché abbiamo poco tempo a disposizione.

CARRARA (*FI*). Signor Presidente, sarò velocissimo.

Intervengo per dichiarare il voto contrario del mio Gruppo, perché con questo emendamento si sta creando una grave disparità territoriale. È assurdo che nelle Province di Trento e Bolzano i concessionari di energia idroelettrica non godano più della proroga che garantirebbe i loro contratti.

Chiedo, qualora questa maggioranza decidesse di votare a favore dell'emendamento in questione, che il relatore e il Governo prendano in considerazione l'eventualità di risarcire congruamente i concessionari danneggiati.

Ribadisco, pertanto, il voto contrario del Gruppo di Forza Italia a questo emendamento.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, questa norma viene introdotta così, in modo molto silenzioso, ma colpirà centinaia, migliaia di risparmiatori e di azionisti di aziende quotate in borsa (e mi riferisco all'ENEL e ad Edison).

Signor Presidente, in Commissione bilancio questo dovrebbe essere valutato, perché la perdita di un *asset* del 30 per cento circa del patrimonio totale di ENEL porterà sicuramente ad una perdita di valore del titolo e anche della quota azionaria dello Stato.

Vedete, colleghi, il regime delle concessioni è estremamente delicato. La norma del decreto Bersani aveva ridotto la proroga delle concessioni fino al 2030, per quanto riguarda l'ENEL. La Commissione europea ha giudicato il regime di preferenza come un'infrazione; lo Stato, allora, lo ha eliminato, a fronte di un'adeguata proroga delle concessioni in essere (ricordo che negli altri Stati membri la durata media del regime di concessione è fino al 2050). La suddetta norma è stata impugnata da varie Regioni e adesso si trova davanti alla Corte costituzionale.

Il regime di proroga delle concessioni nel passato Governo è stato sottomesso ad una serie di provvedimenti, in primo luogo economici, per cui la proroga è subordinata ad interventi di ammodernamento e sugli impianti sono stati effettuati interventi di messa in sicurezza: chi ha avuto una concessione, quindi, ha messo in sicurezza gli impianti, spendendo denaro; inoltre ha già versato un canone per il 2006 e il 2007. Di quanto parliamo? Solamente per ENEL, di 108 milioni di euro.

Oggi l'emendamento Peterlini invita chi ha già compiuto investimenti, versato un canone o vinto in qualche modo una gara a mettere tutto

da parte. Il testo toglie, cioè, la certezza del diritto di migliaia di risparmiatori, per un'operazione quantomeno discutibile.

Vedete, senatori, qui è in gioco anche una questione territoriale. Sono presenti colleghi di Sondrio e di altre Province: perché non è dato in qualche modo anche a loro di esercitare un regime di revoca? Lo chiedo anche al presidente Morando: in questo provvedimento, qual è l'utile per le casse dello Stato? Zero!

Sarebbe stato possibile, eventualmente, formulare un emendamento con il quale chiedere la revoca a fronte di ciò o fissare una proroga onerosa.

Qui invece siamo di fronte semplicemente ad un atto di confisca, di sottrazione, di «esproprio» di un *asset* che ha un costo di centinaia di milioni di euro. Andiamo quindi ad influire sul bilancio di aziende quotate in borsa per centinaia di milioni di euro.

In questo modo non facciamo un dispetto al signor Conti o al signor Quadrino, ma a migliaia e migliaia di risparmiatori ai quali domani ricorderemo chi è intervenuto, chi ha portato a una riduzione del titolo in Borsa e chi da questa operazione di riduzione ha tratto magari un vantaggio.

Credo che su quest'operazione anche parte della maggioranza non è d'accordo. Ripeto, questi sono patrimoni del Paese. ENEL è stata patrimonio del Paese. Molti esponenti della sinistra – alcuni dei quali oggi siedono anche sui banchi del Parlamento – hanno avuto un passato in questa grande azienda di Stato. Si tratta di un atto di egoismo territoriale che, a nostro giudizio, non deve trovare una complicità politica. Il senatore Peterlini dice che se non passa questo emendamento il Governo cade: ebbene, se questo dev'essere il ricatto, potete anche assecondarlo. Stiamo facendo però un dispetto a grandi aziende e soprattutto ai risparmiatori italiani. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

SAPORITO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO (AN). Signor Presidente, oggi, in Commissione, il Governo, da noi interpellato, si è dichiarato contrario a questo emendamento, ma se il relatore ha espresso parere positivo probabilmente lo ha concordato con il Governo e quindi c'è un ribaltamento della posizione espressa dal Governo in Commissione.

Signor Presidente, questo emendamento è pericolosissimo. Sui danni che provocherà sul piano economico sono già intervenuti i colleghi che mi hanno preceduto, i quali ne hanno sottolineato l'importanza anche per i riflessi che questo emendamento avrà sul mercato e sui titoli delle società in discussione.

Ma, signor Presidente, cari colleghi (e mi rivolgo anche al Governo e al relatore), questo emendamento è incostituzionale. Infatti, la materia della concessione non rientra nelle competenze delle Regioni e nemmeno

delle Province autonome di Bolzano e di Trento. Come si può pensare di riconoscere, con un emendamento così marginale rispetto alla totalità delle proposte contenute nel disegno di legge in esame, una nuova potestà, un interesse provinciale su materie che sono di esclusivo interesse dello Stato?

Signor Presidente, chiedo al Governo di assumersi le sue responsabilità su tali questioni e di respingere l'emendamento in esame. In questo modo, infatti, le altre Regioni o Province autonome cercheranno di incidere sull'ordinamento chiedendo la stessa cosa, perché così si viola anche il principio di uguaglianza delle Regioni, soprattutto di quelle a Statuto speciale.

Invito pertanto il relatore e il Governo a non sottostare alla minaccia contenuta nell'intervento dei presentatori dell'emendamento, che quando lo hanno illustrato sono stati piuttosto minacciosi, perché non si può giocare su una norma di questo tipo, su questioni di interesse nazionale, su provvedimenti che riguardano il nostro Paese, l'interesse nazionale e internazionale.

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, in realtà intervengo per spiegare a tutti i colleghi dello schieramento di centro-destra, cui appartengo, in modo estremamente pacato e semplificando al massimo la materia, il senso di questo emendamento. Chi non è nato in una Regione o in una Provincia autonoma a volte fa fatica a capire o magari a digerire i rapporti che intercorrono tra lo Stato e le Province autonome.

La questione delle grandi derivazioni è una *querelle* che dura da più di trent'anni. Oggi andiamo faticosamente a chiudere un percorso nato nel 1977. Il problema allora nacque distinguendo l'interesse nazionale da quelli prettamente locali e operando una distinzione tra le grandi e le piccole derivazioni.

Già dall'epoca le piccole derivazioni vennero lasciate alle Province autonome; rimase in capo allo Stato, *ergo* alla concessionaria di Stato, l'ENEL, la gestione delle grandi derivazioni e della produzione che fino a poco tempo fa giaceva sotto monopolio nazionale tramite l'Ente nazionale energia elettrica.

Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 lo Stato stabilisce, per le due Province autonome di Trento e Bolzano, che una volta costituite le aziende, cioè le società che gestiranno localmente la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica; una volta approvato a livello nazionale il Piano energetico locale, *ergo* provinciale con tecnici – indubbiamente dell'ENEL – e con tecnici del Ministero; una volta attivato un Comitato misto ENEL-Provincia in quanto il sistema di produzione e distribuzione non può essere parcellizzato ma deve fun-

zionare come sistema armonico, scatteranno agli enti locali, *ergo* a queste società delle Province, le attribuzioni previste nel decreto. Si parlava distintamente di produzione, trasporto e distribuzione in quanto molto più facile era entrare nei due secondi settori; per quanto concerne la produzione, vi è stato un ritardo, di fatto, perché esistevano i predecessori, i concessionari che vantavano indubbiamente il diritto a mantenere la concessione fino alla scadenza, avendo del resto pagato allo Stato gli oneri per poterla mantenere. Pertanto si sancisce questo subentro a livello locale.

Il primo decreto Bersani del 1999 scardina un tantino il tutto perché stabilisce, *ergo* decreta, la proroga delle concessioni in essere. Va anche contro un precedente impegno nei confronti delle autonomie locali, che giustamente interpellano la Corte costituzionale perché rivendicano le proprie competenze e i propri diritti, cioè il rispetto dello Statuto e dei decreti attuativi delle norme statutarie. Di più: il decreto Bersani viene punito da una procedura di infrazione perché la stessa Commissione europea non consente più le proroghe automatiche in quanto vanno contro la libera circolazione, la libera concorrenza, eccetera.

Cosa propone l'emendamento 6.44, che sottoscrivo indubbiamente perché lo condivido? Soltanto che ENEL o i concessionari che hanno una lunga o rinnovata concessione la portino fino al termine (2030, 2035, 2040); per le concessioni non rinnovate che scadono da qui al 2010, il rispetto dei patti Stato-Province autonome di Trento di Bolzano, il che significa il subentro nella competenza in materia di derivazioni idroelettriche da parte delle due Province. Può non essere condiviso, capito, ma *pacta sunt servanda*.

Questo lo Stato ha stabilito con le due Province autonome e questo lo Stato – scusate, colleghi – deve mantenere. Da federalista non potrei oppormi al fatto che una materia agognata ed importante, economicamente strategica, potesse passare dallo Stato alle Regioni. Vorrei che tutte le Regioni potessero chiedere ed ottenere che la materia energetica fosse non più sotto le mani delle concessioni statali, ma sotto egida delle singole comunità locali o delle Regioni. (*Applausi dai Gruppi Aut e Misto-IdV*).

PETERLINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*Aut*). Signor Presidente, vorrei intervenire in sede di dichiarazione di voto per tranquillizzare anche chi credeva che qui si sarebbe verificato un colpo di Stato. Vorrei ringraziare soprattutto i colleghi che hanno aggiunto la firma all'emendamento 6.44 e, oltre ai senatori Molinari e Tonini, soprattutto il collega Divina, che, come ex collega del consiglio regionale, ha vissuto insieme con noi le travagliate vicende che ha dovuto passare tutta la storia dell'autonomia (che, come sapete, vede le sue ragioni storiche ed anche internazionali ancorate nel patto del 1946 tra l'Austria e l'Italia), le travagliate storie dopo il 1946 fino al 1972,

le lotte per un nuovo Statuto di autonomia e, dal 1972, in poi le lotte per l'attuazione dello stesso Statuto di rango costituzionale.

Naturalmente, con quest'ultimo si è creata una situazione di forte distensione che garantisce una pacifica convivenza in questo territorio la cui specialità è proprio frutto della storia dei patti internazionali, non può essere diversamente. È inutile che poi, ogniqualvolta si parla di tali diversità, si afferma che tutto il territorio dev'essere uguale; siamo molto d'accordo su questo aspetto, non però nel senso inverso di ridurre quanto con grande fatica siamo riusciti a raggiungere. Semmai, e qui ci troviamo d'accordo con l'obiettivo di tutti coloro che vogliono portare avanti le autonomie... (*Vivaci commenti del senatore Franco Paolo*) ...una differenziazione ci serve, l'obiettivo è quello... (*Vivaci commenti del senatore Franco Paolo*). Mi faccia parlare, per favore. L'obiettivo è quello di portare... (*Commenti del senatore Franco Paolo*).

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia.

Concluda, senatore Peterlini; considerato il parere favorevole cogliamo l'attimo favorevole.

PETERLINI (*Aut*). Volevo fare questa premessa politica per aggiungere quanto, come presidente del consiglio regionale, ho potuto per molti anni affermare in sede di Regione. Siamo d'accordo, possiamo anche fare da battistrada per portare tutti a un livello più vicino alla gente, perché l'autonomia, in fin dei conti, non è altro che gestire la politica più vicino alla gente.

Fatta questa premessa politica, e ringrazio soprattutto per questo sostegno venuto dal collega Divina, che ha compreso e vissuto tutto ciò, vorrei solo ricordare la situazione giuridica che si basa sulle norme di attuazione.

La prima è il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977, che già recita: «Sono trasferite, ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9, e 16 dello statuto, alle province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale (...)».

È poi sopravvenuta recentemente un'altra norma di attuazione, sempre dello Statuto speciale, il decreto legislativo n. 289 del 2006, che specifica: «Spetta alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio (...) l'esercizio delle funzioni già esercitate dallo Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico». Poi dice che con legge provinciale...

PRESIDENTE. Senatore Peterlini, è nota la situazione giuridica a quest'Assemblea.

PETERLINI (*Aut.*). Poi, in esecuzione di ciò, la legge provinciale, nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario e degli accordi internazionali, ha previsto una procedura speciale.

Ma cosa è accaduto su base nazionale? Il decreto Bersani del 1999 stabiliva che, proprio in attuazione di quanto detto, le norme di attuazione degli Statuti potevano prevedere termini differenziati per le Regioni autonome. In considerazione di ciò, il decreto legislativo n. 463 del 1999 ha poi previsto per le Province autonome di Trento e Bolzano la scadenza dei termini al 31 dicembre 2010 e non nel 2030, come previsto per il resto d'Italia.

In base a questo la Provincia ha disciplinato la materia con legge provinciale e ha bandito la gara secondo le norme europee, che sono state mantenute tutte. Alla gara del 2005 hanno presentato domanda tutti i soggetti interessati, anche l'ENEL, l'Edison e altri concorrenti (e questa era in corso). Dopo la gara, a fine dicembre 2005, la legge finanziaria per il 2006 (la n. 266 del 2005) ha poi stabilito, al comma 485 dell'articolo 1, che tutte le grandi concessioni di derivazione elettrica sono prorogate per dieci anni. Ma questo non poteva naturalmente invadere né il campo autonomistico né le gare già in atto. Perciò la legge provinciale n. 7 del 2005 si adegua alla materia, però «salvi gli effetti di cui alle procedure di rilascio, proroga e rinnovo delle concessioni (...)». E questa legge provinciale è in vigore perché il Governo non l'ha mai impugnata.

Pertanto, dal punto di vista giuridico si potrebbe già essere tranquilli. Visto che però, naturalmente, l'ENEL continua a sollevare contenziosi, ci sembra giusto che sia chiarezza sulla questione.

Questo è il motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Alla luce di queste nuove informazioni giuridiche, il Governo mantiene la sua posizione favorevole?

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Sì, signor Presidente: il parere del Governo è favorevole. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

BUTTIGLIONE (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi chiedo un attimo di attenzione, perché stiamo entrando su un terreno molto delicato su cui possiamo scivolare e farci male.

Ho la vaga impressione che a volte non abbiamo una piena consapevolezza della gerarchia delle fonti di diritto all'interno dell'Unione Europea, perché se l'avessimo, signor Presidente, forse gli uffici del Senato non avrebbero ricevuto questo emendamento; forse il Governo avrebbe

dovuto fare un esame di compatibilità europea per esso e avrebbero dovuto concludere che, essendo incompatibile con gli obblighi internazionali assunti dall'Esecutivo, esso è irricevibile, o quanto meno il Governo avrebbe dovuto esprimere un parere negativo.

Non so chi mi sta ascoltando dai banchi del Governo, ma sarebbe interessante se qualcuno lo facesse, perché stiamo per infilarci, temo, dentro una procedura di infrazione europea da cui potremmo uscire molto malconci. E per una maggioranza che a suo tempo, quando era minoranza, non perdeva occasione per sottolineare la sua vocazione europeista e per attaccare la maggioranza di allora, oggi diventata minoranza, dicendole che non era abbastanza europeista, sarebbe il terzo, il quarto o il quinto *autogol*, dopo una serie di altre vicende che ci stanno facendo fare, a livello europeo, una pessima figura.

Lo dico perché la materia delle concessioni è stata oggetto di un inizio di procedura di infrazione: di una domanda di informazioni prima e poi di una lettera di messa in mora. Abbiamo trattato e raggiunto delle soluzioni concordate con la Commissione europea, con il commissario Bolkestein, allora titolare del settore. Ma possiamo oggi intervenire su cose che erano già state risolte, alterando un accordo raggiunto e creando le condizioni perché si riapra, questa volta senza possibilità di bloccarla, una procedura di infrazione?

Mi spiace che non sia presente il Ministro per le politiche europee, ma credo che tutti gli emendamenti dovrebbero essere sottoposti ad un esame di compatibilità comunitaria che dovrebbe essere compiuto proprio dal Ministro per le politiche europee (*Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN, LNP*), altrimenti il Parlamento è messo nelle condizioni di votare senza avere piena coscienza di quello che sta votando.

Ho il forte dubbio che votare a favore di questo emendamento significhi mettere l'Italia nelle condizioni di aprire un contenzioso da cui usciranno male e non solo perché quanto deciso dal Parlamento verrà smentito, visto che la norma europea ha precedenza sulla norma italiana. Mi spiace, ma è così: la maggioranza lo domandi ai suoi esperti, visto che ne ha di qualità. Vedo presente il senatore Manzella: chiedete a lui qual è la gerarchia delle fonti. (*Commenti del senatore Peterlini*).

In secondo luogo, non solo ci avviamo a prendere un «bagno» terribile in sede europea, ma per di più rischiamo di far rimettere in discussione l'accordo che abbiamo raggiunto su tutte le altre concessioni. E se si rimettono le mani su questo settore non so dove si può andare a finire. Non darete alcun beneficio ai concessionari di cui state parlando, e rischierete di inguaiare pesantemente tutti gli altri concessionari d'Italia. (*Applausi dai Gruppi UDC e FI*).

BATTAGLIA Antonio (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

BATTAGLIA Antonio (AN). Signor Presidente, intervengo in dissenso per evidenziare come abbiamo fatto male, o hanno fatto male, a non modificare il titolo V della parte II della Costituzione quando si è trattato di competenze in materia di energia.

È incredibile che il sistema dell'energia possa essere gestito in modo territoriale, creando un grosso problema al territorio nazionale. A un certo punto la Regione siciliana domani mattina, sulla stessa logica del collega che ha parlato, potrebbe togliere le concessioni alle centrali ENEL di Termini Imerese, di Priolo e di Milazzo, tenendo all'oscuro tutto il Meridione d'Italia a cui l'energia elettrica viene fornita, appunto, dalla Sicilia.

Ritengo che questa sia l'ulteriore prezzo che questo Governo deve pagare per mantenere gli equilibri all'interno di questa maggioranza che subisce il ricatto di gruppi e gruppetti che non vogliono far garantire la democrazia in questo Paese. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

PRESIDENTE. Mi sfugge la tipologia del dissenso, però, ormai è andata.

FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Colleghi, registro le richieste di intervento del collega Possa e del collega Ferrara. Per il Gruppo di Forza Italia è intervenuto il senatore Carrara. È finito anche il tempo del dissenso. Chi interviene: il senatore Possa o il senatore Ferrara?

FERRARA (FI). Ma il dissenso è personale.

PRESIDENTE. No, quando il tempo è contingentato ed è già stato utilizzato, diventa dell'Assemblea.

Le do la parola per un minuto.

FERRARA (FI). Va bene, non voglio perdere il tempo a mia disposizione.

Volevo richiamare il Governo ad un'attenzione particolare perché la condizione che viene introdotta per le Province di Trento e Bolzano, per costante giurisprudenza costituzionale, non può che essere introdotta anche per le altre Regioni a Statuto speciale che ne facciano richiesta. Si verrebbe ad introdurre un grave scompensamento dal punto di vista economico, in quanto i ritorni economici, che in questo momento fanno capo a certi concessionari, nel momento in cui una gara viene introdotta dalla legislazione delle Province di Trento e Bolzano, vanno all'ente locale.

Dal punto di vista della pubblica amministrazione, la cosa verrebbe ad essere equilibrata, mentre, dal punto di vista della programmazione economica, verrebbe assolutamente ad essere squilibrata.

Quindi, una contrarietà, sia pure non ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, comunque c'è. Una discussione in tal senso non si è potuta

fare perché non era stata osservata la successione delle norme, e quindi la gerarchia delle fonti, alle quali il senatore Peterlini si riferisce.

Il Governo dovrebbe ben stare attento perché ciò di cui stiamo parlando ha una rilevanza economica di alcuni miliardi di euro. Dalle stesse dissertazioni fatte dal senatore Peterlini, soltanto per Trento e Bolzano significherebbe una trattazione economica di circa un miliardo di euro, ma, anche per quello che ha detto il senatore Antonio Battaglia, la cifra verrebbe ad essere molto più amplificata, ad esempio, nella Regione siciliana che, come sappiamo, produce il 30 per cento dell'energia elettrica che si produce in Italia.

Il parere favorevole dato dal Governo mi sembra quanto meno di una leggerezza sconcertante e di una disinvoltura che mi lascia convinto di dovermi dichiarare – ecco la difformità rispetto al mio Gruppo – assolutamente e radicalmente contrario, non dal punto di vista della politica, ma dal punto di vista della costituzionalità *ex* articolo 81. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Invito i colleghi a prendere posto perché stiamo per procedere alla votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, dell'emendamento 6.44.

FERRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.44, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293

PRESIDENTE. L'emendamento 6.502 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

Senatore Vitali, lei ha espresso parere favorevole sugli emendamenti 6.100 e 6.800, ma essendo il primo soppressivo del comma 8 e l'altro sostitutivo, sono emendamenti alternativi l'uno all'altro. Le chiedo se preferisce sopprimere il comma o modificarlo.

VITALI, *relatore*. Sicuramente preferisco modificarlo nel senso da me indicato. Pertanto, mantengo l'emendamento 6.800 e ritiro l'emendamento 6.100.

MAZZARELLO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZARELLO (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei chiedere al relatore se è disponibile ad accogliere una modifica dell'emendamento 6.800, spostando la scadenza del 30 marzo 2007, ivi indicata, al 30 giugno 2007.

Mi spiego: si tratta di risorse a disposizione della riforma dell'auto-transporto. È una riforma che ha bisogno di una procedura comunitaria; se fissiamo la scadenza al 30 marzo, difficilmente la si potrà concludere. Per questo motivo, domando al relatore di accogliere la mia proposta di riformulazione.

Non si tratta di risorse distribuite a pioggia, ma di un processo di riforma che prevede l'accorpamento e tutte le misure che sappiamo essere necessarie per rendere competitivo l'autotrasporto del nostro Paese.

PRESIDENTE. Il relatore intende accogliere la proposta avanzata dal senatore Mazzarello?

VITALI, *relatore*. Sì, signor Presidente, accolgo la riformulazione.

PRESIDENTE. Colleghi, non ho molta competenza su tale questione. Non potrei nemmeno dichiarare l'emendamento ammissibile perché la riformulazione è avvenuta dopo le ore 18,30, ma è evidente che la richiesta formulata dal senatore Mazzarello determina un grattacapo al senatore Morando, perché non può non produrre effetti finanziari.

Senatore Vitali, in questo caso, dovremo accantonare l'emendamento 6.800 e trasmetterlo alla Commissione bilancio per l'espressione del parere.

MORANDO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*Ulivo*). Signor Presidente, se non stessimo accantonando nemmeno un emendamento capirei, il dubbio, ma dal momento che ne abbiamo già accantonati cinque o sei per la riunione della 5ª Com-

missione prevista per domani mattina, propongo di fare altrettanto per questo.

È evidente – vorrei dirlo al collega Mazzarello – che l'emendamento 6.800, così come riformulato, determina qualche onere finanziario. È vero che si tratta di un invio infrannuale e, quindi, può essere considerato un onere marginale, ma bisogna esaminare l'entità della cifra.

Domani mattina la potremo valutare. È probabile che l'emendamento non presenti grandi problemi, ma se occorre decidere adesso, sono costretto a dire che è necessario che io fornisca prima un parere.

PRESIDENTE. Senatore Morando, rispetto il suo volere, ma ponevo la questione anche per la serata del suo San Valentino. Magari, rattrista qualcuno dedicandolo alla 5ª Commissione e all'espressione dei pareri.

L'emendamento 6.800 (testo 2) è dunque accantonato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.49 e 6.50 sono improcedibili.

Ricordo che l'emendamento 6.33 è improponibile.

D'ALÌ (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ (*FI*). Signor Presidente, perché è improponibile?

PRESIDENTE. Per estraneità alla materia.

Metto ai voti l'emendamento 6.29, presentato dal senatore Pastore e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.30 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 6.57, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.58, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.68 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 6.73 (testo 2) è stato accantonato in attesa del parere della Commissione bilancio.

Gli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.74 sono stati ritirati, mentre ricordo che gli emendamenti 6.2, 6.3, 6.12, 6.13, 6.71, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17 e 6.18 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.34, 6.4, 6.19 e 6.20 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.35, presentato dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 6.41, 6.36 e 6.42 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.37, presentato dal senatore Scarpa Bonazza Buora e da altri senatori, identico all'emendamento 6.40, presentato dal senatore Cusumano.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.39, 6.75, 6.59 e 6.45 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 6.46, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.47, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.51 (testo 2), presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

Sull'emendamento 6.52 vi è un invito al ritiro da parte del relatore. Senatore Silvestri lo ritira?

SILVESTRI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, non accetto l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 6.52, confortato anche dal parere della Commissione igiene e sanità, che aveva immesso in appunto anche la questione nel deliberato il relazione a questa legge.

Il governo Berlusconi, con il decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 19, ha recepito nella legislazione nazionale la direttiva europea 2001/83/CE.

Tale recepimento risulta particolarmente restrittivo per quanto concerne i farmaci omeopatici ed antroposofici, la cui vendita in Italia corre il rischio di essere penalizzata a causa dei criteri restrittivi, introdotti nel succitato decreto, assolutamente arretrati rispetto alle norme vigenti in altri Stati dell'Unione.

Per i farmaci omeopatici e antroposofici, infatti, l'articolo 3 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 185, ha disposto: «L'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale omeopatico è rilasciata con procedura semplificata di registrazione», mediante decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 6.

Tale autorizzazione, disposta dall'articolo 7, comma 1, del citato decreto, più volte reiterata, è stata prorogata al 31 dicembre 2008 con la legge del 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

I medicinali omeopatici ed antroposofici, regolamentati alla data del 6 giugno 1995 ed attualmente in commercio, sono valutati in un numero di circa 50.000 specialità. Ciò conferma la loro validità, nonché l'interesse dei nostri concittadini nei confronti di queste forme di medicina. Va, inoltre, fatto rilevare che la richiesta di una idonea documentazione tecnico-scientifica, necessaria per l'autorizzazione alla vendita, ne dimostra ulteriormente la scientificità.

Purtroppo, nel nostro Paese, malgrado la legislazione ed i fatti su esposti, non è stata costruita una attenzione sufficiente nei confronti delle medicine non convenzionali, al punto che non esiste ancora una documentazione amministrativa adeguata per la presentazione di queste domande.

Il Governo francese, che pure nel 2000 aveva già fornito un modello di documentazione per presentare le domande di autorizzazione, a seguito del recepimento della direttiva comunitaria, ha fissato il termine ultimo per la proroga al 31 dicembre 2015. Per questo, chiediamo di introdurre il medesimo termine, in sostituzione del 31 dicembre 2008 (legge finanziaria 2003), anche nella legislazione italiana.

Concludo dicendo che mantengo l'emendamento 6.52, sia per la valenza in sé, sia perché è nell'interesse della nostra economia, sia perché vi

è una grave disattenzione verso questo settore che interessa moltissimi cittadini, tant'è vero che anche nell'ultimo Consiglio superiore di sanità non vi è stata una specificità su tale aspetto. Non capisco perché il Governo e il relatore abbiano espresso un giudizio negativo sull'emendamento e chiedano di ritirarlo. Anche per il lavoro del Senato, lo mantengo e chiedo il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Silvestri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.52, presentato dal senatore Silvestri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.53, presentato dal senatore Mazzarello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.61, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.62, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.70 è improponibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.60.

POLLEDRI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, l'emendamento 6.60 prevede una proroga del periodo transitorio per le concessioni della distribuzione del gas. È un emendamento a favore dei Comuni che sono liberi di fare gare in armonia con il provvedimento Lanzillotta. In questi periodi di vacche magre per i Comuni, si introdurrebbe la possibilità di un maggior gettito a loro favore.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.60, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Dichiaro aperta la votazione.

Colleghi, ho detto che i polipi e i fenomeni poliposi esagerano. Facciamone sparire almeno un paio. Senatore Eufemi, dia un contributo nel suo ruolo di segretario. Guardi alle sue spalle, tolga almeno una scheda.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1293

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.65, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.69 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.76, presentato dal senatore Amati.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.64 è improponibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.63, presentato dai senatori Polledri e Galli.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.501 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 6.103, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.380 (testo 2) c'è la richiesta della 5ª Commissione di eliminare, alla fine del comma 4, le seguenti parole: «sino al completamento dei relativi interventi». Senatore Vitali, accoglie tale richiesta?

VITALI, *relatore*. Accetto la condizione posta dalla 5ª Commissione e riformulo l'emendamento 6.0.380 (testo 2) in tal senso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.380 (testo 3), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 6.bis.0.2, 6.bis.0.3, 6.bis.0.4 e 6.bis.0.5 sono improponibili.

Metto ai voti l'emendamento 6-bis.0.13, presentato dal senatore Marino e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 6-bis.0.100 (testo 2) è accantonato.

Ricordo che gli emendamenti 6.bis.0.6, 6.bis.0.7, 6.bis.0.12, 6.bis.0.8 e 6.bis.0.11 sono improponibili.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 6.bis.0.9 è improcedibile.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

VITALI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento x1.100 della Commissione, esprimo parere favorevole. Anche sull'emendamento x1.101 (testo 2) esprimo parere favorevole, ma con la richiesta di abrogare l'intero comma 1-ter.

D'ANDREA, *sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali*. Il Governo esprime parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Senatore Marino, accetta la modifica proposta dal relatore?

MARINO (*Ulivo*). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento x1.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento x1.101 (testo 3), presentato dal senatore Marino.

È approvato.

Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Per lo svolgimento di un'interrogazione

GARRAFFA (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*Ulivo*). Signor Presidente, solo per comunicare che ho presentato una interrogazione per la quale chiedo una risposta urgente. Oggetto dell'atto ispettivo è l'uso delle risorse da parte della GESAP, l'azienda che gestisce i servizi dell'aeroporto «Falcone e Borsellino» di Palermo.

La mia iniziativa prende spunto dalla pubblicazione su due quotidiani, da parte della GESAP, di una interrogazione presentata dagli onorevoli senatori di Forza Italia. (*Il senatore Garraffa mostra due pagine di giornale*). Queste sono le pagine de «la Repubblica» e del «Giornale di Sicilia».

Negli anni si è registrata una gestione aziendale condizionata dai *diktat* di Forza Italia, ma sperperare 20.000 euro per una pubblicazione di due intere pagine a colori è una vergogna, un'offesa alle tasche dei contribuenti, alle istituzioni rappresentate dalla GESAP, come il Comune di Palermo, il Comune di Cinisi, la Provincia di Palermo e la camera di commercio, e all'esigua minoranza di privati.

Nella mia interrogazione ribadisco la necessità di controllare, non solo l'operato, ma anche l'utilizzo delle risorse. La GESAP non può essere la succursale di Forza Italia, realtà acclarata dalla presenza ai ruoli apicali di dirigenti dello stesso partito.

Ecco perché, fermo restando le valutazioni che il Ministro farà sulla convenzione, ritengo necessario che si proceda ad una attenta analisi sugli sperperi e sui disservizi che spesso sono stati evidenziati e che gravano sui passeggeri e sui lavoratori della struttura, il cui impegno è encomiabile, disservizi che si manifestano da anni e non solo in quest'ultimo periodo. Basta quindi agli sprechi e alle aziende lottizzate.

Nulla contro i presentatori di un atto ispettivo che rientra nelle prerogative dei colleghi, i quali, sono certo, converranno con me che la spesa sostenuta non rientra nei principi di una oculata gestione di una azienda a prevalente capitale pubblico.

Ma non ultime, e non per ultime, le dichiarazioni del professor Riggio, presidente dell'ENAC, politico di lungo corso, che ribadisce che la documentazione era già stata inviata il 1° maggio del 2005, ossia un anno e undici mesi fa, di cui solo otto sotto il Governo Prodi. Perché non si lamentava prima? Perché la GESAP non ha assunto una iniziativa così clamorosa e costosa durante il Governo Berlusconi? La risposta è semplice: in quel momento non bisognava disturbare il manovratore, anzi il pilota.

Per lo spreco, annuncio una denuncia alla Corte dei conti.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la sua richiesta al Governo.

Ripresa della discussione del documento IV-bis, n. 2 (ore 19,59)

PRESIDENTE. Dopo aver chiuso le urne alle ore 19,30 e in attesa di conoscere l'esito del conteggio dei voti, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 20, è ripresa alle ore 20,16).

Risultato di votazioni

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del senatore Roberto Castelli (*Doc. IV-bis, n. 2*):

Senatori presenti	292
Senatori votanti	291
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	277
Contrari	6
Astenuti	8

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Nel corso della seduta hanno votato a favore a procedura aperta i senatori Azzollini, Ferrara, Guzzanti, Lunardi e Ziccone.

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'auto-

rizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Marco Preioni (*Doc. IV-bis*, n. 2):

Senatori presenti	290
Senatori votanti	289
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	281
Contrari	3
Astenuti	5

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Nel corso della seduta hanno votato a favore a procedura aperta i senatori Azzollini, Ferrara, Guzzanti, Lunardi, Paravia e Ziccone.

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della signora Daniela Bianchini (*Doc. IV-bis*, n. 2):

Senatori presenti	289
Senatori votanti	288
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	282
Contrari	1
Astenuti	5

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Nel corso della seduta hanno votato a favore a procedura aperta i senatori Azzollini, Ferrara, Lunardi e Ziccone.

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Fausto De Santis (*Doc. IV-bis*, n. 2):

Senatori presenti	290
Senatori votanti	289
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	281
Contrari	2
Astenuti	6

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Nel corso della seduta hanno votato a favore a procedura aperta i senatori Azzollini, Lunardi e Ziccone.

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Alfonso Papa (*Doc. IV-bis, n. 2*):

Senatori presenti	286
Senatori votanti	285
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	278
Astenuti	7

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Nel corso della seduta hanno votato a favore a procedura aperta i senatori Azzollini, Lunardi e Ziccone.

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti della signor Monica Tarchi (*Doc. IV-bis, n. 2*):

Senatori presenti	291
Senatori votanti	290
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	282
Astenuti	8

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Nel corso della seduta hanno votato a favore a procedura aperta i senatori Azzollini, Lunardi e Ziccone.

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'auto-

rizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Settembrino Nebbioso (*Doc. IV-bis*, n. 2):

Senatori presenti	294
Senatori votanti	293
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	285
Astenuti	8

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Nel corso della seduta hanno votato a favore a procedura aperta i senatori Azzollini, Lunardi e Ziccone.

Proclamo il risultato della votazione nominale sulle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari volte a negare l'autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti del signor Alberto Uva (*Doc. IV-bis*, n. 2):

Senatori presenti	291
Senatori votanti	290
Maggioranza assoluta dei componenti del Senato	162
Favorevoli	279
Astenuti	11

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Nel corso della seduta hanno votato a favore a procedura aperta i senatori Azzollini, Lunardi e Ziccone.

Per lo svolgimento di un'interpellanza

MALAN (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN (*FI*). Signor Presidente, intervengo per sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza 2-00141, che non è stata presentata da molto tempo, ma si riferisce ad un fatto estremamente increscioso.

Mario Scaramella si trova in carcere da 55 giorni con un'accusa francamente grottesca. Credo sia l'unica persona in stato di carcerazione preventiva, per di più da 55 giorni, per un reato di calunnia. La vittima della calunnia è una persona che afferma essere membro dei servizi segreti russi e il reato di calunnia è stato constatato oltre un anno dopo che la cosiddetta calunnia sarebbe avvenuta.

Ho presentato un'interpellanza al Ministro della giustizia anche perché egli, prima dell'arresto, chiese che le rivelazioni fatte da Mario Scaramella fossero attentamente verificate, prima di essere diffuse. Sembra che qualcuno abbia risposto al Ministro della giustizia con un eccesso di zelo. Infatti, 55 giorni di carcerazione preventiva per un presunto reato di calunnia, per aver riferito parole a lui riferite da Alexander Litvinienko un anno prima, è veramente un fatto che, se non implicasse la libertà di un uomo, sarebbe soltanto grottesco; così, invece, arriviamo al vergognoso.

Alexander Litvinienko è la fonte delle informazioni che Scaramella ha poi riferito al commissariato di Napoli e che tra l'altro hanno consentito l'arresto di sei ucraini in possesso di esplosivi e detonatori. Ebbene, quelle informazioni non sono mai state verificate dalla magistratura, che non ha mai tentato di ascoltare Alexander Litvinienko nei 12 mesi successivi alle informazioni rese da Scaramella al commissariato di Napoli e nei quali Litvinienko era vivo. Dopo che questi viene ucciso, si scopre che l'affermazione di Scaramella costituirebbe calunnia e seguono 55 giorni di carcerazione preventiva, quasi auspicata dal Ministro della giustizia.

Sarebbe più che mai giusto che il Ministro della giustizia venisse a riferire, soprattutto dopo quello che ha detto riguardo alla Commissione Mitrokin e al dottor Scaramella, consulente della stessa Commissione. Tra l'altro, è in preparazione un'interrogazione al Ministro dell'interno su tale argomento dal momento che ha disposto un'inchiesta, quantomeno bizzarra, sull'attività della Commissione Mitrokin. Appare non degno di un Paese democratico, e che per di più dovrebbe essere caratterizzato da un forte ruolo del Parlamento, che un Ministero apra un'inchiesta su un organo parlamentare.

A tutto ciò, si aggiunge un'ulteriore vicenda altamente preoccupante: la procura, nel momento in cui venne in possesso del contenuto delle dichiarazioni di Mario Scaramella, oltre all'arresto doveroso di quei sei ucraini, tuttora in carcere, ritenuti quindi giustamente segnalati dal dottor Scaramella, si limitò a disporre le intercettazioni telefoniche su Mario Scaramella.

Poiché Scaramella era consulente della Commissione che il senatore Guzzanti presiedeva, ciò voleva dire intercettare automaticamente il senatore Paolo Guzzanti, che era in continuo contatto telefonico con costui, per cui adesso sappiamo che quanto prescrive la Costituzione, cioè che le intercettazioni telefoniche o di altro tipo di corrispondenza possono essere disposte ai parlamentari soltanto con l'autorizzazione della rispettiva Camera, può essere tranquillamente eluso, sottoponendo ad intercettazione il collaboratore, il coniuge, l'amico di un parlamentare. In questo modo vengono anche a cadere le prerogative costituzionali che dovrebbero tutelare tutti i cittadini, ma in particolare i parlamentari, dalla intrusione esagerata di un eccesso di intercettazioni telefoniche.

Credo che il Ministro dovrebbe venire in Parlamento a riferire. Ricordo che sullo specifico argomento delle intercettazioni, il presidente Marini ha riferito le sue preoccupazioni. Penso che il ministro Mastella, che è stato qui disciplinatamente tutto il pomeriggio per votare la proroga dei

termini per consentire a Franco Prodi di restare a capo di un dipartimento del CNR, potrebbe anche trovare cinque minuti per rispondere a questa interpellanza e per occuparsi di un caso veramente inquietante. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Vedremo di sensibilizzare il Ministro della giustizia al riguardo. Trovo estremamente discutibile che un Ministero metta sotto controllo il Parlamento. Eventualmente sarà il Parlamento a controllare l'Esecutivo, come prevede la Costituzione. (*Applausi dal Gruppo FI*).

Per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata

STRANO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRANO (AN). Signor Presidente, già due volte in Aula mi sono permesso di segnalare alla Presidenza un'anomalia del Senato rispetto alla Camera, che ogni mercoledì ha la possibilità di disporre dello strumento del *question time*.

Le chiedo, quindi, Presidente, di farsi portavoce con il presidente Marini e con il Consiglio di Presidenza perché anche il Senato possa essere dotato di questo strumento che permette di far conoscere il nostro lavoro ai cittadini.

Credo che questo sia assolutamente possibile, magari operando un'alternanza con la Camera dei deputati; predisponendo un giorno in più al Senato perché il *question time*, ripreso dalla RAI nazionale, possa essere anche uno strumento a disposizione del Senato, a meno che esistano norme regolamentari che lo vietino. In tal caso, sarebbe necessario cambiare il nostro Regolamento.

PRESIDENTE. Non c'è nulla che lo vieti. Anzi, vi è uno strumento che lo prevede e l'argomento è già stato discusso in sede di Conferenza dei Capigruppo. Si è scelta la strada di dar seguito a questa iniziativa: si attendono le indicazioni dei Gruppi sull'oggetto da trattarsi per quindi prendere gli opportuni contatti e garantire la diretta televisiva.

Mi mandi una richiesta e cercherò di dare un seguito alla sua ed alle richieste dei Gruppi che riterranno di farlo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza interrogazioni, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 15 febbraio 2007**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi giovedì 15 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 9,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1293) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. Avvio della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, recante disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio (1299) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*ove concluso dalla Commissione*).

III. Comunicazioni del Governo sulle recenti operazioni antiterrorismo.

ALLE ORE 16

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (*ore 20,26*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (1293)

ORDINI DEL GIORNO

G1

STIFFONI

Accantonato

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 300 del 2006 prende in considerazione alcuni aspetti della riforma dell'autotrasporto;

la linea protezionistica sostenuta dai diversi Governi, fin dagli anni novanta, nei confronti dell'autotrasporto è all'origine dell'attuale stato di crisi del settore, che, dovendo fare i conti con una struttura dei costi superiore alla media europea, deve sostenere la concorrenza sempre più aggressiva degli altri vettori europei, in particolare quelli provenienti dai Paesi dell'Est;

l'autotrasporto merci è un settore strategico per la crescita economica del Nord, dove esiste un'alta concentrazione di imprese di settore, ma anche dell'intero Paese; con le sue 185 mila imprese, movimentando l'80 per cento delle merci e producendo circa il 10 per cento del prodotto interno lordo, il settore si è fortemente accresciuto rispetto alle altre modalità di trasporto;

i dati contenuti nel Libro Bianco sui Trasporti dell'Unione Europea indicano che tra il 1990 e 1998 il trasporto merci su strada è aumentato del 19,4 per cento mentre nello stesso periodo, il traffico ferroviario è diminuito del 43,5 per cento. Secondo le stime dell'Unione Europea il trasporto merci è destinato ad aumentare, entro il 2010, del 50 per cento, provocando il collasso delle maggiori arterie infrastrutturali nazionali, che si sviluppano per gran parte sull'area padana;

l'insoddisfacente livello di infrastrutturazione e di modernizzazione dell'organizzazione logistica del nostro Paese penalizza fortemente le im-

prese di autotrasporto nazionali, che presentano un basso livello di competitività rispetto agli operatori europei. Nel 2006, in Italia la velocità commerciale media per gli autoveicoli da trasporto pesante è stata di 50 Km/h, mentre in Francia e in Germania è stata di 55 Km/h;

lo studio sulla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto, condotto dal Comitato Centrale Albo Nazionale Autotrasportatori in otto paesi dell'Unione europea, evidenzia una situazione di persistente difficoltà dell'Italia rispetto ai Paesi concorrenti; il costo per chilometro in Italia è il più alto in assoluto con un differenziale che oscilla tra 118 per cento e il 35 per cento di maggiorazione rispetto ai membri storici dell'Unione Europea, mentre è di gran lunga superiore rispetto all'Ungheria (52 per cento) alla Polonia (73 per cento) e Romania (99 per cento);

la forte concorrenza delle aziende che si sono efficacemente ristrutturate, come le francesi e le tedesche, ma anche delle aziende di trasporto che spesso operano senza il rispetto delle regole di mercato, rende necessario il completamento della riforma del settore al fine di creare un sistema di regole comuni che salvaguardi ne, le imprese nazionali sia sotto il profilo della concorrenza sia sotto il profilo della sicurezza stradale;

le iniziative di natura normativa adottate dai diversi Governi per ridurre gli alti costi di esercizio che gravano sulle nostre imprese di autotrasporto si sono rilevate poco efficaci e la significativa riduzione delle risorse destinate all'autotrasporto, prevista nell'ultima finanziaria, rischia di ostacolare il processo di liberalizzazione del settore, voluto con la legge delega 1º marzo 2005, n. 32;

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie ad attuare il definitivo completamento della riforma dell'autotrasporto merci, al fine di garantire la sopravvivenza delle imprese di autotrasporto nazionali e di favorire lo sviluppo di una concorrenza basata sul comune rispetto delle regole di mercato;

ad attuare politiche di sviluppo della competitività, in grado di rimuovere gli ostacoli di natura strutturale che impediscono alle imprese di autotrasporto di accedere liberamente alla rete infrastrutturale del Paese, anche favorendo la realizzazione di arterie di grande scorrimento come la Bre.be.ni, la Valdastico Nord, la Pedemontana Lombarda e Veneta, la T.E.M. e la Valcamonica;

a verificare l'efficacia degli strumenti che consentono il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione, al fine di poter accertare l'eventuale presenza sulle nostre strade di vettori che operano senza il rispetto delle comuni regole di mercato.

G2

STIFFONI

Accantonato

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 300 del 2006 prende in considerazione alcuni aspetti della riforma dell'autotrasporto;

l'avvio delle procedure per la restituzione del «bonus fiscale», ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 2002, n. 96. ha creato un clima di forte agitazione per le imprese nazionali che operano nel settore dell'autotrasporto;

l'introduzione del bonus fiscale, percepito dalle imprese nazionali negli anni 1992, 1993 e 1994, sotto forma di «credito di imposta» sul gasolio, è stato introdotto per risolvere il persistente stato di crisi del settore, caratterizzato da una struttura dei costi operativi di gran lunga superiore alla media europea;

dalla comparazione dei costi operativi sostenuti dalle aziende di autotrasporto che operano in otto Paesi dell'Unione Europea è emerso che sugli autotrasportatori italiani grava un maggior onere di costo per il carburante, compreso tra il 3,7 per cento e l'8,5 per cento, nel confronto rispettivamente con la Germania e la Spagna, che arriva a differenziali compresi tra il 23,5 per cento, rispetto alla Polonia e il 40,6 per cento, rispetto alla Romania;

la richiesta di pagamento sostenuta dall'attuale Ministro dei trasporti, su indicazione delle istituzioni europee, oltre a penalizzare il processo di riforma del settore, avviato con la legge delega 1° marzo 2005, n. 36, risulta infondata in quanto relativa ad una situazione ormai superata da diversi anni;

il costo del bonus fiscale, maggiorato di interessi, che le imprese di autotrasporto dovranno restituire allo Stato per i benefici fiscali risalenti al triennio 1992-1994, secondo notizie di stampa, dovrebbe aggirarsi intorno ai 35-40 milioni di euro;

la verifica sul bonus fiscale, erogato ormai da oltre 10 anni, colpisce proprio quelle imprese di autotrasporto che, sottraendosi alla generalizzata frammentazione del settore, hanno aumentato i loro livelli di competitività, sostenendo la concorrenza delle ben strutturate imprese straniere;

l'ingiunzione di tali pagamenti interviene in un momento di grave difficoltà per il settore dell'autotrasporto che ha visto lievitare i costi di esercizio dell'intero comparto, per effetto delle carenze infrastrutturali e dell'aumento dei carburanti e dei pedaggi; oltretutto il settore non ha potuto beneficiare delle misure di contenimento dei costi previste per il 2006;

impegna il Governo:

ad annullare la richiesta di restituzione del bonus fiscale erogato, ormai da oltre dieci anni, nel triennio 1992-1994, nei confronti delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto merci, nonché ad adottare soluzioni definitive per questa annosa vicenda con l'attuazione di opportune misure compensative che tutelino anche le imprese di autotrasporto maggiormente strutturate.

G3

STIFFONI

Accantonato

Il Senato,

premesso che:

le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) si basano essenzialmente sulla propria capacità di lavoro, per cui l'elemento determinante è costituito dal fattore umano, mentre esiste una generalizzata debolezza finanziaria in quanto gli utili o gli avanzi di gestione sono, per definizione, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali;

trattandosi, nella maggior parte dei casi di realtà medio-piccole la debolezza finanziaria può mettere seriamente a rischio l'esigenza stessa delle Onlus, con pesanti ricadute occupazionali e nell'erogazione dei servizi;

l'obbligo di versamento del TFR al Fondo presso l'INPS, di cui al comma 755 della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007), mettendo a rischio la funzionalità stessa delle Onlus, ne limita la capacità di perseguire le finalità sociali indicate dalla legge;

visto il forte radicamento delle Onlus nella società civile, la conseguenza sarebbe un danno alle comunità locali e quindi alla generalità dei cittadini e, in particolar modo a coloro che sono maggiormente in difficoltà,

impegna il Governo:

ad esentare dall'obbligo di versamento del contributo al Fondo di cui al comma 755 della legge finanziaria 2007, le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE
NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2006, N. 300

All'articolo 1:

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri»;

al comma 6, le parole: «anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009».

All'articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"»;

il comma 2 è sostituito del seguente:

«2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione"»;

al comma 4, secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

al comma 5, le parole: «31 luglio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2007»;

dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008"»;

alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di pesca».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «31 maggio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma»;

dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione»;

al comma 4, le parole: «30 aprile 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994). - 1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

All'articolo 4:

il comma 2 è soppresso.

All'articolo 6:

il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo";

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007";

al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «il quale individua» sono inserite le seguenti: «e autorizza» e sono aggiunte, in fine, le parole: «e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto»;

al comma 7, le parole: «1° febbraio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007»;

dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31 dicembre 2007»;

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l'applicazione dell'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis. - (*Riapertura dei termini per la concessione di benefici antiracket e antiusura*). - 1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n. 44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della

citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni».

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Proroga di termini in materia di personale, professioni e lavoro)

1. Per l'anno 2007 le spese per il personale universitario, docente e non docente che presta attività in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, sono ricomprese per i due terzi tra le spese fisse obbligatorie previste dall'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Per garantire la continuità assistenziale e fronteggiare l'emergenza nel settore infermieristico e tecnico, il termine previsto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26, è prorogato al 31 maggio 2007, in attesa della definizione di tali prestazioni e nel rispetto delle disposizioni recate in materia di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dai provvedimenti di finanza pubblica.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono prorogate al 30 aprile 2007 limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri.

4. La graduatoria del concorso pubblico a centottantaquattro posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, e la graduatoria del concorso per titolo a centosettantatre posti di vigile del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 5 novembre

2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 92 del 20 novembre 2001, sono prorogate fino al 31 dicembre 2007.

5. In attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti del predetto Ente, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, restano in carica fino al 30 giugno 2007; sono sospese, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.

6. All'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: «anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2009».

EMENDAMENTI

1.31

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, già prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2007.».

1.26

RUBINATO

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, i direttori delle strutture complesse del servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio sino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico.».

1.27

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI,
DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico e didattico.».

1.44

CASSON, SCARPA BONAZZA BUORA

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, i direttori delle strutture complesse del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda per rimanere in servizio fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, qualora, su istanza dell'amministrazione di appartenenza, la regione competente accerti la sussistenza di ragioni di carattere organizzativo, scientifico o didattico.».

1.800

TOMASSINI, MALAN

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al comma 10 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "31 luglio 2007", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2010"».

1.28

POLLEDRI, GALLI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.29

POLLEDRI, GALLI

Ritirato e trasformato nell'odg G1.200

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le assunzioni devono, prioritariamente, essere finalizzate al completamento degli organici delle sedi sottodotate, privilegiando gli idonei residenti nelle regioni ove esiste carenza di personale».

1.13

MANTOVANO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, alla lettera a), le parole: "immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "immesso in ruolo a partire dal 1° gennaio 2005"».

1.14

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-*quinqües* del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010».

1.19

SAPORITO, COLLINO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.102

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In deroga a qualsiasi disposizione di legge in materia di riduzione programmata del personale direttivo e dirigente della Polizia dello Stato e della Polizia Penitenziaria, è data facoltà al personale di cui al comma 1 di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del sessantasettesimo anno di età per i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e per i dirigenti generali di pubblica sicurezza; fino al sessantaseiesimo anno di età per i dirigenti superiori; fino al sessantacinquesimo anno di età per il personale appartenente alle qualifiche inferiori. È data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi».

1.22

GHIGO, PASTORE, VICECONTE, TADDEI

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di continuare il progressivo riallineamento retributivo dei dipendenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con gli appartenenti ai Corpi di Polizia e anche attraverso le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 217 del 2005 sono stanziati 30 milioni di euro per gli anni 2007, 2008, 2009.

Il finanziamento di tali oneri viene effettuato imputando la spesa sugli introiti previsti dal comma 1328 dell'articolo unico della legge n. 286 del 27 dicembre 2006».

1.23

GHIGO, PASTORE, VICECONTE, TADDEI

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 213, è inserito il seguente:

«213-bis. Le disposizioni di cui al comma 213 non si applicano al personale dei vigili del fuoco, fermi restando gli ordinari stanziamenti di bilancio».

1.32

LUSI

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Fondo unico di amministrazione, di cui all'articolo 31, del CCNL del comparto Ministeri, istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato, è alimentato anche da una quota delle competenze spettanti agli avvocati e procuratori dello Stato, di cui all'articolo 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in misura pari alla percentuale prevista dall'articolo 14 della tariffa di cui al Capitolo I, allegato al decreto ministeriale 8 aprile 2004, n. 127, del Ministro della giustizia, da ripartire secondo criteri di merito ed efficienza e, comunque, subordinatamente alla presenza in servizio».

1.33

LUSI

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il personale proveniente da processi di trasformazione o soppressione di Amministrazioni dello Stato, ovvero di situazioni di eccedenza può transitare in mobilità, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, presso l'Avvocatura dello Stato, nel limite di 50 unità, anche in deroga alle dotazioni organiche vigenti. Nelle more del riassorbimento del predetto personale nell'ambito delle dotazioni organiche è fatto divieto di coprire i posti corrispondenti».

1.6

MAFFIOLI

Respinto*Sopprimere il comma 5.*
_____**1.7**

POSSA

Id. em. 1.6*Sopprimere il comma 5.*
_____**1.17**

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Id. em. 1.6*Sopprimere il comma 5.*
_____**1.20**

AMATO, PASTORE

Id. em. 1.6*Sopprimere il comma 5.*
_____**1.24**

BACCINI, MAFFIOLI

Id. em. 1.6*Sopprimere il comma 5.*
_____**1.30**

POLLEDRI, GALLI

Id. em. 1.6*Sopprimere il comma 5.*

1.21

AMATO, PASTORE

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole da: «sono sospese» fino alla fine del comma.

1.25

BACCINI, MAFFIOLI

Id. em. 1.21

Al comma 5, sopprimere le parole da: «sono sospese» fino alla fine del comma.

1.1

CALVI

V. testo 2

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».

1.1 (testo 2)

CALVI, BARELLI, SAPORITO

V. testo 3

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di mobilità».

1.1 (testo 3)

CALVI, BARELLI, SAPORITO

Approvato

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicem-

bre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilità».

1.4

EUFEMI

Assorbito

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».

1.16

SAPORITO, COLLINO, DELOGU

Assorbito

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, è differito al 31 dicembre 2007».

1.150 (testo 2)

SAPORITO, COLLINO, DELOGU, CALVI, EUFEMI, BARELLI

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge 28 novembre 2005, n. 246, è prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale già alle dipendenze dell'Ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi Spa, ai sensi del decreto-legge n. 138 del 2002, convertito in legge n. 178 del 2002, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991, ferma restando per tale personale la possibilità di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi Spa, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali».

1.18

SAPORITO, COLLINO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G1.101

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Per il personale in servizio, presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avviene per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale"».

1.3

MAFFIOLI

Improponibile

Dopo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i commi 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:

"2-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'art. 1, provvedono, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, all'ammissione in ruolo del personale non dirigente proveniente da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il personale della Società Poste Italiane SpA, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e delle forze di polizia. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, prioritariamente sulla base dell'anzianità maturata presso l'amministrazione dove il personale presta servizio ed a parità, sulla base dell'anzianità maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza.

2-ter. Il personale non immediatamente trasferito ai sensi del comma 2-bis per carenza di posti disponibili in organico nelle amministrazioni dove presta servizio, permane, previo assenso dell'interessato, nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto ad ogni tipo di procedure concorsuali. A seguito delle procedure di trasferimento di cui al comma 2-bis, le dotazioni organiche delle amministrazioni statali di provenienza sono contestualmente ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e, conseguentemente, sono trasferite le risorse relative al trattamento economico. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della do-

tazione organico complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni.

2-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi *2-bis* e *2-ter* non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato"».

1.35

ADRAGNA

Improponibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane in servizio, il personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2, dell'articolo 1, in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore della presente legge, compreso il personale della Società Poste Italiane S.p.a. e con l'esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, previo consenso delle amministrazioni interessate, può essere immesso nel ruolo dell'amministrazione in cui presta servizio, su domanda dell'interessato da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prioritariamente sulla base dell'anzianità maturata presso l'amministrazione in cui personale presta servizio ed a parità, sulla base dell'anzianità maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza».

1.8

BATTAGLIA Antonio, SAPORITO, NANIA

Improponibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis.

1. La Regione Sicilia, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, provvede, nel limite massimo di 75 unità e delle risorse di cui al comma 2, alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale in forza alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'art. 76 della legge regionale n. 25 del 1993, già equiparato ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 38 del 1994 e dell'art. 48 della legge regionale n. 21 del 2001, a quello dalla stessa amministrato.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero».

1.700 (già 6-bis.0.1)

GIAMBRONE, FAZIO, PAPANIA

Improponibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis.

1. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.443, provvede, nel limite massimo di 75 unità e delle risorse di cui al comma 2 alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale in forza alla protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale n.38 del 1994 e dell'articolo 48 della legge regionale n.21 del 2001 a quello della stessa amministrato.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero».

1.38

BENVENUTO, BARBOLINI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per le imprese di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, la decorrenza i cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è differita al 1° gennaio 2008.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.9

BENVENUTO, MERCATALI

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le imprese di cui alla tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, la decorrenza di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è differita al 1° gennaio 2008».

1.39

TREU, MERCATALI, GALARDI, ROILO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per le imprese che svolgono le attività di cui ai punti 1), 2) e 3) della tabella allegata al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 279 del 20 dicembre 1999, il termine del 1° gennaio 2007, contenuto nell'articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, è differito al 1° gennaio 2008.

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 6-bis, determinati nella misura massima di 25 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.10

BARBATO, CUSUMANO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari hanno luogo il 6 aprile 2008. I consigli giudiziari attualmente in carica sono prorogati fino a tale data».

1.11

BARBATO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. I requisiti e le modalità di assunzione di cui ai commi 417, 418 e 419 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trovano applicazione anche nei confronti del personale docente convenzionato in servizio presso gli Istituti di formazione della Marina Militare ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1971, così come modificato dal decreto ministeriale 3 gennaio 1995, n. 167, in possesso dei requisiti citati dal comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e che concorre alla professionalizzazione delle Forze armate ai sensi del comma 523 della citata legge n. 296 del 2006».

1.12

BARBATO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Gli effetti derivanti dall'applicazione del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 2006, n. 202, si intendono estesi anche alla regione Calabria».

1.34

LUSI

Improponibile

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-bis. Gli avvocati e procuratori dello Stato possono eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali, ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, previa autorizzazione dell'Avvocato generale

dello Stato o, su sua delega, dell'Avvocato Distrettuale preposto alla sede alla quale è assegnato l'avvocato o procuratore dello Stato destinatario dell'autorizzazione.

6-ter. L'Avvocatura Generale dello Stato e ciascuna Avvocatura Distrettuale dello Stato devono munirsi di un apposito registro cronologico conforme al modello allegato al decreto ministeriale 27 maggio 1994, del Ministero di grazia e giustizia. La validità dei registri è subordinata alla previa numerazione e vidimazione, in ogni mezzo foglio, rispettivamente da parte dell'Avvocato generale dello Stato, o da un avvocato dello Stato all'uopo delegato, ovvero dell'Avvocato distrettuale dello Stato.

6-quater. Ove gli atti notificati ai sensi del comma 6-bis siano esenti da bollo, non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.».

1.36

TREU, ROILO

Improponibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, per l'anno 2007 le indennità ordinarie di disoccupazione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, possono essere altresì riconosciute, nel rispetto dei limiti di spesa di cui ai medesimi commi 7 e 8, sulla base di intese stipulate in sede istituzionale territoriale tra le parti sociali, recepite entro il 30 aprile 2007 con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che individua altresì l'ambito territoriale e settoriale cui appartengono le imprese che sospendono i lavoratori ed il numero dei beneficiari. Per l'anno 2007, non si applicano le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 10 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

1.37

ADRAGNA

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Al comma 534 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "Poste Italiane Spa" sono aggiunte le seguenti: "e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa".

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis si provvede, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.41 (testo 2)

RUSSO SPENA, GRASSI

Approvato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

«6-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 6-bis è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

1.600 (già 6.43)

CUSUMANO, ADRAGNA

Assorbito

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.

6-ter. In relazione a quanto disposto dal comma 8-sexies è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.40

BENVENUTO, BARBOLINI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 23, dell'articolo 36, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "L'applicazione della medesima disciplina, di cui al predetto comma 4-bis, è sino al 31 dicembre 2007, con riguardo alle misure di politica attiva di sostegno del reddito e dell'occupazione poste in essere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel quadro di processi di ristrutturazione e di gestione di situazioni di crisi aziendali, attuati per le categorie e settori d'impresa attraverso gli strumenti di cui al medesimo articolo 2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in attesa della prevista riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali."».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis. – 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare, per l'anno 2007, un maggior gettito complessivo pari a 171 milioni di euro.».

1.42

CAPELLI, GAGLIARDI, GRASSI

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 298, le parole da: "In attesa dell'emanazione" fino a: "comma 618" sono sostituite con le seguenti: "Il regolamento di cui al comma 618 è emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione" nonché, dopo le parole: "candidati del citato concorso, compresi" sono aggiunte le seguenti: ", successivamente alla nomina dei candidati ammessi *pleno jure*,"».

1.43

CAPELLI, GAGLIARDI, GRASSI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 2, comma 146 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2006, n. 286, all'alinea, dopo le parole: "Il Ministro della giustizia, adottato" sono aggiunte le seguenti: "entro il 31 luglio 2007," indi, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "In attesa della sua emanazione, le Scuole per le Professioni Legali rilasciano, all'esito del primo anno di corso, il Diploma di Specializzazione agli iscritti dell'anno accademico 2006-2007 in possesso della laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza conseguita sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni. A tal fine le Scuole possono procedere a riduzioni proporzionali del monte ore attribuito alle singole discipline ed, eventualmente, a una diversa modulazione della frequenza dei corsi già attivati per il *curriculum* biennale."».

1.46

LEGNINI

Improcedibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. I benefici di cui all'articolo 1, comma 260, della legge 23 dicembre del 2005, n. 266, sono attribuiti a decorrere dal 31 agosto 2005.

6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6-bis, valutati nel limite massimo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

1.900

VALENTINO, BALDINI, GRAMAZIO, CURSI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio,
LOSURDO, BORNACIN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di consentire la definizione delle cause civili ancora pendenti alla data del 31 dicembre 2006 affidate ai giudici onorari aggregati è disposta la proroga del loro mandato fino al 31 dicembre 2008 e sono loro affidati gli ulteriori procedimenti pendenti alla data del 31 dicembre 2006».

1.901

NIEDDU

Accantonato

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Fino al 31 dicembre 2011, al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957. Al medesimo personale e fino alla predetta data, non si applica, altresì, il limite di cui al periodo finale del comma 1, dell'articolo 133, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo».

ORDINI DEL GIORNO**G1.100**

GIAMBRONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato, premesso che:

a seguito dell'accordo IRI - regione Siciliana, definito nell'articolo 76 della legge regionale n. 25 del 1993, il personale Italter (assunto prevalentemente negli anni 1982-1984), al momento della liquidazione della società è transitato nel 1994, con contratto biennale a termine, presso la regione Siciliana;

nel 1998, dopo il travaglio di due anni di disoccupazione, la legge nazionale n. 61 del 1998 ha inserito il personale tra quello che la regione Siciliana poteva contrattualizzare a tempo determinato in materia di protezione civile, con i fondi dello Stato di cui alla legge n. 433 per il sisma del 1990;

nel 2001, l'articolo 20 della legge n. 448 (la Finanziaria) ha stabilito che la regione Siciliana e gli Enti Locali «provvedono» alla trasformazione dei rapporti a tempo determinato del personale in forza alla protezione civile (ex Italter, LSU, ecc.) con procedure selettive e nei limiti delle dotazioni organiche;

purtroppo, a distanza di parecchi anni e dopo l'intervento di innumerevoli proroghe e di norme che equiparano a livello funzionale ed economico il personale ex articolo 76 legge regionale n. 25 del 1993 al personale regionale) la regione Siciliana non ha stabilizzato i 75 ex Italter – dei quali numerosi ultra cinquantenni – ed ai quali nel prossimo agosto 2007 andrà a scadere il contratto per l'impossibilità di stabilire la propria pianta organica;

appare inutile segnalare che l'avvenuto recepimento in Sicilia del citato articolo 20 della legge n. 448 del 2001 ha consentito la stabilizzazione del personale di protezione civile operante nei comuni siciliani;

tale vicenda è sentita dal personale in questione come una evidente disparità con tutti i colleghi ex IRI che, nell'intero paese già da anni hanno trovato stabilizzazione in virtù del protocollo di intesa della Presidenza del Consiglio dei ministri del 1996 e degli accordi stipulati dal Ministero del lavoro con le parti sociali nell'anno 1997, transitando direttamente, senza essere sottoposti ad ulteriori procedure,

impegna il Governo ad adottare le iniziative necessarie a risolvere le problematiche di cui al presente ordine del giorno.

(*) Accolto dal Governo.

G1.101 (già em.1.18)

SAPORITO, COLLINO, DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI, DELOGU, STRANO, MARTINAT, PONTONE, BUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1293, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante «proroga dei termini previsti da disposizioni legislative»,

impegna il Governo:

a prevedere che per il personale di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in servizio presso le singole amministrazioni, al fine di valutare e valorizzare le risorse umane interne, l'accesso alla qualifica di dirigente avvenga per titoli e corso-concorso selettivo di formazione su materie professionali ed esame finale.

(*) Accolto dal Governo

G1.102 (già em.1.19)

SAPORITO, COLLINO, DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI, DELOGU, STRANO, MARTINAT, PONTONE, BUTTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge atto Senato n. 1293, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante «proroga dei termini previsti da disposizioni legislative»,

premesso che:

è all'ordine del giorno del Parlamento e del Governo il problema della revisione della normativa relativa al mantenimento in servizio oltre i limiti di età, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, a richiesta degli interessati e nell'interesse dell'amministrazione di appartenenza, anche a fronte di blocchi di assunzioni previste da recenti leggi dello Stato,

impegna il Governo:

a esaminare la possibilità del mantenimento in servizio del personale della Polizia penitenziaria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 – recante «Limiti di età per il collocamento a riposo d'ufficio» –, rivedendo la relativa normativa;

a prevedere, in particolare, che si possa richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del 67° anno di età per i dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B e per i dirigenti generali di pubblica sicurezza; fino al sessantaseiesimo anno di età per i dirigenti superiori; fino al sessantacinquesimo anno di età per il personale appartenente alle qualifiche inferiori;

a dare facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi.

(*) Accolto dal Governo.

G1.200 (già em. 1.29)

POLLEDRI, GALLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame proroga al 31 dicembre 2007 la validità delle graduatorie dei concorsi, in scadenza al 31 dicembre 2006, per l'assunzione di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di consentire le assunzioni previste dalla legge finanziaria per il 2007. Si tratta in particolare delle graduatorie riferite a due concorsi, uno indetto il 6 marzo 1998, l'altro, per titoli, indetto il 5 novembre 2001;

il comma 514 della legge finanziaria 2007 autorizza, a decorrere dal 1° luglio 2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco;

le attuali dotazioni organiche dei comandi del Nord, rispetto a quanto previsto dalle piante organiche, evidenziano molto spesso carenze di personale, mentre le sedi del Sud registrano sovente un eccesso di personale. Un esempio lampante è l'attuale assegnazione di funzionari tecnici presso il Comando di Napoli che risulta essere a regime, a discapito, per esempio, di quello di Milano che risulta ad oggi pari a circa il 50 per cento di quello previsto, nonostante l'elevato carico di lavoro, con particolare riferimento alle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, notevolmente superiore a quello del Comando del Sud;

la migliore soluzione per un'equilibrata distribuzione delle risorse umane sul territorio e per sanare una ormai cronica carenza dei Comandi dei Vigili del Fuoco del Nord d'Italia sarebbe quella di avviare una progressiva regionalizzazione delle assunzioni del personale VV.F., che consenta così di corrispondere alle esigenze dei Comandi, legate, tra l'altro, alle diverse realtà territoriali,

impegna il Governo a far sì che le assunzioni di cui in premessa siano prioritariamente finalizzate al completamento degli organici delle sedi sottodotate e, per il futuro, a valutare l'opportunità di effettuare graduatorie regionalizzate.

(*) Accolto dal Governo.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.1

SAPORITO, COLLINO

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. I commi da 580 a 586 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono abrogati».

1.0.2

SAPORITO, COLLINO

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 522 è aggiunto il seguente:

"522-*bis*. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali, possono essere ulteriormente prorogati per l'intero anno 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana e già prorogati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della CRI senza ulteriori aggravii per le finanze pubbliche"».

1.0.500 (già 1.45)

BODINI

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali della Croce Rossa Italiana per lo svolgimento delle attività previste dalle convenzioni già in essere per il raggiungimento delle finalità e per l'adempimento dei compiti del Servizio Sanitario Nazionale, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2007, a tutti gli effetti di legge, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana, esclusivamente a valere su dette convenzioni.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 6-bis, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle Convenzioni stipulate dalla Croce Rossa Italiana con il Servizio Sanitario Nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

1.0.3

PARAVIA

Respinto

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Proroga dei termini e riordino delle norme in materia di impiantistica e sicurezza degli impianti)

1. È abrogato il comma 13 dell'articolo 11-*quaterdecies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005, n. 248. Conseguentemente il termine di decorrenza degli effetti delle disposizioni del Capo V della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è differito fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al secondo comma del presente articolo. Dalla medesima data il predetto Capo V è abrogato.

2. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 31 dicembre 2007, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino e semplificazione, anche previa adozione degli accordi in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del

1997, delle disposizioni in materia di installazione degli impianti all'interno degli edifici, in conformità alle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) coordinamento delle disposizioni in materia di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b)».

Conseguentemente, all'articolo 3 del decreto-legge, sopprimere il comma 1.

1.0.4

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Improponibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 1, comma 275, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, dopo il periodo: "C.54 del 4 marzo 2006, nonché ai settori" cassare "della pesca,"».

1.0.5

BALDINI, PASTORE

Improponibile

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione

anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori"».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di agricoltura e di pesca)

1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati, di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione».

3. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, il termine per il versamento della prima e della seconda rata è effettuato entro il 29 dicembre 2006, senza aggravio di sanzioni ed interessi; il termine per il versamento della terza e quarta rata di cui all'articolo 2, comma 116, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è posticipato al 30 giugno 2007; al relativo onere, pari a 50.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. I versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione di cui all'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni, sono effettuati in unica soluzione senza aggravio di sanzioni e di interessi entro il 16 gennaio 2007 ovvero in un massimo di quattro rate trimestrali di pari importo. La prima rata è versata entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 17 gennaio 2007. Gli adempimenti tributari diversi dai versamenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al predetto articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge n. 202 del 2005 sono effettuati entro il 31 gennaio 2007.

4. I compiti del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono estesi a tutte le emergenze zootecniche e sono prorogati al 31 dicembre 2007. Al relativo onere, pari a 150.000 euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, e successive modificazioni.

5. Il termine di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217, per l'iscrizione nel registro dei fertilizzanti o dei fabbricanti di fertilizzanti, è prorogato al 30 settembre 2007.

5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «1° gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2008».

EMENDAMENTI

2.6

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Improcedibile

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2007» con le seguenti: «16 dicembre 2007» e le parole: «50.000 euro» con le seguenti: «110.000 euro».

2.22

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE

V. testo 2

Al comma 3, sostituire le parole: «30 giugno 2007» con le seguenti: «16 dicembre 2007» e le parole: «50.000» con le seguenti: «115.000».

2.22 (testo 2)

MARCORA

Accantonato

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole. «30 giugno 2007», sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2007»;

b) *le parole: «50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «115.000 euro»;*

c) *dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «All'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, le parole: "e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007", sono sostituite dalle seguenti: ", di 7,885 milioni di euro per l'anno 2007 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008"».*

2.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti: «valutato in».

2.101

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 486, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978».

2.21

POLLEDRI, GALLI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.8

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182 della legge 27 dicembre 2006, n.296 si applicano dal 1° gennaio 2008».

2.12

CUSUMANO

Id. em. 2.8

Dopo il comma 5-bis, inserire il seguente:

«5-ter. Nel settore agricolo e in quello della pesca, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1° gennaio 2008».

2.9

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Improcedibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "15 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2007".

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, stimato in 2,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

2.10

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI,
DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 1176 della legge 27 dicembre 2006, n.296, dopo le parole: "dell'agricoltura" aggiungere le seguenti: ", per la quale le disposizioni di cui al comma 1175, entrano in vigore non prima della definizione delle modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81"».

2.1

MAFFIOLI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-ter. L'entrata in vigore della disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n.254, riguardante i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285, è differita al 1° febbraio 2008.

2.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la disciplina del risarcimento diretto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, si applica a partire dal 1° febbraio 2008».

2.5

BENVENUTO, BARBOLINI

Ritirato

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, e prorogato al 30 aprile 2008 e sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali di carattere agevolativo stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

2.20

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008».

2.20 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, è prorogato al 30 aprile 2008. Sino a tale adeguamento, e comunque non oltre detta data, continua ad applicarsi la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

2.14

BOSONE, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, RUBINATO, MOLINARI

Improcedibile

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 28 febbraio 2008, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e sino a tale data conservano le agevolazioni fiscali stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366".»

2.24

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE

Improcedibile

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 28 febbraio 2008, con le modalità previste per le deliberazioni assembleari dall'articolo 223-duodecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e sino a tale data conservano le agevolazioni fiscali stabilite per le società cooperative vigenti alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366".»

2.16

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI

Respinto

Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-ter. L'articolo 223-duodecies, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, si applica anche all'adeguamento degli statuti dei consorzi agrari, entro il termine del 31 dicembre 2007. Sino a

tale adeguamento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, continua ad applicarsi la norma vigente alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366».

2.17

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, MONTALBANO, NEGRI

Respinto

Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-ter. Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2007, termine previsto dall'articolo 1 comma 9-bis del decreto-legge 18 maggio 2005, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, le disposizioni di cui all'articolo 223-terdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie».

2.7

LOSURDO, SAPORITO

Improponibile

Dopo il comma 5-bis, è inserito, il seguente:

«5-ter. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2006 e 2007"».

2.13

PICCIONI, QUAGLIARIELLO

Improponibile

Dopo il comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-ter. All'articolo 3, comma 2-quater, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 54, convertito con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, le parole: "per l'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2006 e 2007"».

2.11

CUSUMANO

Respinto

Dopo il comma 5-bis, inserire, il seguente:

«5-ter. All'articolo 5 comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "«1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008"».

2.26

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE

Improcedibile

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il regime sperimentale di cui all'articolo 5, comma 1-sexies, primo periodo, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, è prorogato fino al 31 dicembre 2007. Per le finalità di cui al presente comma, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-septies, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis si provvede, nel limite massimo di spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.501

DE PETRIS, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PALERMI, PECORARO SCANIO, PELLEGGATTA, RIPAMONTI, ROSSI Fernando, SILVESTRI, TIBALDI

Improcedibile

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. All'articolo 5, comma 1-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 le parole: "anno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2007".

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente comma, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nell'anno 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2.25

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, LADU, MASSA, RANDAZZO, BOSONE

Improponibile

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "della pesca," sono abrogate».

2.500

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRI, DE ANGELIS, LOSURDO

Improcedibile

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 11 marzo 2006, n. 81, provvede a liquidare le richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi successivamente all'anno 2001, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge; la copertura finanziaria dell'onere di cui al presente comma, determinato nel limite massimo di 500 mila euro, è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 3-bis, comma 11, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, va interpretato nel senso che il versamento dei contributi previdenziali, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito, riguarda sia il trattamento di pensione che il trattamento di fine rapporto.

2. La norma di cui al comma 1 riguarda, oltre gli incarichi in atto, anche quelli cessati per i quali è pendente lite giudiziaria».

2.0.3

DI SIENA, BOCCIA Antonio, ADDUCE

Improponibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 7, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, che, alla data del 31 dicembre 2006, si trovi in cassa integrazione straordinaria, sia stato dichiarato in esubero o collocato in mobilità, può essere inquadrato, a domanda, presso le regioni e gli enti locali nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Le regioni possono, altresì, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, affidare in forma diretta servizi ovvero attività nel settore agricolo a società di capitale, cooperative e consorzi, a condizione che la forza lavoro in essi occupata a tempo indeterminato sia costituita nella misura non inferiore al 60 per cento da lavoratori dipendenti dei consorzi agrari regionali e provinciali dichiarati falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa alla data del 30 giugno 2006».

2.0.2

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI,
DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Agli imprenditori ittici esercenti l'attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime forfetario previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. La detrazione prevista dall'articolo 19 è forfettizzata in misura pari alla percentuale di compensazione stabilita da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3. La copertura finanziaria dell'onere di cui al comma precedente, determinato nel limite massimo di 35 milioni di euro, per l'anno 2007, è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

2.0.4

CUSUMANO

Improponibile

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Il primo capoverso dell'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente:

"1-*sexies*. Per l'anno 2007 agli imprenditori uffici esercenti l'attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni."

2. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dalla modifica di cui sopra, aggiungere il seguente articolo:

"Le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81,

sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali."».

2.0.5

CUSUMANO

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, per l'anno di imposta 2006 e per i due periodi di imposta successivi, sono sospesi per il settore della pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi, codice di attività 05.01.1 - studio di settore SG90U».

2.0.6

CUSUMANO

Improponibile

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al comma 275 del disegno di legge relativo a disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), dopo le parole: "4 marzo 2006" sopprimere le seguenti: "nonché al settore della pesca"».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 3.

*(Disposizioni in materia di costruzioni,
opere infrastrutturali e lavori in edilizia)*

1. Il termine previsto dall'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, è prorogato fino alla data di entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 13, lettera *a*), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma.

2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia, conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973, n. 475, le parole: «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2005».

3. I verbali di concordamento dell'indennità di espropriazione e di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio, relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.

3-*bis*. L'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, e successive proroghe, si interpreta come applicabile esclusivamente alle occupazioni d'urgenza preordinate all'espropriazione.

4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive, previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007 per le imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili del fuoco entro il 30 giugno 2005.

EMENDAMENTI

3.1

EUFEMI

Improponibile

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

c) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008"».

Conseguentemente, alla tabella A, «Fondo speciale di parte corrente», della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2007: - 8.700;

2008: - 8.700;

2009: - 8.700.

3.14

BARBOLINI, GALARDI

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera:

"b-bis) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2007 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2008.".

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari ad euro 8.700.000 per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.3

DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI

Le parole: «Sopprimere i commi 3» respinte; seconda parte preclusa

Sopprimere i commi 3 e 3-bis.

3.9

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Precluso

Sopprimere il comma 3.

3.2

BARBATO

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente tutti gli oneri del contenzioso maturati a qualsiasi titolo e riconducibili all'ambito di applicazione della presente norma cedono a carico dello Stato.».

3.500

DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI

Improcedibile

Al comma 3, aggiungere in fine, le seguenti parole:

«; gli oneri processuali nei contenziosi giudiziari pendenti, che hanno avuto origine da intempestivi decreti d'espropriazione, cedono a carico dello Stato».

3.4

DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI

V. testo 2

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell'esproprio».

3.4 (testo 2)

DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI

Accantonato

Alla fine del comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di pendenza di procedimenti giudiziari relativi ai beni oggetto dell'esproprio e alla procedura di esproprio».

3.10

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Respinto

Sopprimere il comma 3-bis.

3.501

DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI

Improcedibile

Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

«3-bis. Gli oneri processuali nei contenziosi giudiziari pendenti, che abbiano avuto origine da intempestivi decreti di espropriazione e siano riconducibili ai concordamenti indennitari di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono a carico dello Stato».

3.150

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1030 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera d), numero 1), sub c), è differita

al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione dell'infrastruttura».

3.16

LEGNINI

Improponibile

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 507, primo periodo, dopo le parole: "degli enti previdenziali" sono aggiunte le seguenti: "di Anas Spa";

b) al comma 1020, secondo periodo, dopo le parole: "che lo destina" è aggiunta la seguente: "prioritariamente" e dopo le parole: "sui predetti concessionari" sono aggiunte le seguenti: "fino a concorrenza dei relativi costi";

c) al comma 1021, terzo periodo, le parole: "e straordinaria, l'adeguamento e il miglioramento" sono sostituite dalle seguenti: "e la gestione anche migliorativa";

d) al comma 1021, al quarto periodo, sono soppresse le seguenti parole: "nonché quelle di utilizzazione degli introiti derivanti dal presente comma" e il quinto periodo è soppresso».

3.17

LEGNINI, DONATI, BRUTTI Paolo

Improponibile

Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

«3-ter. Al comma 1030 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera d), numero l), sub c), aggiungere, in fine il seguente periodo: "Relativamente ai lavori e alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture, l'obbligo di cui alla presente lettera c) è differito al 1° gennaio 2008"».

3.5

MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di scadenza "entro un anno dalla data di scadenza" di cui al comma 82 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262

convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 è sostituito dal seguente: "dopo due anni dalla data di scadenza"».

3.6

MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di scadenza: "entro trenta giorni" di cui alla fine del comma 84 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286 è sostituito dal seguente: "entro sei mesi"».

3.8

MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI, COLLINO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«All'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, per come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre n.296, articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 85, di modifica dell'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n.498, le lettere e) e d) ed il primo periodo della lettera f) sono soppresse;
 - b) i commi 87 e 88 sono soppressi;
 - c) al comma 89 di modifica dell'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il capoverso 5 è soppresso».
-

3.7

MARTINAT, SAPORITO, PONTONE, BUTTI

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Alla fine del comma 88 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, dopo le parole: "il rapporto concessorio si estingue" sono aggiunte le seguenti: "dopo due anni"».

3.11

FORMISANO

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 30 novembre 2005 n.245, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n.21, dopo le parole: "successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto", sono aggiunte le seguenti: ", entro trenta giorni dalla presentazione della relativa richiesta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono determinati termini e modalità di attuazione del presente comma, nonché il capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture a cui affluiscono le entrate derivanti dal contributo di cui al periodo precedente, per essere destinate esclusivamente alle esigenze delle strutture disciplinate ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si intendono applicabili a tutti i progetti comunque sottoposti al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici».

3.12

FORMISANO

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Fino al 31 maggio 2007 la commissione di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.83 del 8 aprile 2006, continua ad operare secondo le modalità in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la predetta data, con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabilite le modalità di funzionamento della predetta commissione con oneri a carico dei gestori, ai sensi delle Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2991/14/CE e del citato decreto ministeriale 28 ottobre 2005.»

3.13

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del decreto legge 28 maggio 2004, n.136 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 luglio 2004, n. 186, è prorogato al 31 dicembre 2007. Alle Amministrazioni aggiudicatrici che, ai sensi del predetto

comma, abbiano affidato lavori o avviato progetti definitivi o esecutivi, avvalendosi della facoltà di applicare la normativa previgente sulla medesima materia di cui alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086 e 2 febbraio 1974, n.64, e relative norme di attuazione, le precedenti norme tecniche continuano ad applicarsi fino alla data di intervenuto collaudo».

3.18

MORGANDO

Improponibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al decreto ministeriale 16 febbraio 1982, in materia di determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione e incendi, il punto 86 dell'elenco allegato è sostituito dal seguente: "Ospedali, case di cura e simili con oltre 30 posti letto;

4-ter. All'articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto ministeriale 18 settembre 2002, le parole: "«25 posti letto" sono sostituite dalle seguenti: "30 posti letto"».

3.19

RANIERI

Improponibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con decreti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate, sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 1° luglio 1986, n.318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986 n.488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991, n.430, e dall'articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1996 n.431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante progetti di finanza di cui al Capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto od in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7 del decreto legislativo n.163 del 2006. Per

la realizzazione degli interventi gli Enti locali interessati possono avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.1

VIESPOLI, SAPORITO, COLLINO

V. testo 2

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n.80, al Comune di Pietrelcina è assegnato un contributo di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.1 (testo 2)

VIESPOLI, BARBATO, CUSUMANO

Accantonato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80 possono essere realizzati entro il 31 dicembre 2009.

2. Al fine di realizzare gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 14 marzo 2001, n. 80, al comune di Pietrelcina è assegnato un contributo di 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base in conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.20

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali)

1. All'articolo 182, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007."».

3.0.3

NEGRI

Ritirato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

c) al comma 1-*bis*, alinea, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007";

d) al comma 1-*bis*, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

e) al comma 1-*bis*, lettere b), c) e d), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

f) al comma 1-*ter*, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

g) al comma 1-*quinqües*, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse».

3.0.100 (già 3-bis.0.1)

EUFEMI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103, nell'odg G3.200

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art.-3-...

(Disposizioni in materia di restauro dei beni culturali)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "codice dei beni culturali e del paesaggio" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

c) al comma 1-*bis*, le parole: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "con decreto del Ministro da emanarsi di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 dicembre 2007";

d) al comma 1-*bis*, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

e) al comma 1-*bis*, lettere b), c) e d), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

g) al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse».

3.0.101 (già 4.0.5)

POLLEDRI, GALLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.100, 3.0.102 e 3.0.103, nell'odg G3.200

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.-3-bis.

(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

c) al comma 1-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007:";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d) le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

g) al comma 1-quinques, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse».

3.0.102 (già 4.0.6)

MALAN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.100, 3.0.101 e 3.0.103, nell'odg G3.200

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.-3-bis.

*(Proroga di termini e disposizioni transitorie
in materia di restauro dei beni culturali)*

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

c) al comma 1-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007:";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d) le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

g) al comma 1-quinques, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse».

3.0.103 (già 4.0.2)

MAFFIOLI, MANINETTI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.100, 3.0.101 e 3.0.102, nell'odg G3.200

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art.-3-bis.

(Proroga di termini e disposizioni transitorie in materia di restauro dei beni culturali)

1. All'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio" sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

b) al comma 1, lettere b) e c), le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

c) al comma 1-bis, le parole: "entro il 30 ottobre 2006:" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2007:";

d) al comma 1-bis, lettera a), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse;

e) al comma 1-bis, lettere b), c) e d) le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004" sono soppresse;

f) al comma 1-ter, lettera b), le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse;

g) al comma 1-quinques, lettera c), le parole: "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," sono soppresse».

3.0.4

MALAN

Accantonato

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Differimento di termini concernenti aree colpite da calamità naturali)

1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall'articolo 4-quinques della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di

cui all'articolo 1-*bis* della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate. All'articolo 4-*quinques* comma 1, della citata legge n. 228 del 1997, dopo le parole: "dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493" sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nelle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivate da delibere regionali". Al comma 5 dell'articolo 1-*bis*. della legge 19 ottobre 2004, n. 257, sostituire le parole: «dei soggetti danneggiati dalle attività atmosferiche di cui al comma 1", con le parole: "dei titolari delle imprese aventi insedimaneti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo".

2. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC S.p.a. e Artigiancassa S.p.a.».

ORDINI DEL GIORNO

G3.200 (già emm. 3.0.100, 3.0.101, 3.0.102 e 3.0.103)

POLLEDRI, SAPORITO, DE ANGELIS, PASTORE, MAFFIOLI, MALAN, EUFEMI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in merito alle professioni di cui all'articolo 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,

invita il Governo a riconsiderare le determinazioni all'atto della redazione del Nuovo Codice dei beni culturali.

(*) Accolto dal Governo.

G3.201

PARAVIA, SAPORITO, COLLINO, DE ANGELIS, LOSURDO, ALLEGRINI, DELOGU, STRANO, MARTINAT, PONTONE, BUTTI, SAIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge Atto Senato n. 1293, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative,

impegna il Governo ad apportare le seguenti modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

a) al comma 9-*bis* dell'articolo 29, sostituire le parole: "Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti" con le seguenti: "Dalla data indicata nei decreti previsti", e dopo le parole: "restauratore di beni culturali" inserire le seguenti: "e collaboratore restauratore di beni culturali";

b) all'articolo 182 apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004";

2) al comma 1, lettera b) e c), sopprimere le parole: ", alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420," ;

3) al comma 1-*bis*, lettera a), sopprimere le parole "alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420,";

4) al comma 1-*bis*, lettere b), c) e d), sopprimere le parole: ", purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 1° maggio 2004";

5) al comma 1-*ter*, lettera b), sopprimere le parole: "anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto ".

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 3-*bis*.

(Agevolazioni fiscali a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del novembre 1994)

1. Per i contributi previdenziali, i premi assicurativi e i tributi riguardanti le imprese, relativi all'alluvione del Piemonte del 1994, il termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è differito al 31 luglio 2007. La presente disposizione si applica entro il limite di spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2007 e a 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

e, quanto a 1.500.000 euro per l'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

EMENDAMENTO

3-bis.1

BIANCO, FINOCCHIARO, LIOTTA

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I termini di cui all'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10 per cento».

3-bis.1 (testo 2)

BIANCO, FINOCCHIARO, CENTARO, FIRRARELLO, LIOTTA, STRANO, ZICCONI, D'ONOFRIO, FORTE

Accantonato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I termini di cui all'articolo 9, comma 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono differiti al 31 dicembre 2007 al fine di consentire ai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, di definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro il 31 dicembre 2007, l'intero ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale,

al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 30 per cento».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3-BIS

3-bis.0.2

SINISI, NEGRI

Accantonato

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Riapertura dei termini previsti dalle leggi 228/07 ("Rilocalizzazione delle imprese ubicate nelle zone a rischio alluvionale"), e 257/04 ("Integrazione dei risarcimenti a favore dei soggetti alluvionati nel 1994"))

1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall'articolo 4-*quinques* della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinques* comma 1, della legge 16 luglio 1997 nn. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.

3. Si intendono inclusi, tra i soggetti, di cui al comma 5 dell'articolo 1-*bis* della legge 19 ottobre 2004 nn. 257, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.

4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC S.p.a.».

3-bis.0.5

ZANOLETTI, MAFFIOLI

Accantonato

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Riapertura dei termini previsti dalle leggi 228/07 ("Rilocalizzazione delle imprese ubicate nelle zone a rischio alluvionale"), e 257/04 ("Integrazione dei risarcimenti a favore dei soggetti alluvionati nel 1994"))

1. I termini per accedere ai finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e s.m.i., previsti dall'articolo 4-*quinques* della legge 16 luglio 1997 nn. 228 e s.m.i., e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* della legge 20 ottobre 2004 nn. 257 e s.m.i., anche a favore dei soggetti che hanno cessato l'attività anteriormente alla data del 20 ottobre 2004, sono ulteriormente prorogati fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie assegnate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4-*quinques* comma 1, della legge 16 luglio 1997 nn. 228, si applicano altresì alle aree a rischio di esondazione soggette a vincolo derivante da delibere regionali.

3. Si intendono inclusi, tra i soggetti, di cui al comma 5 dell'articolo 1-*bis* della legge 19 ottobre 2004 nn. 257, anche i titolari delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali soggette a vincolo.

4. All'attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle residue risorse disponibili di cui agli articoli 2 e 3 della legge 16 febbraio 1995 nn. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli oneri necessari all'attività istruttoria da parte di MCC S.p.a.».

3-bis.0.3

BERSELLI, SAPORITO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3-bis.0.4, nell'odg G3-bis.200

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell'incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977)

1. I familiari dei 38 cadetti della Marina militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime dell'aeromo-

bile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2007.

2 L'onere derivante dalla liquidazione delle somme riconosciute sulla base delle domande di cui al precedente comma 1, viene corrisposta con riduzione della somma iscritta, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008.»

3-bis.0.4

BERSELLI, SAPORITO

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 3-bis.0.3, nell'odg G3-bis.200

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Proroga dei termini per la domanda di erogazione di benefici in favore delle vittime dell'incidente del Monte Serra (Pisa) del 3 marzo 1977)

1. I familiari dei 38 cadetti della Marina militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime dell'aeromobile schiantatosi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977, che non hanno avuto risarcimento del danno del disastro aereo, possono farne specifica richiesta al Ministro della difesa, entro il 31 ottobre 2007.

2. La liquidazione delle somme riconosciute sulla base delle domande di cui al precedente comma 1, è quantificata con specifico stanziamento nel bilancio 2008/2010 e corrisposta entro il 31 dicembre 2008».

3-bis.0.6

BOCCIA Antonio, ADDUCE, DI SIENA

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G3-bis.100

Dopo l'articolo 3-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

(Agevolazioni per i territori colpiti dagli eventi sismici del 1997 e del 1998)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificati dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), sono prorogati fino al 31 dicembre 2007.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite massimo di spesa di 500.000 euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ORDINI DEL GIORNO

G3-bis.100 (già em.3-bis.0.6)

BOCCIA Antonio, ADDUCE, DI SIENA

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica, in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.300,

premessi che:

l'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007), ha disposto la proroga al 31 dicembre 2007 dei termini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge n.350 del 2003, in materia di agevolazioni per i soggetti danneggiati da eventi sismici;

impegna il Governo:

ad assicurare la puntuale e tempestiva applicazione, anche attraverso l'emanazione di apposite disposizioni per l'attuazione, delle agevolazioni medesime in tutti i territori (in particolare Marche - Umbria - Lagonegrese) indicati negli atti legislativi richiamati nel suddetto comma ai quali gli stessi rinviano.

(*) Accolto dal Governo.

G3-bis.200 (già emm. 3-bis.0.3 e 3-bis.0.4)

BERSELLI

Non posto in votazione (*)

Il Senato della Repubblica

impegna il Governo ad adottare con urgenza le necessarie iniziative per assicurare il risarcimento del danno ai familiari, che non l'abbiano già conseguito, dei trentotto caduti della Marina militare, dell'ufficiale accompagnatore e dei cinque membri dell'equipaggio, vittime del disastro aereo che vide l'aeromobile su cui si trovavano, schiantarsi sul Monte Serra (Pisa) il 3 marzo 1977.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 4.

*(Disposizioni in tema di enti ed organismi pubblici,
nonché di attività produttive)*

1. All'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.».

3. Fermo restando il divieto, per le aziende produttrici, di immettere in commercio nuovi lotti dei prodotti di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, che non siano conformi a quanto previsto dai commi 1 e 3 del predetto articolo 1-*quater*, la vendita delle confezioni prodotte prima del 31 dicembre 2005 e ancora presenti sul circuito distributivo è consentita fino a scadenza delle confezioni. Qualora un soggetto non vedente o ipovedente non trovi disponibile in una farmacia o in altro punto vendita una confezione conforme alle prescrizioni dei commi 1 e 3

del citato articolo 1-*quater* del decreto-legge n. 87 del 2005, le aziende produttrici e distributrici sono tenute a fornire con la massima sollecitudine alla farmacia o al punto vendita che ne faccia conseguente richiesta una confezione rispondente alle predette prescrizioni.

4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le parole: «2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «2005, 2006 e 2007».

EMENDAMENTI

4.2

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

4.500

VILLONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 580, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, terzo periodo, le parole: "a far tempo dal 31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "a far tempo dal 15 giugno 2007" e le parole: "l'inquadramento" dalle parole: "l'inquadramento del personale"».

4.501

VILLONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 585, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte in fine, le parole: "Il termine per l'esercizio del diritto di opzione previsto da tale disposizione è prorogato al 31 dicembre 2008"».

4.502

RANIERI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I direttori dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e dell'Accademia nazionale di danza, in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restano in carica fino al 31 maggio 2007».

4.7

SODANO, GRASSI

Improponibile

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In relazione al termine di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del Regolamento n. 2032/2003 CE del 4 novembre 2003 e fermi restando i divieti di immissione in commercio disposti dal decreto 7 agosto 2006 del Ministero della salute, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 18 agosto 2006, non è in ogni caso consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo "Temefos" N. CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18. Le autorizzazioni all'immissione sul mercato di presidi medico-chirurgici contenenti il principio attivo "Temefos" N. CAS 3383-96-8 appartenenti al tipo di biocida n. 18 già rilasciate si intendono revocate».

4.6

POLLEDRI, GALLI

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. All'articolo 44, comma 2, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, relativo alla proroga dell'applicazione del diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), dopo le parole: "2005 e 2006" aggiungere le seguenti: ". Per l'anno 2007 l'importo del diritto annuale non deve essere superiore a quello dovuto nell'anno precedente"».

4.5

POLLEDRI, GALLI

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «2005, 2006 e 2007» con le seguenti: «2005, 2006, 2007 e 2008».

4.1

BARBATO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "e 2005) sono sostituite dalle seguenti: ", 2005 e 2006"».

4.8

LUSI, BETTINI

Improponibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1, comma 505, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: "della legge 30 dicembre 2004, n. 311" sono aggiunte le seguenti: ", con esclusione delle Camere di commercio e dell'Unioncamere".

4-ter. All'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le parole: "alle agenzie regionali dell'ambiente" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alle Camere di commercio e all'Unioncamere".

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutati rispettivamente 9 milioni di euro e 7,4 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando le risorse relative al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

4.3

PETERLINI, THALER AUSSERHOFFER, PINZGER, PERRIN, MONTALBANO, BOSONE, NEGRI

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 1, comma 729, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

4.4

PETERLINI, THALER AUSSERHOFFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano a decorrere dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che stabilisce i criteri di determinazione dell'ambito dei destinatari e della chiusura in perdita degli esercizi ai fini dell'applicazione del medesimo comma».

4.9

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008"».

4.10

LA COMMISSIONE

Approvato*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 37, comma 21-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: "31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e le parole: "31 marzo 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2008"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.3

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Ritirato*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "entro il 31 dicembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 febbraio 2008";

b) le parole: "di competenza legislativa esclusiva statale di cui all'articolo 117, secondo comma" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 117, secondo e terzo comma»;

c) le parole: "a esclusione di quelli fiscali, previdenziali, ambientali e di quelli gravanti sulle stesse in qualità di datori di lavoro" sono soppresse».

4.0.4

IZZO, PASTORE

Improponibile

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Il termine del 18 dicembre 2006, fissato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento 29 dicembre 2006 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 4 dicembre 2006, in base alle attribuzioni conferitole dall'articolo 35, comma 10-*quinquies* del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 2007».

4.0.500

PERRIN, PETERLINI

Improcedibile

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

L'articolo 3 della legge 21 marzo 2001, n. 74 è così sostituito:

"Art. 3. - (*Attività del CNSAS*). – 1. Il CNSAS si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il CNSAS, al fine di ottemperare alle proprie finalità d'istituto e agli obblighi di legge, può assumere lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati; le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile sono escluse dal campo di applicazione del Capo 1 del Titolo VII del decreto legislativo n. 276/3.

3. Le prestazioni di cui al comma precedente vengono espressamente stabilite dalle delibere assunte dalla Sede Centrale del CNSAS e dai Servizi Provinciali e Regionali del CNSAS"».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

(Proroga di termini in materia ambientale)

1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato fino alla data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2007.

2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

EMENDAMENTI

5.1

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.2 (già 5.2, 5.3, 5.4) (testo 2)

DE PETRIS, ROSSI Fernando, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Approvato

Aggiungere, infine, il seguente comma:

«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 224, comma 2 le parole: "Entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";

b) all'articolo 235, comma 17, primo periodo, le parole: "Entro centottanta" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi";

c) all'articolo 236, comma 2, le parole: "Entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro ventiquattro mesi".

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.1

MENARDI, SAPORITO

Ritirato e trasformato nell'odg G5.300

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Al fine di favorire la produzione di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, qualora la connessione alla rete elettrica possa essere effettuata con l'utilizzo di infrastrutture di proprietà di un produttore, quest'ultimo è tenuto a condividere, quando tecnicamente fattibile, le sue infrastrutture con il produttore richiedente. A tal fine, il richiedente corrisponde un contributo in misura proporzionale per l'utilizzo della infrastruttura medesima».

ORDINE DEL GIORNO

G5.300 (già em. 5.0.1)

MENARDI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1293, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.0.1.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 6.

(Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini)

1. All'articolo 181, comma 1, lettera *a*), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2007».

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a rinnovare fino al 31 maggio 2007 gli accordi di cui all'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, finalizzati ad accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137.

3. All'articolo 6, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

4. All'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo».

4-bis. All'articolo 18, comma 3-bis, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».

5. Le somme stanziare dall'articolo 1, comma 10, della legge 31 marzo 2005, n. 56, non impegnate entro il 31 dicembre 2006, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale in favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi all'anno 2006, disponibili nel proprio bilancio, ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, per fare fronte a spese di investimento negli aeroporti. Entro il 30 aprile 2007, l'ENAC comunicherà l'ammontare delle rispettive disponibilità di cui al presente comma al Ministro dei trasporti, il quale individua e autorizza, con proprio

decreto, gli investimenti da finanziare a valere su tali risorse e da realizzare entro e non oltre il termine fissato dal Ministro dei trasporti con il medesimo decreto.

7. Gli effetti derivanti dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2006 dell'articolo 4 del regolamento ISVAP in data 16 ottobre 2006, n. 5, limitatamente alle disposizioni in esso contenute ed a quelle immediatamente connesse che ne presuppongano l'avvenuta entrata in vigore, si producono a decorrere dal 28 febbraio 2007.

7-bis. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, relativo alla domanda di accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, è differito al 31 dicembre 2007.

8. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8-bis. Il termine di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1998, relativo all'attuazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, è differito al 31 luglio 2007. I relativi oneri finanziari sono posti a carico della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali.

8-ter. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2006 dall'articolo 1, comma 126, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007.

8-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-ter, determinato in 2 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, per gli enti non commerciali di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può essere prevista l'applicazione dell'articolo 11, commi da 3 a 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, nonché la proroga al 31 dicembre 2008, per i medesimi enti, della sospensione dei termini di pagamento di contributi, tributi e imposte, anche in qualità di sostituto di imposta, prevista dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, nel limite di spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007

e 2008. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI

6.54

POLLEDRI, GALLI

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «31 dicembre 2008», con le seguenti: «30 giugno 2007».

6.21

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN

Improcedibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 30 della legge 27 dicembre 2006, n.296 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008».

6.22

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n.248, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008».

6.23

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN

Respinto*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n.248, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 10, lettera *b*), sostituire le parole: "entro il 31 luglio" con le seguenti: "entro il 30 settembre";

2) Al comma 12, la lettera *a*) è soppressa e alle lettere *b*) e *c*) le parole: "entro il 31 luglio" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre"».

6.24

THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, PINZGER, PERRIN

Respinto*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al comma 14 dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223 convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n.248, sostituire le parole: "10 maggio 2007" con le seguenti: "1° maggio 2008"».

6.25

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Respinto*Sopprimere il comma 4.***6.55**

POLLEDRI, GALLI

V. testo 2*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. È autorizzata la prosecuzione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che siano già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 300 del 28 dicembre 2006 e dei quali

siano beneficiari i cittadini neocomunitari della Romania e della Bulgaria».

6.55 (testo 2)

POLLEDRI, GALLI

Accantonato

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. È autorizzata, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, la prosecuzione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, che siano già in essere al momento dell'entrata in vigore della presente legge di conversione del decreto-legge 300 del 28 dicembre 2006 e dei quali siano beneficiari i cittadini neocomunitari della Romania e della Bulgaria».

6.26

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Respinto

Sopprimere il comma 4-bis.

6.56

POLLEDRI, GALLI

Respinto

Al comma 4-bis, sostituire le parole: «31 dicembre 2007», con le seguenti: «30 giugno 2007».

6.27

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Improcedibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'articolo 5, comma 1-sexies, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81 è sostituito dal seguente:

"«1-*sexies*. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

5-*ter*. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-*bis*, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito in legge l'11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

6.66

GALARDI, MERCATALI, CABRAS

Improponibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le somme iscritte, rispettivamente, nel fondo da ripartire per il finanziamento di progetti d'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, ai sensi dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e nel fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di pertinenza del centro di responsabilità "Ragioneria Generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, relative all'unità previsionale di base 4.2.3.8 "Fondo per l'innovazione tecnologica", non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo"».

6.67

GALARDI, MERCATALI

Improponibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Le disposizioni previste dall'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248

del 4 agosto 2006 non si applicano, per l'anno 2007, ai fini delle attività svolte all'estero dell'ICE. Ai relativi maggiori oneri, determinati nella misura massima di 10 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.48

MAZZARELLO, ROSSI Fernando, DONATI

Improcedibile

Al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: «2006» aggiungere le seguenti: «2007 e 2008,»;

b) al secondo periodo la parola: «2007» è sostituita dalle seguenti: «degli anni 2007,2008 e 2009,».

6.28

FORMISANO

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al Ministro dei trasporti, il quale» aggiungere le seguenti: «, di intesa con il Ministro delle infrastrutture».

6.500

TECCE

Respinto

Al comma 7 sostituire le parole: «dal 28 febbraio» con le seguenti: «dal 30 marzo».

6.5

SINISI

Improponibile

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. All'articolo 12 il comma 2 del decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2005, è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 del presente decreto"».

6.31

ALBERTI CASELLATI, PASTORE

Improponibile

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

«7-ter. Il comma 2, dell'articolo 12 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'accesso alle prestazioni del Fondo, devono risultare nei confronti del costruttore procedure implicanti una situazione di crisi non concluse in epoca antecedente al 31 dicembre 1993 ovvero aperte successivamente, salvo che risulti applicabile la disciplina in tema di garanzia fideiussoria prevista dall'articolo 5 del presente decreto"».

6.6

SINISI

Improponibile

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-quater. All'articolo 13, dopo il comma 3 del decreto-legge n. 122 del 20 giugno 2005, è inserito il seguente:

"3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi del secondo comma, dell'articolo 67, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante ovvero da altro vincolo pregiu-

dizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indenizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore"».

6.32

ALBERTI CASELLATI, PASTORE

Improprio

Dopo il comma 7-bis inserire il seguente:

«7-ter. Dopo il comma 3, dell'articolo 13 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 è inserito il seguente:

"3-bis. L'accesso alle prestazioni del Fondo è inoltre consentito nei casi in cui l'acquirente, a seguito dell'insorgenza di una situazione di crisi per effetto dell'insolvenza del costruttore, abbia dovuto versare, in aggiunta al prezzo originariamente convenuto, somme ulteriori per ottenere, dopo la stipula dell'atto di compravendita o di assegnazione, la rinuncia da parte degli organi della procedura a promuovere o coltivare l'azione revocatoria fallimentare promossa ai sensi del secondo comma, dell'articolo 67, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o la liberazione dell'immobile dall'ipoteca a garanzia del finanziamento concesso al costruttore di cui l'acquirente non si sia reso accollante, ovvero da altro vincolo pregiudizievole iscritto o trascritto in danno del costruttore. In tali casi, l'indenizzo è determinato in misura pari alle predette somme ulteriori, fino comunque a concorrenza delle somme versate e del valore dei beni corrisposti al costruttore"».

6.44

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, RUBINATO, TONINI, DIVINA

Approvato

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. Nelle province autonome di Trento e Bolzano non si applica la proroga di cui all'articolo 1, comma 485, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le concessioni di cui al comma 15 dell'articolo 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, scadono il 31 dicembre 2010 e le concessioni diverse dal predetto comma 15 scadono alla data risultante dai rispettivi provvedimenti di concessione"».

6.502

RANIERI

Ritirato

Dopo il comma 7-bis, aggiungere il seguente:

«7-ter. L'articolo 6, comma 8-bis, primo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 267, è soppresso».

6.100

LA COMMISSIONE

Ritirato

Sopprimere il comma 8.

6.800

IL RELATORE

V. testo 2

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Le somme stanziare dall'articolo 1, comma 108, della legge n.266 del 2005 non impegnate entro il 31.12.2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.266 è emanato entro il 30 marzo 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il fondo istituito dal medesimo comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2006, n.296».

6.800 (testo 2)

IL RELATORE

Accantonato

Il comma 8, è sostituito dal seguente:

«8. Le somme stanziare dall'articolo 1, comma 108, della legge n.266 del 2005 non impegnate entro il 31.12.2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere versate in entrata nell'anno successivo, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n.266 è emanato entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel predetto termine il fondo istituito dal medesimo

comma 108 è interamente destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2006, n.296».

6.49

MAZZARELLO, ROSSI Fernando, DONATI

Improcedibile

Al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, le parole: «entro il 30 marzo 2007.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2007.».

6.50

DONATI, ROSSI Fernando, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Improcedibile

Al comma 8, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» con le seguenti: «all'articolo 38, commi 5, 6 e 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166».

6.33

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Improprio

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

*«8-bis. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (cosiddetti *blue box*), di cui all'articolo 1, decreto ministeriale 1° luglio 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1° gennaio 2008, ferme restando le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.*

8-ter. All'onere relativo all'attuazione del comma 8-bis, stimato in 1.000.000,00 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».

6.29

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Respinto*Sopprimere il comma 8-bis.*

6.30

PASTORE, ALBERTI CASELLATI, QUAGLIARIELLO, MALAN, PALMA, VIZZINI

Ritirato*Sopprimere il comma 8-ter.*

6.57

POLLEDRI, GALLI

Respinto*Sopprimere il comma 8-ter.*

6.101

LA COMMISSIONE

Approvato*Al comma 8-quater, sostituire la parola: «determinato» con la seguente: «valutato».*

6.58

POLLEDRI, GALLI

Respinto*Sopprimere il comma 8-quinquies.*

6.68

BOCCIA Antonio, ADDUCE, DI SIENA

Improcedibile*Al comma 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «può essere prevista», con le seguenti: «è prevista».*

6.1

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma, 8-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «articolo 11, commi da 3 a 6» con le seguenti: «articolo 11, comma 3» e, dopo le parole: «legge 14 maggio 2005, n. 80,» inserire le seguenti: «e dell'articolo 1, comma 853, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,».

6.102

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 8-quinquies, secondo periodo, sostituire le parole: «pari a» con le seguenti: «valutato in».

6.7

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Per l'anno 2007 agli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

6.73 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-sexies. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2006, tra le esclusioni di cui all'articolo 1, commi 142, lettera c) e 143, lettera a), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono comprese le spese per trasferimenti destinati alle istituzioni previste dall'articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-septies. All'articolo 1, comma 687, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilità interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della regione autonoma della Sardegna istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio

2005, è prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007."».

6.8

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Ai fini del rispetto dei limiti previsti dai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ad integrazione di quanto previsto dal comma 142, lettera c), non si considerano, fino al 31 dicembre 2007, sia per la gestione di competenza sia per la gestione di cassa, i trasferimenti di risorse alle Istituzioni previste dall'articolo 114 della legge 18 agosto 2000, n. 267».

6.9

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 1, comma 687 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il termine a decorrere dal quale le regole del patto di stabilità interno si applicano agli enti istituiti nell'anno 2006 alle province della Regione autonoma della Sardegna, istituite con legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4 e i cui organi sono stati eletti a seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, è prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007"».

6.74

IL RELATORE

Ritirato

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere i seguenti:

«8-sexsies. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n.289, al comma 14 la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "quindici" ed all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 novembre 2003, n.372, la parola: "decennale" è sostituita dalla parola: "quindicennale"».

8-septies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-sexsies, pari a 36,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bi-

lancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per l'anno 2007 e l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale per gli anni 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

6.2

GIAMBRONE, FORMISANO

Improponibile

Dopo il comma 8-quinquies, inserire i seguenti:

«8-*sexies*. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 2, tabella A, della legge 29 dicembre 2003, n.376. Il soggetto beneficiario per gli interventi sulla SS120 individuato dalla suddetta tabella viene sostituito con l'ente proprietario.

8-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*sexies*, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.3

GIAMBRONE, FORMISANO

Improponibile

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«8-*sexies*. I soggetti destinatari dei benefici fiscali di cui al comma 1011 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 sono anche coloro individuati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 che ha consentito a tali soggetti di sospendere i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari fino al 15 dicembre 2002, così come prorogato da ultimo dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 maggio 2005, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n.118 del 23 maggio 2005».

6.12

GIAMBRONE

Improponibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per consentire, entro il limite di spesa di un milione di euro a decorrere dall'anno 2007, il versamento rateizzato, fino ad un massimo di venti annualità, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi dovuti da pubblici dipendenti con riferimento ad ordinanze di protezione civile adottate successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992 n.225 e precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 2006, n.290, della sospensione dei versamenti dei contributi e dei premi assicurativi.

8-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*sexies*, pari a 1.000.000 euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e quanto ad euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale».

6.13

BARBATO, CUSUMANO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*sexies*. All'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005 n.150, recante: "Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico", come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 ottobre 2006, n.269, le parole: "entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2007"».

6.71

FRANCO Vittoria, BARBATO

Improponibile

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 1, comma 3, della legge 25 luglio 2005, n.150, le parole »entro i centoventi giorni successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute in ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1," sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2007"».

6.14

BARBATO, CUSUMANO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*sexies*. All'articolo 7, comma 1 della legge 28 novembre 2005 n.246, recante: "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005"», le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".

6.15

BARBATO, CUSUMANO

Improponibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*sexies*. All'articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n.262, recante: "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", come sostituito dall'articolo 1 della legge 12 luglio 2006, n.228. le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

6.16

BARBATO, CUSUMANO

Improponibile

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«8-*sexies*. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 10 agosto 2003 n. 259, le parole: "venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "trentacinque anni".

8-*septies*. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo r: agosto 2003, n.259, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le licenze individuali e le concessioni dei diritti d'uso delle frequenze radio preesistenti

e rilasciate all'esito della procedura di licitazione per il rilascio di licenze individuali per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000) hanno durata di trentacinque anni».

6.17

BARBATO, CUSUMANO

Improponibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-sexies. All'articolo 25, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "Con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per una durata non superiore a quindici anni, previa presentazione da parte degli operatori di un dettagliato piano tecnico finanziario. La congruità del piano viene valutata di intesa dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzati"».

6.18

BARBATO, CUSUMANO

Improponibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-sexies. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si interpreta nel senso che vi rientrano le cessioni effettuate dagli speciali negozi di cui all'articolo 128 del T.U.L.D. in regime di esenzione di cui all'articolo 146, comma 1, lettera b) della direttiva 2006/11/CE del 28/11/2006».

6.34

IZZO, PASTORE

Improcedibile

Dopo il comma 8-quinquies, è inserito, il seguente:

«8-sexies. All'articolo 8, comma 1 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e successive modificazioni sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Solo per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta nel corso dell'anno 2006 è consentita la possibilità di comple-

tare l'investimento entro e non oltre la data del 31 dicembre 2008. L'efficacia della disposizione del sesto periodo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea"».

6.4

EUFEMI

Improcedibile

Dopo il comma 8-quinquies, è inserito, il seguente:

«8-sexies. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta negli anni 2005 e 2006, il termine per il completamento degli investimenti è prorogato, rispettivamente, al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008"».

6.19

BARBATO

Improcedibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-sexies. I soggetti che hanno fruito dell'agevolazione di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e integrazioni, che alla data del 31 dicembre 2006 avevano in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 109 del Testo unico delle imposte sui redditi (T.U.I.R.) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1986, n. 917, investimenti avviati possono, al fine di ultimare le opere in corso, usufruire di un più ampio termine fissato al 31 dicembre 2008».

6.20

BENVENUTO, BARBOLINI

Improcedibile

Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-sexies. Al comma 23, dell'articolo 36, decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006 n. 248, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "L'applicazione della medesima disciplina, di cui al predetto comma 4-bis, è prorogata sino al 31 dicembre 2007, con riguardo alle misure di politica attiva di sostegno del

reddito e dell'occupazione poste in essere ai sensi dell'articolo 2, comma 28, legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel quadro di processi di ristrutturazione e di gestione di situazioni di crisi aziendali, attuati per le categorie e settori di impresa attraverso gli strumenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28 e in attesa della prevista riforma organica del sistema degli ammortizzatori sociali"».

6.35

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Respinto

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1° gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2008"».

6.41

CUSUMANO

Improcedibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-*sexies*. L'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81 è sostituito dal seguente: "1-*sexies*. In via sperimentale per l'anno 2007 agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, si applica il regime previsto dall'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto 12 maggio 1992 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della Marina mercantile sono soppresse le parole "in acque dolci".

«8-*septies*. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-*bis*, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge

10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della rassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

6.36

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRINI, DE ANGELIS, LOSURDO

Improcedibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n. 81, la parola "2006" è sostituita dalla seguente: "2007".

A fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge 11 marzo 2006, n.81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

6.42

CUSUMANO

Improcedibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti:

«8-*sexies*. All'articolo 5, comma 1-*sexies* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81 la parola: "2006" è sostituita dalla seguente: "2007".

8-*septies*. Ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal comma 5-*bis*, le somme stanziare dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito nella legge 11 marzo 2006, n. 81, sono mantenute in bilancio in conto residui per essere versate in entrata nel 2007, ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali».

6.37

SCARPA BONAZZA BUORA, PICCIONI, COMINCIOLI, SANCIU, ZANETTIN, ALLEGRI, DE ANGELIS, LOSURDO, PASTORE

Respinto

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 si applicano dal 1° gennaio 2008».

6.40

CUSUMANO

Id. em. 6.37

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1182, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano dal 1° gennaio 2008».

6.39

CUSUMANO

Improponibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. I termini per l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (cosiddetto blue box), di cui all'articolo 1, del decreto ministeriale 1° luglio 2006 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decorrono dal 1° gennaio 2008, ferme le decorrenze successive a tale data previste nel citato decreto.

8-septies. All'onere relativo all'attuazione del comma 8-sexies, stimato in 1.000.000,00 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226».

6.75

AMATI, BAIO, CONFALONIERI, GALARDI, MAGISTRELLI, PROCACCI, ROILO, BASSOLI, PIGLIONICA

Improponibile

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere, in fine, il seguente:

«8-sexies. Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-An-

dria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147 e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari, sono mantenute sulle contabilità stesse sino al completamento dei relativi interventi. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

6.59

PIROVANO, POLLEDRI, GALLI

Improponibile

Dopo il comma 8-sexies, aggiungere il seguente:

«Per la prosecuzione degli interventi connessi all'istituzione delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani e per la razionalizzazione delle attività dei Commissari a tal fine nominati con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi delle leggi 11 giugno 2004, n. 146, 11 giugno 2004, n. 147, e 11 giugno 2004, n. 148, le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono conservate sino al completamento dei relativi interventi».

6.45

PERRIN, MOLINARI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI

Improponibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9-bis. Credito immobiliare effettuato da finanziarie di proprietà delle Regioni, tenuto conto delle normative regionali.».

6.46

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MONTALBANO, NEGRI

Respinto

Al comma 8, aggiungere in fine, il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, sostituire le parole: "sei mesi" con le seguenti: "due anni"».

6.47

PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PERRIN, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI

Respinto

Al comma 8, aggiungere in fine, il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso 2, le parole: "entro il giorno antecedente a quello di instaurazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque giorni dall'instaurazione"».

Conseguentemente, il capoverso 2-bis del medesimo comma è soppresso.

6.51 (testo 2)

DE PETRIS, ROSSI Fernando, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, SILVESTRI, TIBALDI

Approvato

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-*sexies*. L'articolo 39-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, è abrogato. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, lettera a), le parole: "31 dicembre 2010)" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2008";

c) al comma 3, la lettera b) è abrogata. 8-*septies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le disposizioni di cui ai numeri 19 e 22 dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, acqui-

stano efficacia nel testo risultante dalle abrogazioni e dalla modificazione disposte dal comma 8-*sexies*».

6.52

SILVESTRI, ROSSI Fernando, PALERMI, BULGARELLI, COSSUTTA, DE PETRIS, DONATI, PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, RIPAMONTI, TIBALDI

Approvato

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. Il termine di cui all'articolo 52, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al 31 dicembre 2015».

6.53

MAZZARELLO, ROSSI Fernando, DONATI

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 3, comma 6, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, le parole: "Tale periodo si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente a tale data" sono sostituite dalle seguenti: "Tale periodo, nel caso di iniziative di demolizione avviate anteriormente alla data di autorizzazione della Commissione europea del regime di aiuti, si computa dalla data della comunicazione da parte della Commissione stessa della compatibilità del regime di aiuti con il mercato comune"».

6.61

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 21 del decreto n. 133 del 2005, al comma 10-*bis*, sostituire la parola: "2007" con la seguente: "2009"».

6.62

POLLEDRI, GALLI

Respinto

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 21 del decreto n. 133 del 2005, al comma 10-*bis*, sostituire la parola: "2007" con la seguente: "2008"».

6.70

FRANCO Vittoria

Improponibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-*sexies*. Per l'anno 2007, al fine di garantire l'adeguamento funzionale delle sedi dell'Istituto Luigi Sturzo e della Fondazione Istituto Gramsci, nonché la loro rifunzionalizzazione e utilizzazione per scopi culturali, anche quali Centri documentali e multimediali per la storia del Novecento, è autorizzata la spesa di euro 500.000.

8-*septies*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 8-*sexies*, pari ad euro 500.000 per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.60

POLLEDRI, GALLI

Respinto

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 30 giugno 2007, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

1-*bis*. L'ente locale potrà concedere una ulteriore proroga al termine di cui al comma 1, sino a diciotto mesi, per motivi di pubblico interesse.

1-ter. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che entro il 31 dicembre 2005 hanno deliberato la cessazione del periodo transitorio."».

6.65

POLLEDRI, GALLI

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«8-*sexies.* All'articolo 1, comma 1, lettera *c*), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito in legge 27 febbraio 1984, n. 17, le parole: "entro il giorno sedici del mese successivo" sono sostituite con le seguenti: "entro il giorno sedici del secondo mese successivo"».

6.69

BRUTTI Paolo

Improcedibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere i seguenti:

«8-*sexies.* Fino al 31 dicembre 2007 per gli enti per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale le spese necessarie alla realizzazione, al completamento e alla gestione degli interventi di ricostruzione non sono ricomprese nel patto di stabilità interno.

8-*septies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-*sexies*, pari a 25 milioni di euro per le spese di parte corrente e a 25 milioni di euro per le spese di parte capitale per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo Ministero».

6.76

AMATI

Respinto

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 1, comma 142, lettera c), numero 2, della legge 27 dicembre 2006 n.296, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "15 marzo"».

6.64

STIFFONI

Improponibile

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-sexies. All'articolo 1, comma 756, della legge 296/2006, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, nonché, in ogni caso le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, e successive modificazioni, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1,2,3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n.383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460".

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.63

POLLEDRI, GALLI

Respinto

Dopo il comma 8-quinquies aggiungere il seguente:

«8-sexies. Al comma 906 della legge 27 dicembre 2006, n.296, sostituire le parole: "ventiquattro" con le seguenti: "quarantotto"».

6.501

BARBATO, CUSUMANO

Improcedibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*sexies*. L'entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, ed ulteriormente modificato dall'articolo 1, comma 1030 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1° gennaio 2008 e conseguentemente è privo di efficacia ogni atto conseguente e connesso.

6.103

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:

«8-*sexies*. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuale delle disposizioni di cui ai commi 8-*ter* e 8-*quinquies*, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.380 (testo 2) (già 6.38 testo 2)

LA COMMISSIONE

V. testo 3

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-*bis*.

1. All'articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 146, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".

2. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".

3. All'articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".

4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità stesse sino al completamento dei relativi interventi.

5. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

6.0.380 (testo 3) (già 6.38 testo 2)

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 146, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".

2. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 147, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".

3. All'articolo 2, comma 2 della legge 11 giugno 2004, n. 148, le parole: "non prima del termine di tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non prima del termine di trentaquattro mesi".

4. In applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le risorse finanziarie rese disponibili dalle leggi medesime per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato ed assegnate alle contabilità speciali istituite presso i Commissari sono mantenute fino al 31 dicembre 2009 sulle contabilità stesse.

5. Ai medesimi fini, le disponibilità finanziarie recate dalle predette norme esistenti nella pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno alla chiusura dell'esercizio finanziario 2006 sono conservate sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo».

ARTICOLO 6-BIS INTRODOTTO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
DOPO L'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 6-bis.

*(Riapertura dei termini per la concessione
di benefici antiracket e antiusura)*

1. Le disposizioni dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, si applicano anche alla richiesta di concessione del mutuo, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni. In tali casi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 10, primo periodo, della citata legge n. 108 del 1996, le domande di concessione del mutuo devono essere presentate o ripresentate, a pena di decadenza, entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del citato articolo 24, commi 2 e 3, della legge n. 44 del 1999, e successive modificazioni, si applicano anche alle domande di concessione dell'elargizione e del mutuo presentate dopo la data di entrata in vigore della medesima legge ma antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, riferite ad eventi dannosi denunciati o accertati in tale periodo. Qualora sulle suddette domande di concessione dell'elargizione e del mutuo sia stata adottata una decisione nel medesimo periodo, le stesse possono essere ripresentate, rispettivamente, nei termini di centoventi giorni e di centottanta giorni che ricominciano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Qualora per gli eventi dannosi di cui al presente comma i termini di presentazione delle domande indicati dall'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999 e dall'articolo 14 della citata legge n. 108 del 1996 fossero in corso o già scaduti alla data di entrata in vigore del citato regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 1999, le relative istanze di concessione dell'elargizione e del mutuo, ove non siano state tempestivamente presentate, possono essere presentate, rispettivamente, entro centoventi giorni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 gravano interamente sul Fondo unificato di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ad invarianza degli importi costituenti la dotazione finanziaria prevista per il medesimo Fondo dalle citate leggi 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, e 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE
ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 6-BIS

6-bis.0.2

SINISI, BIANCO

Improponibile

Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, primo periodo, sostituire le parole: «e di polizia» con le seguenti: «di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco».

All'onere derivante dalla precedente disposizione, pari a euro 400.000,00, a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito della unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.

6-bis.0.3

SINISI, BIANCO

Improponibile

Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, primo periodo, sostituire le parole: «e di polizia», con le seguenti: «di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco».

6-bis.0.4

SINISI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

1. Al fine di assicurare la piena efficacia dei finanziamenti già assegnati a sostegno degli interventi in materia di edilizia scolastica, con de-

creti del Ministro della pubblica istruzione adottati secondo le indicazioni fornite dalle Regioni interessate sono recuperate e riassegnate, alle medesime Regioni, le somme non ancora erogate alla data di entrata in vigore della presente legge rivenienti dai mutui attivati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 1° luglio 1986 n.318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986 n.488, dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1991 n.430 e dall'articolo 2, comma 4 della legge 8 agosto 1996 n.431. Le predette somme sono destinate alla realizzazione, mediante progetti di finanzia di cui al capo III del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, di appositi piani straordinari di opere di edilizia scolastica particolarmente nelle aree ad alta densità abitativa o caratterizzate da un'accentuata situazione di disagio sociale, anche al fine di ottimizzare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici. Le somme riassegnate costituiscono, in tutto od in parte, la quota pubblica nell'ambito del piano economico-finanziario previsto dall'articolo 143, comma 7 del decreto legislativo n.163/2006. Per la realizzazione degli interventi gli Enti locali interessati possono avvalersi dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche».

6-bis.0.5

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Norme in favore dei soggetti danneggiati
da vaccinazioni o emotrasfusioni)*

1. Per i soggetti la cui integrità psico-fisica sia stata menomata permanentemente, per lesioni o infermità riportate a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di ufficio o per l'ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, di vaccinazioni antiepatite B eseguite a partire dall'anno 1983, per i soggetti terzi che abbiano subito i suddetti danni in séguito a contatto con persone vaccinate, per i soggetti contagiati da infezioni da HIV a séguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano

riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, per gli operatori sanitari individuati ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476, per i coniugi contagiati da uno dei soggetti summenzionati, per i figli contagiati, durante la gestazione, da madri rientranti nelle precedenti categorie e, in ogni caso, per i soggetti già aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si applicano i successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le domande relative all'indennizzo di cui al citato articolo 1 della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza.

3. I commi 1 e 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono abrogati.

4. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200 milioni per l'anno 2007, a euro 355,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 31,4 milioni per l'anno 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.13

MARINO, BAIO, BIANCONI, BOSONE, CAFORIO, GRAMAZIO, MASSIDDA, SILVESTRI,
BODINI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter.

*(Norme in favore dei soggetti danneggiati
da vaccinazioni o emotrasfusioni)*

1. Per i soggetti la cui integrità psico-fisica sia stata menomata permanentemente, per lesioni o infermità riportate a causa di vaccinazioni obbligatorie ovvero necessarie per motivi di lavoro, per incarico di ufficio o per l'ingresso in uno Stato estero nonché di vaccinazioni a cui si siano sottoposti i soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere, di vaccinazioni antipoliomielitiche effettuate nel periodo di vigenza della legge 30 luglio 1959, n. 695, di vaccinazioni antiepatite B eseguite a partire dall'anno 1983, per i soggetti terzi che abbiano subito i suddetti danni in séguito a contatto con persone vaccinate, per i soggetti contagiati da infezioni da HIV a séguito di somministrazione di sangue e suoi derivati, per gli operatori sanitari che, in occasione e durante il servizio, abbiano riportato danni permanenti all'integrità psico-fisica conseguenti ad infezione contratta a séguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezione da HIV, per i soggetti che presentino danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali, per gli operatori sanitari individuati ai sensi della sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 476, per i coniugi contagiati da uno dei soggetti summenzionati, per i figli contagiati, durante la gestazione, da madri rientranti nelle precedenti categorie e, in ogni caso, per i soggetti già aventi diritto all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si applicano i successivi commi 2 e 3 del presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1 presentano all'azienda sanitaria locale competente le domande relative all'indennizzo di cui al citato articolo 1 della legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, indirizzate al presidente della giunta regionale del territorio di appartenenza dell'azienda medesima. L'azienda sanitaria locale provvede, entro tre mesi dalla data di presentazione delle domande, all'istruttoria delle stesse e all'acquisizione del giudizio di cui all'articolo 4, in attuazione dei compiti spettanti alle regioni ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2000, e nel rispetto delle norme a tutela del diritto alla riservatezza.

3. I commi 1 e 7 dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, ed il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, sono abrogati.

4. All'articolo 5 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Il giudice che in giudizio accerti l'esistenza del nesso di causalità tra la somministrazione di un vaccino e la manifestazione di lesioni invalidanti è tenuto a segnalare il caso all'Istituto superiore di sanità, a fini statistici ed epidemiologici. Lo stesso obbligo è imposto alle aziende sanitarie locali, per il tramite delle regioni, nel caso di accoglimento della domanda, ed al Ministro della salute, nel caso di accoglimento del ricorso gerarchico".

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 200 milioni per l'anno 2007, a euro 355,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 31,4 milioni per l'anno 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.100 (testo 2) (già 6-bis.0.10 testo 2)

MARINO, BODINI, BOSONE, SILVESTRI

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-ter.

(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

1. Le disposizioni relative alla quota fissa di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano fino al 31 marzo 2007 e comunque fino all'entrata in vigore delle misure o alla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2.

2. All'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera p) sono inserite le seguenti:

"p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono alternativamente:

1) adottare altre misure di partecipazione al costo, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro

effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;

2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di altre misure di partecipazione al costo, equivalenti sotto il profilo del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo"».

6-bis.0.6

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter

(Partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie)

1. All'articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *p*) è inserita la seguente:

"*p*-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui al primo periodo della lettera *p*), fermo restando l'importo di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anziché applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro, possono adottare altre misure, la cui entrata in vigore nella regione interessata è subordinata alla certificazione del loro effetto di equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio economico – finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da parte del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005;"».

6-bis.0.7

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter

*(Implementazione della rete delle unità
per le gravi cerebrolesioni e traumi cranio-encefalici)*

1. All'articolo 1, comma 806 della legge n. 296 del 2006, sostituire le parole: "65,5 milioni di euro" con le seguenti: "75,5 milioni di euro" e le parole: "60,5 milioni" con le seguenti: "70,5 milioni" e, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d*-bis) implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi cranio-encefalici, per 10 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.12

MARINO, BODINI, BOSONE, CAFORIO

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter

*(Implementazione della rete delle unità
per le gravi cerebrolesioni e traumi cranio-encefalici)*

1. All'articolo 1, comma 806 della legge n. 296 del 2006, sostituire le parole: "65,5 milioni di euro" con le seguenti: "75,5 milioni di euro" e le parole: "60,5 milioni" con le seguenti: "70,5 milioni" e, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d*-bis) implementazione della rete delle unità per le gravi cerebrolesioni acquisite e gravi traumi cranio-encefalici, per 10 milioni di euro".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 10 milioni annui per gli anni 2007, 2008 e 2009, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di

base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.8

EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, GRASSI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter

(Gestione previdenziale medici in formazione specialistica)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

"2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a tutela del medico in formazione specialistica si provvede, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, mediante il versamento presso l'Enpam-Fondo Generale-Quota A di una somma pari al 22 per cento dei compensi, di cui il 13 per cento a carico dell'Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa e il 9 per cento a carico dello specializzando.

2-bis. È computabile, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, senza onere economico per l'interessato e ai soli fini del conseguimento del requisito di anzianità per il diritto alla pensione, il servizio prestato in formazione specialistica. Sono salvi eventuali oneri conseguenti il ricalcolo da parte dell'ente presso cui è richiesto l'accantonamento dei contributi ai fini del miglioramento della pensione".

2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari, a decorrere dall'anno 2007, a 30 milioni di euro annui per il comma 2-bis e a 30 milioni di euro annui per il comma 2-ter, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.11

MARINO, BAIO, BIANCONI, BOSONE, CAFORIO, GRAMAZIO, MASSIDDA, SILVESTRI,
BODINI

Improponibile

Dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter

(Gestione previdenziale medici in formazione specialistica)

1. Il comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 300, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a tutela del medico in formazione specialistica si provvede, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, mediante il versamento presso l'Enpam-Fondo Generale-Quota A di una somma pari al 22 per cento dei compensi, di cui il 13 per cento a carico dell'Ente presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa e il 9 per cento a carico dello specializzando.

2-bis. È computabile, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 2-ter, senza onere economico per l'interessato e ai soli fini del conseguimento del requisito di anzianità per il diritto alla pensione, il servizio prestato in formazione specialistica. Sono salvi eventuali oneri conseguenti il ricalcolo da parte dell'ente presso cui è richiesto l'accantonamento dei contributi ai fini del miglioramento della pensione".

2-ter. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari, a decorrere dall'anno 2007, a 30 milioni di euro annui per il comma 2-bis e a 30 milioni di euro annui per il comma 2-ter, si fa fronte mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio».

6-bis.0.9

LEGNINI

Improcedibile

Dopo l'articolo 6-bis, è inserito il seguente:

«Art. 6-ter.

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è estesa a tutte le istanze presentate nell'anno 1994, ai fini dell'accollo da parte dello Stato delle garanzie prestate dai soci di cooperative agricole, a favore delle cooperative stesse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, determinato nella misura massima di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 1
DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

x1.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-*bis* della legge 29 luglio 2003, n.229 per l'adozione di decreti legislativi correttivi e integrativi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, è prorogato di un anno».

x1.101 (testo 2) (già x1.2 testo 2)

MARINO

V. testo 3

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.

1-*ter*. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1-*bis*, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere».

x1.101 (testo 3) (già x1.2 testo 2)

MARINO

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145».

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Doc. IV-bis, n.2. Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all autorizzazione a procedere (Castelli)	287	286	008	272	006	162	APPR.
2	NOM.	Doc. IV-bis, n.2. Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all autorizzazione a procedere (Preioni)	284	283	005	275	003	162	APPR.
3	NOM.	Doc. IV-bis, n.2. Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all autorizzazione a procedere (Bianchini)	285	284	005	278	001	162	APPR.
4	NOM.	Doc. IV-bis, n.2. Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all autorizzazione a procedere (De Santis)	287	286	006	278	002	162	APPR.
5	NOM.	Doc. IV-bis, n.2. Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all autorizzazione a procedere (Papa)	283	282	007	275	000	162	APPR.
6	NOM.	Doc. IV-bis, n.2. Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all autorizzazione a procedere (Tarchi)	288	287	008	279	000	162	APPR.
7	NOM.	Doc. IV-bis, n.2. Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all autorizzazione a procedere (Nebbioso)	291	290	008	282	000	162	APPR.
8	NOM.	Doc. IV-bis, n.2. Castelli e altri. Conclusioni della Giunta contrarie all autorizzazione a procedere (Uva)	288	287	011	276	000	162	APPR.
9	NOM.	Disegno di legge n. 1293. Em. 1.800, Tomassini e Malan	279	278	000	132	146	140	RESP.
10	NOM.	DDLn.1293.Emm.1.6,1.7,1.17,1.20,1.24 e 1.30, Maffioli;Possa; Valditara e a;Amato, Pastore;Baccini,Maffioli;Polledri,Galli	282	281	001	133	147	141	RESP.
11	NOM.	DDL n. 1293. Em. 1.900, Valentino e altri	287	286	001	133	152	144	RESP.
12	NOM.	DDL n. 1293. Em. 3.2, Barbato	283	282	000	135	147	142	RESP.

- F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Pag. 2 Seduta N. 0108 del 14-02-2007

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	DDL n. 1293. Em. 3.5, Martinat e altri	278	275	000	127	148	138	RESP.
14	NOM.	DDL n. 1293. Em. 6.44, Peterlini e altri	173	141	001	139	001	071	APPR.
15	NOM.	DDL n. 1293. Em. 6.52, Silvestri e altri	271	270	003	147	120	136	APPR.
16	NOM.	DDL n. 1293. Em. 6.60, Polledri e Galli	273	272	000	125	147	137	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
 C = Voto contrario (in votazione palese)
 V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
 A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0108 del 14-02-2007 Pagina 1

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
ADDUCE SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ADRAGNA BENEDETTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ALBERTI CASELLATI M. E.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
ALBONETTI MARTINO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ALFONZI DANIELA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
ALLEGRI NI LAURA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
ALLOCCA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
AMATI SILVANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
AMATO PIETRO PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
ANGIUS GAVINO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ANTONIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
ASCIUTTI FRANCO									F	F	F	F	F	R	F	F
AUGELLO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
AZZOLLINI ANTONIO									F	F	F	F	F		F	F
BACCINI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F
BAIO DOSSI EMANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C		C	C
BALBONI ALBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
BALDASSARRI MARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
BALDINI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
BANTI EGIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BARBATO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	R	F	C	C
BARBIERI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BARBOLINI GIULIANO	F	F	F	F			F	A	C	C	C	C	C	F	C	C
BARELLI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
BASSOLI FIORENZA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BATTAGLIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
BATTAGLIA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F		C	C	C	C	F	C	C
BELLINI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BENVENUTO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BERSELLI FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
BETTINI GOFFREDO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0108 del 14-02-2007 Pagina 2

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
BIANCO ENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BINETTI PAOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BIONDI ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
BOBBA LUIGI	A	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BOCCIA ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BOCCIA MARIA LUISA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
BODINI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BONADONNA SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BONFRISCO ANNA CINZIA	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F			F
BORDON WILLER									C	C	C			F	C	C
BORNACIN GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R		
BOSONE DANIELE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F
BRISCA MENAPACE LIDIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BRUNO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BRUTTI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F			C	C	C	F	C	C
BRUTTI PAOLO	C	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
BUCCICO EMILIO NICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
BULGARELLI MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
BURANI PROCACCINI MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
BUTTI ALESSIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
BUTTIGLIONE ROCCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
CABRAS ANTONELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CAFORIO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	A	F	C	C	C	C	C		C	C
CALDEROLI ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F	P	P	P	P	P	P	P	P
CALVI GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CAMBER GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
CANTONI GIANPIERO CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
CAPELLI GIOVANNA	F	F	C	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CAPRILI MILZIADE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
CARLONI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F		C
CARRARA VALERIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
CARUSO ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F

Seduta N. 0108 del 14-02-2007 Pagina 3

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
CASOLI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
CASSON FELICE	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C
CASTELLI ROBERTO		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
CENTARO ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F								
CIAMPI CARLO AZEGLIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CICCANTI AMEDEO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
CICOLANI ANGELO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
COLLI OMBRETTA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F
COLLINO GIOVANNI	F	F	F	F	A	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
COLOMBO EMILIO									C	C	C	F				
COLOMBO FURIO	C	C	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C
COMINCIOLI ROMANO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	R	F	F
CONFALONIERI GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
CORONELLA GENNARO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
COSSIGA FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
COSSUTTA ARMANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
COSTA ROSARIO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
CURSI CESARE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
CURTO EUPREPIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
CUSUMANO STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F				
CUTRUFO MAURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F					F	F
D'ALI' ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
D'AMBROSIO GERARDO	F	F	F	F	F	F	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C
D'AMICO NATALE MARIA ALFONSO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DANIELI FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F								
DAVICO MICHELINO	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F	F	R	F	F
DE ANGELIS MARCELLO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	A	F			F	F
DELL'UTRI MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
DELOGU MARIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
DEL PENNINO ANTONIO ADOLFO MAR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
DEL ROIO JOSÉ LUIZ	A	A	F	F	F	A	F	A				C	C	F	F	C
DE PETRIS LOREDANA	F	F	F	F		F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C

Seduta N. 0108 del 14-02-2007 Pagina 4

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
DE POLI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DE SIMONE ANDREA CARMINE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DI BARTOLOMEO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
DI LELLO FINUOLI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
DINI LAMBERTO	F	F	F	F	F	F	F	F								
DI SIENA PIERO	F	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F		C
DIVELLA FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
DIVINA SERGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
DONATI ANNA	F	F	F	F	F		F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
D'ONOFRIO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
EMPRIN GILARDINI ERMINIA		F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ENRIQUES FEDERICO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
EUFEMI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
FANTOLA MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	F
FAZIO BARTOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FAZZONE CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
FERRANTE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	A	C
FERRARA MARIO FRANCESCO				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
FILIPPI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FINOCCHIARO ANNA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FISICHELLA DOMENICO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C		C	C
FLUTTERO ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
FOLLINI MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
FONTANA CARLO FERUCCIO ANTONI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
FORMISANO ANIELLO	A		F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	A	C	C
FORTE MICHELE	F	F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
FRANCO PAOLO	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F			
FRANCO VITTORIA	F	F	F	F	F	F	F		C	C	C	C	C	F	C	C
FRUSCIO DARIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				C	F
FUDA PIETRO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
GAGGIO GIULIANI ADELAIDE CRIST	C	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	F	F	C
GAGLIARDI RINA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C

Seduta N. 0108 del 14-02-2007 Pagina 6

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
MAGISTRELLI MARINA	F	F			F		F	C	C	C	C	C	F	C	C	
MAGNOLFI BEATRICE MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	
MALAN LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MALVANO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MANINETTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MANNINO CALOGERO	F			F	F	F	F				F	F	F		F	
MANTICA ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F				F	R	R	F	F	
MANTOVANO ALFREDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MANZELLA ANDREA	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	
MANZIONE ROBERTO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C				
MARCONI LUCA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MARCORA LUCA	C	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	
MARINI FRANCO	P	P	P	P	P	P	P									
MARINI GIULIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	A	C	
MARTINAT UGO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F	
MARTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F		C	
MASSA AUGUSTO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	
MASTELLA CLEMENTE	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	F	C	F	C	C	
MATTEOLI ALTERO	F	F	F	F	F		F	F								
MAURO GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MAZZARELLO GRAZIANO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	
MELE GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C	
MENARDI GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MERCATALI VIDMER	F	F	F	F		F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	
MICHELONI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	
MOLINARI CLAUDIO	F	F	F	F	F	F	F	C	A	C	C	C	F	C	C	
MONACELLI SANDRA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	
MONGIELLO COLOMBA	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	
MONTALBANO ACCURSIO	F	F	F	F		F	F	F		C	C	C	F	F	C	
MONTINO ESTERINO	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C	
MORANDO ANTONIO ENRICO				C	F	F	F	F	C	C	C	C	F	C	C	

Seduta N. 0108 del 14-02-2007 Pagina 7

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
MORGANDO GIANFRANCO		F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
MORRA CARMELO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
MORSELLI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
MUGNAI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
NARDINI MARIA CELESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
NARO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
NEGRI MAGDA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
NESSA PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
NIEDDU GIANNI	F	F							C	C	C	C	C	F	C	C
NOVI EMIDDIO	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F		F	F
PALERMI MANUELA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
PALERMO ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F		C	C	C	C	C	F	F	C
PALLARO LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F		
PALMA NITTO FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
PALUMBO ANIELLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PAPANIA ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PARAVIA ANTONIO	F		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
PASETTO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C		C	C
PASTORE ANDREA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
PECORARO SCANIO MARCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
PEGORER CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PELLEGATTA MARIA AGOSTINA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
PERA MARCELLO	F	F	F	F	F	F	F	F								
PERRIN CARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PETERLINI OSKAR	F	F	F	F	F	F	F	F					C	F	C	C
PIANETTA ENRICO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
PICCIONI LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
PICCONI FILIPPO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
PIGLIONICA DONATO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PIGNEDOLI LEANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
PININFARINA SERGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PINZGER MANFRED	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C

Seduta N. 0108 del 14-02-2007 Pagina 8

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
PIONATI FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
PIROVANO ETTORE PIETRO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F				
PISA SILVANA	F	F	F	F	F	F	F		C	C	C	C	C		C	C
PISANU BEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F								
PISTORIO GIOVANNI	F	F			F	F	F	F	F	F	F					F
PITTELLI GIANCARLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F				F	F
POLI NEDO LORENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
POLITO ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
POLLASTRI EDOARDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
POLLEDRI MASSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	C	F
PONTONE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
POSSA GUIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
PROCACCI GIOVANNI	F			F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
QUAGLIARIELLO GAETANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
RAME FRANCA	F		F	F	F	A	A	A	C	C	C	C	C		C	C
RAMPONI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
RANDAZZO ANTONINO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
RANIERI ANDREA	A	A		A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	F	C	C
REBUZZI ANTONELLA	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
RIPAMONTI NATALE		F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C			
ROILO GIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
RONCHI EDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ROSSA SABINA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ROSSI FERNANDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C		C	C	C	F	F	C
ROSSI PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
ROTONDI GIANFRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F				F				
RUBINATO SIMONETTA	F	F	F	F		F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
RUGGERI SALVATORE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	
RUSSO SPENA GIOVANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F		C
SACCONI MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
SAIA MAURIZIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
SALVI CESARE									C	C	C	C	C		A	C

Seduta N. 0108 del 14-02-2007 Pagina 9

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
SANCIU FEDELE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
SANTINI GIACOMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
SAPORITO LEARCO	F	F	F	F	F	F			F	F	F	F	F		F	F
SARO GIUSEPPE FERRUCCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
SCALERA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SCALFARO OSCAR LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCARABOSIO ALDO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
SCARPA BONAZZA BUORA PAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
SCARPETTI LIDO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SCOTTI LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F
SELVA GUSTAVO					F	F	F	F	F	F	F		F		F	
SERAFINI ANNA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SILVESTRI GIANPAOLO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C		F	C
SINISI GIANNICOLA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SODANO TOMMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
SOLIANI ALBERTINA	F	F	F	F	F		F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
STANCA LUCIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			
STEFANI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
STERPA EGIDIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
STIFFONI PIERGIORGIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		C	F
STORACE FRANCESCO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C	F	F
STRACQUADANIO GIORGIO CLELIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
STRANO NINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			R	F	F
TADDEI VINCENZO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			F	
TECCE RAFFAELE	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
THALER AUSSEHOFER HELGA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
TIBALDI DINO	A	A	A	A	A	A	A	A	C	C	C	C	C	F	F	C
TOFANI ORESTE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
TOMASSINI ANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F						
TONINI GIORGIO	F	F	F	F		F	F	F		C	C			F	C	C
TOTARO ACHILLE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	F

Seduta N. 0108 del 14-02-2007 Pagina 10

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
TREMATERRA GINO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R	F	
TREU TIZIANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
TURANO RENATO GUERINO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
TURCO LIVIA	M	F	M	M	F	F	F	F	C	C	C	C	C	M	M	M
TURIGLIATTO FRANCO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	F	C
VALDITARA GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
VALENTINO GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
VALPIANA TIZIANA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C		F	F	C
VANO OLIMPIA	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F		C
VEGAS GIUSEPPE	F	F	F	F	F	F	F	F								
VENTUCCI COSIMO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
VERNETTI GIANNI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
VICECONTE G. WALTER C.	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
VIESPOLI PASQUALE	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F	F		F	F
VILLECCO CALIPARI ROSA MARIA	F	F	F	F	F	F	F	A	C	C	C	C	C	F	C	C
VILLONE MASSIMO	F	F	A						C	C	C	C	C		C	C
VITALI WALTER									C	C	C	C	C	F	C	C
VIZZINI CARLO	F	F	F	F		F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
ZANDA LUIGI	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ZANETTIN PIERANTONIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		F	F
ZANOLETTI TOMASO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	R		
ZANONE VALERIO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ZICCONI GUIDO									F	F	F	F	F	R	F	F
ZUCCHERINI STEFANO	F	F	F	F	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	C

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Adragna, Ciampi, Cossiga, Levi Montalcini, Mugnai, Pininfarina, Scalfaro, Schifani, Verneti e Zavoli.

È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Ronchi, per attività della 13ª Commissione permanente.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Sodano Tommaso

Legge quadro per prevenire e contenere la proliferazione e la diffusione delle specie nocive di zanzare (1322)
(presentato in data 13/2/2007);

senatore De Simone Andrea Carmine

Disposizioni in materia di accesso al futuro per le giovani generazioni (1323)
(presentato in data 14/2/2007).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. Esteri, in data 14/02/2007 il senatore Menardi Giuseppe ha presentato la relazione 1218-A sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005» (1218).

Interrogazioni

ZANETTIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

secondo quanto reso noto il 14 febbraio 2007 a Vicenza da due deputati del gruppo dei Verdi, la direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in risposta ad un'interrogazione presentata al ministro Alfonso Pecoraro Scanio, avrebbe dichiarato che il progetto di ampliamento della base militare USA di Vicenza dovrebbe essere sottoposto alla Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) anche per evitare «un contenzioso comunitario che certamente verrebbe avviato»;

pare di capire che il ministro Pecoraro Scanio voglia così illudere coloro che si oppongono alla realizzazione della base di essere in condizione di bloccare il progetto,

si chiede di sapere:

se si fosse a conoscenza dell'iniziativa del ministro Pecoraro Scario;

se si fosse a conoscenza della necessità della V.I.A., quando il Governo ha comunicato all'ambasciatore USA il via libera all'ampliamento della base statunitense di Vicenza;

se si intenda a questo punto comunicare all'ambasciatore Spogli e al Governo USA che il progetto di ampliamento della base di Vicenza dovrà essere soggetto a V.I.A. per evitare «un contenzioso comunitario che certamente verrebbe avviato».

(3-00406)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

GRAMAZIO. – *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* – Risultando all'interrogante che:

il Consiglio comunale di Roccagiovine prendeva atto, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto comunale, di una petizione dei cittadini elettori per protestare contro la deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 2 febbraio 2000 che approvava il Programma d'azione (P.d.A.) con valenza di piano urbanistico, ambientale in esecuzione dell'art. 26 della legge regionale 6 ottobre 1977, n. 29, in quanto il P.d.A del Parco naturale regionale dei Monti Lucretili che recepiva in modo riduttivo e restrittivo alcune zone del Piano regolatore generale adottato dal Comune di Roccagiovine con deliberazione 66/1986, apportando allo stesso sostanziali modifiche mai condivise dalle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo;

nonostante i reiterati appelli, da parte delle precedenti amministrazioni comunali agli assessori on. Hermanin e successivamente on. Verbaschi, inerenti le rettifiche dei confini e la possibilità di effettuare modeste modifiche nelle zone di scarso interesse ambientale e naturalistico e di zone compromesse da apportare nell'ambito del P.d.A. nel suo complesso, ciò non è stato accolto, tantomeno è stato segnalato o preso in considerazione;

tale atteggiamento evidenzia, ancora di più, uno stato di disagio e di difficoltà che è necessario rimuovere urgentemente al fine di evitare che lo stato di malessere della popolazione possa compromettere ulteriormente la definizione delle misure idonee a togliere gli ostacoli più volte segnalati;

considerato che l'attuale valore ambientale dell'intero territorio, rimasto incontaminato da qualsiasi inquinamento e speculazione, è dovuto al rispetto e alla cura dei soli cittadini di Roccagiovine,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo, alla luce di questi segnali degenerativi che provocano sofferenza nel vedere scomparire lentamente un Paese, per sollecitare, per quanto di competenza, la Regione Lazio a rivedere il suo atteggiamento che l'aveva

portata in passato a respingere le proposte avanzate dal Comune di Roccagiovine, accettando le proposte che richiedono i cittadini per uno sviluppo residenziale, turistico e socio-economico del Paese.

(3-00405)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

GENTILE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

nel luglio 1986, previo espletamento di un appalto-concorso, è stata affidata alla Bonifati S.p.A. Costruzioni Generali (ora Bocoge S.p.A. con sede in Sesto San Giovanni –Milano), con sede in Roma, la realizzazione, in regime di concessione della progettazione, della costruzione e direzione lavori del completamento di tutte le strutture dipartimentali e delle opere di uso comune ad esse connesse della nuova sede dell'Università degli Studi della Calabria;

la realizzazione di queste opere doveva avvenire in fase successiva in relazione all'ottenimento degli occorrenti finanziamenti da parte dell'Università e sulla scorta degli elaborati progettuali forniti dall'impresa concessionaria;

con nota prot. 6801 del 15 maggio 2002, l'Università degli Studi della Calabria ha trasmesso al Dipartimento per la programmazione coordinamento ed affari economici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la scheda relativa al progetto denominato «Centro di Ricerca Tecnologie Avanzate» quale allegato alla richiesta di finanziamento al CIPE ai sensi del Fondo *ex art.* 19 del decreto legislativo 96/1993 (Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale) per un importo necessario per la realizzazione delle opere pari a 275.345.000 euro;

con nota prot. 13052 del 28 ottobre 2002, e successivamente con nota prot. 1255 del 6 febbraio 2003 l'Università degli Studi della Calabria ha inviato, sempre al Dipartimento per la programmazione coordinamento ed affari economici, un ulteriore sollecito alla richiesta di finanziamento per il Centro di ricerca tecnologie avanzate;

finalmente con prot. 650 del 25 maggio 2004, il Ministero ha inviato al dicastero dell'economia e delle finanze, Servizio centrale di segreteria del CIPE, la richiesta di finanziamento avanzata dall'Università degli Studi della Calabria per la realizzazione del Centro di ricerca tecnologie avanzate;

con nota prot. 810/Gcb del 29 giugno 2004 indirizzata al Capo Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Calabria, dott. Giuseppe Chiaravalloti, confermava che la richiesta di finanziamento avanzata al M.I.U.R. dall'Università degli Studi della Calabria per la realizzazione del Centro si riferiva ad opere che rivestono carattere assolutamente prio-

ritario per lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio della Calabria;

con nota prot. 1909/Gcb del 22 novembre 2005 indirizzata all'on. Gianfranco Miccichè, Ministro dello sviluppo territoriale, il Presidente *pro tempore* della Regione Calabria confermava il carattere prioritario della richiesta di finanziamento avanzata al M.I.U.R. dall'Università degli Studi della Calabria per la realizzazione;

il 12 dicembre 2005, su richiesta delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, si è tenuta a Roma, presso gli uffici del Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, una riunione nel corso della quale sono state esaminate ed approfondite le problematiche occupazionali connesse all'imminente ultimazione dei lavori affidati alla Bocoge S.p.A. per la realizzazione delle opere infrastrutturali dell'Università della Calabria e al mancato finanziamento, da parte del Ministero dell'economia e finanze, di quelle relative alla costruzione del Polo tecnologico;

a seguito di manifestazione di protesta da parte di tutti i lavoratori della Bocoge S.p.A. svoltasi presso la sede della Presidenza della Regione Calabria a Catanzaro e della Giunta a Reggio Calabria, è stata fissata una riunione con i rappresentanti del governo regionale allo scopo verificare la possibilità di inserire nel programma dei fondi assegnati alla Regione con delibera CIPE n. 35 del 27 maggio 2005 – provvedimento inteso a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale e economico nelle aree depresse del Paese e, come nel caso dell'Università della Calabria, per la prosecuzione degli interventi nelle stesse aree – il finanziamento di 37.225.000 euro per i lavori di costruzione del primo lotto funzionale del Centro ricerca tecnologie avanzate;

in data 20 febbraio 2006 presso la sede della Giunta della Regione Calabria a Catanzaro si è svolta la riunione di cui al precedente punto tra il Vicepresidente, Nicola Adamo, gli Assessori al lavoro, Nino De Gaetano, e ai lavori pubblici, Luigi Incarnato, il Rettore dell'UNICAL Giovanni Latorre, le organizzazioni sindacali GGIL, CISL E UIL e l'Assessore alla Provincia di Cosenza Donatella Laudario;

al termine dell'incontro si è deciso di stipulare, entro il 24 febbraio 2006, un protocollo d'intesa tra la Regione Calabria e l'Unical per sostenere il finanziamento e la realizzazione del Polo tecnologico. L'atto, come riportato nel verbale dell'incontro, è finalizzato a richiedere al Governo nazionale l'impegno di finanziare il completamento del progetto Gregotti e di avviare, entro dodici mesi, i lavori di costruzione del Polo tecnologico. Contestualmente la Regione si è dichiarata disponibile a definire una compartecipazione finanziaria per garantire la certezza della realizzazione dell'opera,

si chiede di sapere:

quale futuro attenda gli operai da mesi in lotta per la difesa del posto di lavoro;

per quale ragione i fondi relativi all'art. 19 della legge 96/1993 non siano stati utilizzati;

se si ritenga opportuno accertare se questo grave danno economico per il territorio calabrese sia stato probabilmente causato da un dirottamento di fondi verso altre zone del Paese, mentre in precedenza tutti i fondi finalizzati dal Governo Berlusconi erano andati a buon fine;

se si ritenga opportuno in ogni caso accertare come mai le somme destinate all'UNICAL non siano state reintegrate con altri fondi da reinvestire nella stessa zona;

se si ritenga inoltre di accertare eventuali responsabilità che possano derivare da comportamenti così poco lineari, atteso che vi sono stati ripetuti, inutili incontri tra Regione Calabria e Governo centrale senza che questa annosa vicenda abbia avuto esito positivo.

(4-01350)

DIVELLA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

nonostante gli sforzi compiuti in passato dal Governo italiano e dall'ambasciata d'Italia a Berlino, il Governo tedesco ha deciso di considerare dal punto di vista giuridico gli ex Internati militari italiani quali prigionieri di guerra, escludendoli dai benefici previsti dalla legge tedesca a favore degli ex lavoratori forzati, fatta eccezione per i casi in cui questi siano stati sottoposti per ragioni razziali a condizioni particolarmente pesanti o per altre motivazioni rinchiusi in campi di concentramento;

le motivazioni espresse dal Governo tedesco, per quanto rispettabili non possono essere assolutamente condivise, poiché come noto i militari italiani dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 furono tradotti in campi di concentramento e sottoposti a trattamenti tanto inumani da causarne, per migliaia, la morte e ai superstiti l'insorgenza di patologie assai invalidanti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quale sia l'entità delle richieste di indennizzo proposte attraverso l'OIM (Organizzazione internazionale per le migrazioni) dai superstiti o dai loro congiunti;

se non ritenga necessario ed urgente rappresentare alla parte tedesca la necessità di sviluppare in spirito amichevole e collaborativo, ulteriori approfondimenti, anche al di là del quadro previsto dalla legge tedesca vigente, al fine di individuare giuste iniziative atte a favorire il dovuto riconoscimento delle sofferenze patite dai connazionali;

se non ritenga necessario ed urgente promuovere di concerto con i Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, utili iniziative finalizzate a disporre con sollecitudine l'erogazione di un indennizzo economico in favore degli ex Internati militari italiani a tutt'oggi in vita o, in difetto, alle loro mogli.

(4-01351)

DIVELLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

i contribuenti volontariamente destinano l'8 per mille allo stato per finalità sociali;

l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), al comma 1233, stabilisce che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

risulta evidente il «raggiro» operato ai danni dei cittadini contribuenti che considerano l'8 per mille una sorta di «tassa di scopo», mentre il Governo procede ad un vero e proprio «esproprio» non solo dei denari del contribuente ma, quel che è peggio, della «volontà» del contribuente;

basta pensare a quei pacifisti che in buona fede pensano di poter destinare il loro 8 per mille ad organizzazioni di volontariato che hanno come missione quella di scoraggiare le guerre, ed invece le stesse somme devolute vengono paradossalmente utilizzate per fini diametralmente opposti,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover ripristinare immediatamente la destinazione del fondo o, in alternativa, di restituire ai contribuenti le somme impropriamente finalizzate dal Governo a scopi diversi da quelli ritenuti in buona dai contribuenti.

(4-01352)

FLUTTERO. – *Al Ministro della solidarietà sociale.* – Premesso che:

nel settore del volontariato sociale sta destando notevole preoccupazione la possibile tassazione dei procedimenti di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB);

la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali», all'articolo 10 ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi volti a: definire l'inserimento delle IPAB che operano in campo socio-assistenziale nella programmazione regionale del sistema integrato di interventi e servizi sociali; prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB al fine di garantire l'obiettivo di un'efficace gestione; prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o in fondazioni di diritto privato; prevedere linee di indirizzo e criteri che incentivino l'accorpamento e la fusione delle IPAB ai fini della loro riorganizzazione, eccetera;

il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, recante «Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328», all'articolo 4, comma 4, stabilisce che in sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2007, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e quella sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), all'articolo 1, comma 338, non reca ulteriori proroghe, limitandosi a stabilire, fino al 31 dicembre 2007, l'esenzione dalle imposte di registro, ipo-

tecarie e catastali, e quella sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva degli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato;

le Regioni stanno operando in modo disomogeneo in merito a questa materia, la Regione Piemonte ad esempio, che conta 756 IPAB, solo di recente si è impegnata a legiferare in tale materia;

giòva evidenziare, a titolo di esempio, che una Ipab medio-piccola ha un fatturato medio annuo di euro 850.000,00, con un patrimonio valutabile in circa 20 milioni di euro. Ipotizzando dei costi di trasformazione dal 4% al 6%, ci si troverebbe a dover contrarre mutui per un importo da 800.000 euro a 1.200.000 euro; ciò costringerebbe la maggior parte degli enti a chiedere lo scioglimento o a sospendere le attività a favore dei cittadini,

si chiede di sapere alla luce di quanto esposto in premessa, relativamente alle problematiche cui vanno incontro le IPAB, quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare in attesa dell'approvazione da parte delle Regioni della normativa in merito.

(4-01353)

COSTA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

l'ufficio del giudice di pace di Casarano (Lecce) lamenta da anni la mancanza di personale che faccia fronte alla grande mole di lavoro, seconda, per quantità, solo a Lecce;

è assurdo pensare che un ufficio così impegnato abbia alle proprie dipendenze un solo giudice, un solo cancelliere, un solo operatore ed un solo ausiliario;

a puro titolo d'esempio basti pensare che l'ufficio del Giudice di pace di Lecce ha 23 giudici e quello di Nardò 5;

una semplice sindrome influenzale che colpisca una sola delle quattro unità in forza a Casarano rischia di paralizzare completamente il lavoro dell'intero ufficio;

i numeri annui relativi agli uffici di Casarano parlano chiaro, con 2.000 iscrizioni a ruolo, 1.200 sentenze pubblicate, 800 decreti ingiuntivi;

è assai frequente che i casi portati in udienza superino le 100 unità con punte di 157 casi;

mediamente un'udienza dura circa 5 ore, facendo sì che per espletare tutto il lavoro ogni caso dovrebbe essere trattato nel tempo *record* di 2 minuti;

la situazione è aggravata dal fatto che sempre più spesso i cittadini ricorrono al giudice di pace;

che una simile situazione tende al tracollo,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza provvedendo ad aumentare in modo adeguato e permanente l'organico in servizio presso il suddetto ufficio anche per salvaguardare la professionalità e la salute del personale attualmente in forza e i diritti della cittadinanza.

(4-01354)

